



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 55 del 15 maggio 2019

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1603 al n. 1629)	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 1630 al n. 1632)	4

Delibera Giunta regionale 15 maggio 2019 - n. XI/1614

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 5457 del 25 luglio 2016 «determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per <i>Anoplophora chinensis</i> , <i>Anoplophora glabripennis</i> , <i>Aromia bungii</i> , <i>Popillia japonica</i> e <i>Erwinia amylovora</i> , ai sensi dell'art. 73 della l.r. 31/2008»	5
--	---

Delibera Giunta regionale 15 maggio 2019 - n. XI/1620

Criteri per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati	22
--	----

Delibera Giunta regionale 15 maggio 2019 - n. XI/1624

Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione, nella città di Como, di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15 ^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione «Concorso di eleganza Villa d'Este»	26
---	----

Delibera Giunta regionale 15 maggio 2019 - n. XI/1629

Criteri e modalità di assegnazione di contributi a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distacco volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale – anno 2019 (l.r. 11/2017, art. 2, comma 2)	44
--	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

Decreto dirigente struttura 14 maggio 2019 - n. 6668

Approvazione dell'invito alla presentazione di progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda – anno 2019	49
---	----

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 13 maggio 2019 - n. 6625

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» disposizioni attuative per l'anno 2019 – integrazione per errore materiale	80
---	----

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

Decreto dirigente struttura 13 maggio 2019 - n. 6580

Marketing territoriale – Approvazione della misura «Lombardia To Stay»	81
--	----

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

Decreto dirigente unità organizzativa 14 maggio 2019 - n. 6660

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione 1.B.1.2. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento frim fesr 2020 ricerca&sviluppo, in attuazione della l.r.n. 22/2016 e delle d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016 e n. XI/909 del 3 dicembre 2018.	136
--	-----

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

Decreto dirigente struttura 15 maggio 2019 - n. 6809

P.O.R. FSE 2014-2020 Integrazione dei termini di chiusura dell'avviso di cui al d.d.g. n. 2554 del 26 febbraio 2018, ad oggetto: «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità»	209
--	-----

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 55 del 15 maggio 2019
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1603 al n. 1629)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA (Relatore l'assessore Caparini)

1603 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) - 15° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

1604 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, CON RICHIESTA DI ISTANZA DI SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA N. 247/2019 CON LA QUALE IL TAR LOMBARDIA - SEZ. DI BRESCIA ACCOGLIE IL RICORSO PROMOSSO PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA PROT. M1.2017.0033197 DEL 7 MARZO 2017 CON LA QUALE SONO STATE ASSEGNATE LE DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DEL PRODOTTO PETROLIFERO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI SABRINA GALLONETTO E MARIA EMILIA MORETTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

1605 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. N. 12511/2016 R.G.N.R. PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. ANTONELLA FORLONI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

1606 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA - MILANO N. 2798/18 CHE HA RESPINTO IL RICORSO RG N. 637/13 PER L'ANNULLAMENTO, FRA L'ALTRO, DELLA DELIBERAZIONE DELLA ASL DI COMO N. 290 DEL 7 MAGGIO 2015 DI RICONOSCIMENTO ACCREDITAMENTO DI POSTI LETTO A COMUNITÀ TERAPEUTICA. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI CATIA GATTO E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (RIF. 134/2019)

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL51 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ESTERNE E CERIMONIALE

1607 - PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RILIEVO REGIONALE PROPOSTE DA SOGGETTI PUBBLICI E NON PROFIT NEL MESE DI GIUGNO 2019

DIREZIONE GENERALE G WELFARE

(Relatore l'assessore Gallera)

G163 - PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO

1608 - RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 13 DICEMBRE 2018 (REP. ATTI 225/CSR) CONCERNENTE LO «SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI PER USO DI LABORATORIO E PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO»

1609 - RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2022 TRA REGIONE TOSCANA E REGIONE LOMBARDIA IN MATERIA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

(Relatore l'assessore Piani)

J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

1610 - OSSERVATORIO PER L'ATTUAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO PREVISTO CON L.R. 27 MARZO 2017, N. 10: AGGIORNAMENTO COMPONENTI - MODIFICA D.G.R. N. 1539 DEL 15 APRILE 2019

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA

(Relatore l'assessore Galli)

L151 - PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE CULTURALE

1611 - CONFERMA O REVOCA DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE AGLI ECOMUSEI LOMBARDI A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DEI RELATIVI ESITI DI CUI ALLE D.G.R. N. X/7891 DEL 26 FEBBRAIO 2018 E N. XI/ 822 DEL 19 NOVEMBRE 2018

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M150 - PARCHI, AREE PROTETTE E CONSORZI DI BONIFICA

1612 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ECOSISTEMICI E DEI PARAMETRI GESTIONALI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 2016, N. 28 «RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA LOMBARDO DI GESTIONE E TUTELA DELLE AREE REGIONALI PROTETTE E DELLE ALTRE FORME DI TUTELA PRESENTI SUL TERRITORIO». MODIFICA DEL PERIMETRO DEGLI A.T.E. DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO E DELL'ADDA NORD, APPROVATO CON D.G.R. 1124/2018

1613 - STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 4, 6, 19 (ART. 22 BIS, L.R. 86/83)

M152 - SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

1614 - MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 5457 DEL 25 LUGLIO 2016 «DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI INDENNIZZI A COMPENSAZIONE DI DANNI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI MISURE FITOSANITARIE PER ANOPLOPHORA CHINENSIS, ANOPLOPHORA GLABRIPPENNIS, AROMIA BUNGI, POPILLIA JAPONICA E ERWINIA AMYLOVORA, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA L.R. 31/2008»

1615 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA «PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE ED UNITARIA DELLA PESCA E PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO DEL LAGO DI GARDA» TRA REGIONE LOMBARDIA, REGIONE VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

M153 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

1616 - «MISURE FORESTALI» (L.R. 5 DICEMBRE 2008 N. 31 ARTICOLI 25 E 26) - STANZIAMENTO RISORSE PER GLI ANNI 2019 E 2020

M154 - SVILUPPO, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

1617 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - E SLOW FOOD LOMBARDIA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Mattinzoli)

O151 - SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE, PROMOZIONE E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

1618 - ATTRACT: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA VALORIZZAZIONE DELLE OFFERTE LOCALIZZATIVE CON IL COMUNE DI ROVERBELLA

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S150 - SERVIZI PER LA MOBILITÀ

1619 - PROGRAMMA DI ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE PER GLI ANNI 2017-2032 - INTEGRAZIONE DEL MANDATO ALL'ACQUISTO CONFERITO CON D.G.R. N. X/6932 DEL 24 LUGLIO 2017, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA ED INTEGRATA, E APPROVAZIONE DI UN NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA TRA REGIONE LOMBARDIA E FERROVIENORD

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T153 - ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

1620 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI

DIREZIONE GENERALE U POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITÀ
(Relatore l'assessore Bolognini)

U150 - PROGRAMMAZIONE POLITICHE D'INCLUSIONE

1621 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RHO (MI) - (L.R. 16/2016 E S.M.I. - TITOLO III - CAPO II - ARTT. 28 - 29 - 30)

1622 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE ALTERNATIVA ALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DESTINATO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SANTA BRIGIDA (BG) - (L.R. 16/2016 E S.M.I. - TITOLO III - CAPO II - ARTT. 28 E 31)

U151 - RIGENERAZIONE URBANA, HOUSING SOCIALE E SVILUPPO DELL'OFFERTA ABITATIVA

1623 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED A.L.E.R. VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 36 ALLOGGI DA DESTINARE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI NEL COMUNE DI COMO, VIA DI VITTORIO-VIA CECILIO

DIREZIONE GENERALE Y SICUREZZA

(Relatore l'assessore De Corato)

Y150 - SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE

1624 - SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, NELLA CITTÀ DI COMO, DI INTERVENTI INTEGRATI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, IN OCCASIONE DEI CONCOMITANTI EVENTI, IN DATA 26 MAGGIO 2019, DELL'ARRIVO DELLA 15^ TAPPA DEL GIRO D'ITALIA, DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E DALLA MANIFESTAZIONE «CONCORSO DI ELEGANZA VILLA D'ESTE»

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

(Relatore l'assessore Foroni)

Z150 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

1625 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE AREE ASSOGGETTATE A TUTELA CON D.G.R. NR. 62221/1994 - AMBITO DEL NAVIGLIO GRANDE E PAVESE (ART. 136 C. 1 LETT. C) E D), D.LGS. N. 42/2004) IN COMUNE DI MILANO

Z151 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

1626 - COMUNE DI BINAGO (CO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/05)

1627 - COMUNE DI CIVO (SO) - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z153 - PREVENZIONE RISCHI NATURALI E RISORSE IDRICHE

1628 - ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA CONTRATTO DI FIUME BARDELLO «BARDELLO VIVE» - PRESA D'ATTO DEI CONTENUTI ED ADESIONE

Z154 - PROTEZIONE CIVILE

1629 - CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), AVENTI, TRA LE FINALITÀ STATUTARIE, IL SOSTEGNO AD UN DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTE SUL TERRITORIO REGIONALE - ANNO 2019 (L.R. 11/2017, ART. 2, COMMA 2)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 1630 al n. 1632)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

(Relatore il Presidente Fontana)

AH - AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO

1630 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ARCA S.P.A., ILSPA E LISPA NELL'AMBITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE RIGUARDANTE LE TRE SOCIETÀ IN HOUSE DISPOSTA DALLA L.R. N. 6 DEL 3 APRILE 2019

1631 - IV PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2019

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M153 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

1632 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AI PRELIEVI VENATORI IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA LEGGE N. 157/92. RICHIESTA DI PARERE

D.g.r. 15 maggio 2019 - n. XI/1614

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 5457 del 25 luglio 2016 «determinazioni in ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis, Aromia bungii, Popillia japonica e Erwinia amylovora, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 31/2008»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L169 del 10-07-2000;
- la Direttiva 2002/36/CE della Commissione del 29 aprile 2002 recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L 116 del 3-05-2002;
- la Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità GU L 355 del 30-12-2002;
- il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- il regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20 giugno 2017);
- la Decisione di Esecuzione della Commissione:
 - 2012/138/UE del 1 marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster);
 - 2015/893/UE del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Visti:

- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214. «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
- il d.lgs. 9 aprile 2012, n. 84 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;

Richiamati i seguenti decreti di lotta obbligatoria nazionali e regionali che definiscono le misure di lotta contro i principali organismi nocivi da quarantena:

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impe-

dire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana (G.U. serie generale n. 21 del 25 marzo 2013);

- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2017 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;
- Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 10 settembre 1999 n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica (G.U. Serie Generale n.243 del 15 ottobre 1999);
- Decreto 6 luglio 2017 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana;

Viste:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la Delibera della Giunta Regionale n. X / 4216 Seduta del 23 ottobre 2015 piano di lotta contro i coleotteri da quarantena presenti in Regione Lombardia;
- la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016 - n. X/5457 «Determinazioni in Ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora Chinensis*, *Anoplophora Glabripennis*, *Aromia Bungii*, *Popillia Japonica*; *Erwinia Amylovora*, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 31/2008;

Dato atto che:

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» stabilisce all'art. 48 che il Servizio fitosanitario nazionale sia costituito dal Servizio fitosanitario centrale che opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dai Servizi fitosanitari regionali;
- al Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'art. 49 sono stati affidati diversi compiti, come la cura dei rapporti con l'Unione Europea, il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza sull'applicazione delle normative fitosanitarie nel territorio nazionale e la predisposizione dei provvedimenti relativi al recepimento di norme comunitarie in materia fitosanitaria e la determinazione delle linee generali di salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria;
- ai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi dell'art. 50, sono affidate le mansioni relative all'applicazione sul territorio delle normative fitosanitarie e la prescrizione sul territorio di propria competenza di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per impedire o ridurre la diffusione di organismi nocivi, nonché la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di proflassi e di difesa fitosanitaria;
- la Regione Lombardia con L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- ha affidato all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) le mansioni delle attività gestionali sul territorio delle funzioni del servizio fitosanitario regionale (art. 64);
- ha stabilito che «nell'ambito di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi da quarantena o soggetti a interventi di lotta obbligatoria, la Regione può riconoscere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli aiuti, anche per la divulgazione delle tecniche più appropriate di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e di controllo delle malattie» (art. 73);

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ERSAF approvata con d.g.r. n. 1009 del 17 dicembre 2018, sottoscritta tra le parti e inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia in data 09 gennaio 2019 al repertorio n. 12377/RCC, con efficacia a decorrere dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016 - n.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

X/5457 «Determinazioni in Ordine alla concessione di indennizzi a compensazione di danni derivanti dall'applicazione di misure fitosanitarie per *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*; *Erwinia amylovora*, ai sensi dell'art. 73 della l.r. 31/2008» sono state approvate le disposizioni quadro per l'eradicazione e la compensazione dei danni arrecati alle coltivazioni degli organismi nocivi richiamati nel titolo dell'atto;

- è necessario aggiungere alla lista degli organismi nocivi anche la *Meloidogyne graminicola* in quanto è stata rinvenuta nei comuni di Garlasco, Dorno e Tromello nel giugno 2018 e se ne prevede una ulteriore diffusione;
- rappresenta una grave minaccia per la risicoltura nazionale e in particolare quella lombarda considerata l'elevata capacità di determinare ingenti perdite produttive;
- è potenzialmente in grado di ridurre in modo significativo la possibilità di produrre riso in Lombardia;
- per poter procedere all'attivazione delle misure di eradicazione e compensazione dei danni arrecati dalla *Meloidogyne graminicola* è stato necessario procedere alla comunicazione ai sensi dell'art. 9 «Pubblicazione e informazioni» del reg. (UE) n. 702/2014 del presente atto che modifica e integra, con l'introduzione dell'organismo *Meloidogyne graminicola*, la base giuridica del regime SA.45866 (2016/XA) «Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*, *Erwinia amylovora* criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole»;
- per la registrazione del presente atto ai sensi della normativa sugli aiuti di stato è stato necessario come per il regime SA.45866 (2016/XA) fare specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, e in particolare agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali» del regolamento (UE) n. 702/2014;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui ai regolamenti (UE) n. 702/2014 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione dei contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse;

Ritenuto pertanto dal dirigente competente, per le motivazioni sopraesposte, di:

- approvare le modifiche e le integrazioni al «Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*», *Erwinia amylovora*, e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole» allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, consistenti nell'aggiunta della *Meloidogyne graminicola* all'elenco degli organismi nocivi di cui si prevede il sostegno tra le misure fitosanitarie di eradicazione;
- attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali» del regolamento (UE) n. 702/2014 e del nuovo regime Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*», *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola* e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole» esentato ai sensi del reg.(UE) n. 702/2014 col n. SA.53434(2019/XA) «Modifica del regime SA.45866 (2016/XA) dovuta all'aggiunta dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*»;
- demandare a successivo provvedimento del dirigente

competente le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;

Precisato che:

- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, a meno che le stesse imprese non siano divenute in difficoltà a causa dell'insorgere della fitopatia, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
- l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Acquisito, nella seduta del 22 gennaio 2019, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui all'allegato C della D.G.R. n. X/6777 del 30 giugno 2017 e successivi provvedimenti attuativi;

Preso atto che gli eventuali indennizzi avverranno solo sulla base delle disponibilità del bilancio;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e le integrazioni al «Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*», *Erwinia amylovora*, e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole» allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto, consistenti nell'aggiunta della *Meloidogyne graminicola* all'elenco degli organismi nocivi di cui si prevede il sostegno tra le misure fitosanitarie di eradicazione;
2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 26 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali» del regolamento (UE) n. 702/2014 e del nuovo regime Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii* e *Popillia japonica*», *Erwinia amylovora*, *Meloidogyne graminicola* e i criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole» esentato ai sensi del reg.(UE) n. 702/2014 col n. SA.53434(2019/XA) «Modifica del regime SA.45866 (2016/XA) dovuta all'aggiunta dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*»;
3. di demandare a successivo provvedimento del dirigente competente le eventuali definizioni di specifiche tecniche per l'attribuzione del contributo;
4. di stabilire che l'erogazione dei contributi a compensazione dei danni per le fitopatie indicate e accertate venga disposta secondo i criteri contenuti nell'Allegato «A» e in ogni caso sulla base della disponibilità del bilancio regionale;
5. di trasmettere la presente deliberazione ad ERSAF per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL della Regione Lombardia.

Il Segretario
Enrico Gasparini

Allegato A

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. 5457 del 25.07.2016 e al “Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Popillia japonica*, *Meloidogyne graminicola* e *Erwinia amylovora*, criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole, consistente nell’aggiunta dell’organismo nocivo *Meloidogyne graminicola*

Indice

1. Programma di eradicazione
 - Anoplophora chinensis
 - Basi legali
 - Misure fitosanitarie applicate
 - Anoplophora glabripennis
 - Basi legali
 - Misure fitosanitarie applicate
 - Aromia bungii
 - Basi legali
 - Misure fitosanitarie applicate
 - Popillia japonica
 - Basi legali
 - Misure fitosanitarie applicate
 - regolamentazione della movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata
 - regolamentazione della movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata
 - Meloidogyne graminicola
 - Basi legali
 - Misure fitosanitarie applicate
2. Definizione entità del contributo
3. Autorità competente per l’attuazione del piano di eradicazione
4. Determinazioni analitiche
5. Procedura per l’accertamento e la liquidazione del danno derivante dall’applicazione dei piani di eradicazione
 - Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale tramite ERSAF
6. Presentazione delle richieste di aiuto
7. Definizione entità dell’aiuto
8. Durata del piano di eradicazione
9. Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione
10. Limiti divieti e condizioni
11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.
12. Disposizioni specifiche

Premessa

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Gli "invasive alien species" sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, alterando l'ambiente e competendo con le specie locali.

La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti.

Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molti delle "invasive alien species" come organismi nocivi da quarantena vale a dire: qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.

In mancanza dell'applicazione di adeguate misure fitosanitarie per la lotta ai nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde;
- elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;
- incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;
- rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal Servizio fitosanitario regionale al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunte dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali e la legislazione fitosanitaria dell'Unione Europea.

1. Programma di eradicazione

Al fine del soddisfacimento del paragrafo 2 lett. a) e b) dell'art. 26 del reg. (UE) n. 702/2014 si elencano di seguito le azioni comprese nel Programma di eradicazione.

Considerate le possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio lombardo in funzione della loro diffusione, le tipologie produttive della regione ed in particolare i danni che la diffusione di fitopatie da quarantena possono arrecare alle attività vivaistiche, e ai frutteti specializzati al verde pubblico e privato, si ritiene prioritaria la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi:

- *Anoplophora chinensis*;
- *Anoplophora glabripennis*;
- *Erwinia amylovora*
- *Aromia bungii*;
- *Popillia japonica*;
- *Meloidogyne graminicola*

Anoplophora chinensis

Basi legali

- Decisione di Esecuzione della Commissione (2012/138/UE) del 1 marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster)
- Decreto 12 ottobre 2012, Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;
- sostituzione delle piante ospiti con altre piante meno suscettibili;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- monitoraggio intensivo tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti.

Anoplophora glabripennis

Basi legali

Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky).

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;
- sostituzione delle piante ospiti con altre piante meno suscettibili;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- monitoraggio intensivo tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti.

Aromia bungii

Basi legali

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, articolo 16;

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;

Erwinia amylovora

Basi legali

Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 10 settembre 1999 n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica (G.U. Serie Generale n.243 del 15 ottobre 1999);

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- monitoraggio intensivo;
- divieto di movimentazione degli alveari;
- divieto di movimentare al di fuori dalla zona delimitata piante ospiti del batterio;
- divieto di messa a dimora di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;
- divieto di trasporto al di fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;

Definizione entità del contributo

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Nel caso specifico di frutteti il contributo massimo è determinato sulla base dei parametri riportati nella seguente tabella:

<i>Frutteti specializzati</i>	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	10.000,00
Secondo e terzo anno di impianto	15.000,00
Dal 4° al 10° anno	20.000,00
Dal 13° anno	10.000,00

Popillia japonica

Basi legali

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, articolo 16;
- Decreto 6 luglio 2017. Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana

Misure fitosanitarie applicate

- trattamenti insetticidi contro gli adulti e le larve
- posizionamento di un adeguato numero di trappole per la cattura massale degli adulti;
- regolamentazione della movimentazione di piante con terra associata originari della zona infestata
- regolamentazione della movimentazione dei tappeti erbosi originari della zona infestata
- regolamentazione della movimentazione di piante con terra associata e dei tappeti erbosi originari della zona cuscinetto
- Ulteriori misure di contenimento ritenute necessarie per ridurre le popolazioni dell'insetto in areali non produttivi quali: trattamenti insetticidi, trattamenti con mezzi biologici o con sostanze di origine naturale, diserbi, distruzione della vegetazione sulla quale si alimenta l'insetto, rottura di campi sportivi, ecc.

Meloidogyne graminicola

Basi legali

- Decreto 6 luglio 2017 Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana;
- Decreto n. 8039 del 30 maggio 2018 Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield.

Misure fitosanitarie applicate

- Distruzione delle piante ospiti risultate infestate, ad eccezione delle colture in pieno campo prossime alla raccolta;

- Divieto di coltivazione delle piante ospiti nella zona infestata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto 6 luglio 2017;
- Pulizia dei mezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle calzature nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi, assicurando che i lavaggi dei mezzi siano effettuati dirigendo i residui della pulitura verso l'appezzamento infestato;
- Eliminazione periodica delle piante ospiti infestanti;
- Divieto di movimentazione del terreno proveniente dalla zona infestata;
- Sommersione immediata dell'appezzamento, nel caso di infestazione in risaia;
- Mantenimento in stato di sommersione continua almeno dalla primavera all'inverno successivo, nel caso di infestazione in risaia;
- Monitoraggio intensivo annuale, con particolare riguardo alla zona cuscinetto, volto a verificare la presenza dell'organismo specificato nel terreno e nelle piante coltivate, effettuato al momento opportuno, secondo i criteri riportati in allegato II;
- Qualunque altra misura definita dal Servizio fitosanitario regionale che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato;
- Semina e distruzione di piante attrattive.

2. Definizione entità del contributo

L'indennizzo previsto è calcolato considerando, a seconda degli organismi nocivi per i quali sono state imposte le misure fitosanitarie, i seguenti parametri:

1. il più probabile valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie nel caso in cui queste vengono distrutte. In tal caso la valutazione economica viene effettuata comparando i prezzi medi dei listini ufficiali di riferimento (CCIA, listini Associazioni di produttori, ecc) al fine di determinare il più probabile valore di mercato delle piante distrutte e/o la più probabile diminuzione di reddito. Da tale importo sono dedotti i costi per operazioni colturali non sostenute a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie imposte;
2. il più probabile valore di mercato delle produzioni vegetali (es prati permanenti, da vicenda, colture erbacee annuali, produzioni orto-floro-frutticole, ecc) per le quali è riscontrabile una perdita di produzione. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando la percentuale di perdita di produzione per i danni causati dalla presenza dell'organismo nocivo. Il valore delle derrate per le quali è previsto il riconoscimento del danno è rappresentato dal prezzo medio di mercato applicato alle ultime tre annate agrarie. I prezzi di riferimento sono quelli pubblicati nei listini ufficiali delle borse merci. Da tale importo sono dedotti i costi per operazioni colturali non sostenute a causa dell'applicazione delle misure fitosanitarie imposte;
3. i costi colturali aggiuntivi sostenuti per dare esecuzione alle misure fitosanitarie imposte, intesi sia come oneri diretti derivanti dalle misure di lotta (trattamenti insetticidi, trattamenti erbicidi, lavorazioni meccaniche, ecc), che oneri indiretti derivanti dal mantenimento di colture poste in quarantena (es manutenzione, ecc). In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando i prezzi della CCIAA e/o dei contoterzisti per le operazioni colturali interessate;
4. deprezzamento dei vegetali dovuto all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie. In tal caso la valutazione economica viene effettuata considerando il

deprezzamento medio delle specie oggetto di misura fitosanitaria obbligatoria, pari al 15 - 30%/anno del valore di mercato delle piante. La percentuale maggiore è da applicarsi ai vegetali più prossimi alla maturazione commerciale;

L'indennizzo, concesso entro il limite e la disponibilità del bilancio regionale.

L'indennizzo è previsto per una annualità. In casi particolari gravi e motivati ufficialmente dal Servizio fitosanitario può essere prorogato per un massimo di tre annualità.

3. Autorità competente per l'attuazione del piano di eradicazione

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione del presente piano di eradicazione è il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia.

4. Determinazioni analitiche

Le indagini analitiche ufficiali necessarie a determinare la presenza degli organismi nocivi per i quali è previsto il presente piano di eradicazione sono eseguite presso il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale della Lombardia.

5. Procedura per l'accertamento e la liquidazione del danno derivante dall'applicazione dei piani di eradicazione

Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale tramite ERSAF

Il Servizio fitosanitario regionale, per il tramite di ERSAF:

- verifica la presenza dell'organismo nocivo o il pericolo di insorgenza della fitopatia;
- adotta formalmente la misura fitosanitaria ufficiale;
- constata, con la stesura di specifici verbali, l'avvenuta applicazione della misura fitosanitaria;
- provvede a verificare il rispetto delle norme autorizzative e fitosanitarie da parte dell'impresa richiedente;

successivamente alla presentazione della richiesta di indennizzo:

- provvede a verificare, quantificare e liquidare il danno subito dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo "*Definizione entità dell'aiuto*".

ERSAF trasmette mensilmente l'elenco delle domande liquidate alla Direzione Generale Agricoltura.

6. Presentazione delle richieste di aiuto

I soggetti che possono beneficiare di indennizzi a compensazione di danni sono:

- le piccole e medie imprese agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti;

- le imprese agricole che hanno subito perdite economiche derivanti dall'imposizione all'azienda medesima di misure di controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale relative ad *Anoplophora chinensis*, *Anoplophora glabripennis*, *Aromia bungii*, *Meloidogyne graminicola*, *Erwinia amylovora* e *Popillia japonica*;
- le imprese che non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati;
- non sono previsti dal presente regime di aiuto compensazioni ad imprese agricole per danni paesaggistici e/o ambientali causati dagli organismi nocivi oggetto del programma;

Per PMI agricole si intendono le piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Dalla data di attivazione dell'aiuto, le imprese agricole, destinatarie di provvedimenti emanati dall'autorità fitosanitaria, presentano la richiesta di indennizzo, entro 30 giorni dall'applicazione delle misure fitosanitarie stesse, al Servizio fitosanitario regionale presso ERSAF, Via Pola, 12 – 20124 Milano.

L'impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento alla misura fitosanitaria eseguita e deve presentare la sua proposta di quantificazione economica del danno subito con la relativa giustificazione tecnica.

L'invio della richiesta di indennizzo avviene tramite PEC sottoscrivendo elettronicamente la domanda al seguente indirizzo: fitosanitario.ersaf@pec.regione.lombardia.it

7. Definizione entità dell'aiuto

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 100% del valore definito applicando i principi individuati nei capitoli 3 e 12 e in ottemperanza ai principi elencati all'art. 26 del reg (UE) n. 702/2014 con particolare riguardo al par. 13.

Il valore minimo dell'aiuto erogabile a compensazione del danno è pari a:

- 3.000,00 € in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale,
- 1.500,00 € in caso di imposizione di trattamenti adeguati.

Per importi di aiuto inferiori non è concessa alcuna compensazione.

Nel caso di lotta contro le popolazioni larvali di *Popillia japonica* nei prati da foraggio non sono previsti importi minimi al di sotto dei quali non è prevista la compensazione.

8. Durata del piano di eradicazione

Il presente piano è valido per il periodo 2016-2020

9. Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione

Le risorse previste per l'applicazione del piano di eradicazione trovano copertura nel capitolo del bilancio regionale pertinente.

10. Limiti divieti e condizioni

Le attività svolte in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo. In caso di mancato rispetto delle misure fitosanitarie impartite, il contributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l'acconto eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle spese accessorie.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con agevolazioni in "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dall' art. 26 del reg (UE)n. 702/2014.

11. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

- l'art. "1" Campo d'applicazione e nello specifico:
 - il par. 1 lett. a) che dispone che gli aiuti delle categorie contemplate all'art. 26 in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) i)attive nella produzione agricola primaria siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - il par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica: 1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 6 ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà a meno che tali imprese non siano divenute in difficoltà a causa delle fitopatia o attacchi parassitari e possano quindi essere considerati ammissibili gli aiuti indicati all'articolo 26, paragrafi 7, 8, 9, 10, 11;

- il par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- l'art. 2 "definizioni" e nello specifico quelle riguardanti:
 - "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;
 - "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - "impresa in difficoltà": un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "organismi nocivi ai vegetali": organismi nocivi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio;
 - l'art. 3 "condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;
 - l'art. 5 "trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che siano considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.
 - l'art. 6 "effetto incentivazione" e nello specifico:
 - o il par. 2 che dispone che il beneficiario prima dell'avvio dei lavori abbia presentato domanda scritta all'autorità competente e che nella domanda siano indicati: 1) nome e dimensione dell'impresa; 2) descrizione dell'intervento con data di inizio e fine dello stesso; 3) ubicazione dell'intervento e/o attività; 4) elenco dei costi ammissibili; 5) strumento dell'aiuto (sovvenzione diretta) e importo del finanziamento
 - o il par. 5 che dispone che debba essere presunto l'effetto incentivante per aiuti destinati a compensare i costi inerenti all'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 9 e 10;
 - l'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
 - l'art. 8 "Cumulo" che stabilisce che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto

- più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- l'art. 9 "pubblicazione e informazione" che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Lo Stato membro interessato al contempo deve garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;
 - l'art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III del regolamento stesso, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
 - l'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;
 - l'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

12. Disposizioni specifiche

Perché sia possibile erogare gli aiuti in sostegno alle PMI devono essere rispettate le disposizioni specifiche contenute all'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 che dispone: gli aiuti devono essere erogati unicamente: in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e nell'ambito di un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di eradicazione dell'organismo nocivo in questione; o nell'ambito di misure di emergenza imposte dall'autorità competente, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale; o attraverso misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Le presenti disposizioni di prevenzione, eradicazione e ristoro dei danni causati da fitopatie o attacchi parassitari non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi siano a carico del beneficiario.

Gli aiuti verranno versati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.

I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi e le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data. Per entrambe le date farà fede l'accertamento dell'evento effettuato dal servizio fitosanitario regionale.

Le misure di controllo ed eradicazione finanziano in ottemperanza ai paragrafi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 26 del reg. (UE) 702/2014:

- l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e distribuzione di prodotti fitosanitari;
- i costi la distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

L'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione al valore di mercato dei vegetali distrutti a causa dell'organismo nocivo. Il valore di mercato è stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, dell'infestazione da organismi nocivi.

Le imprese divenute in difficoltà a causa della fitopatia o dell'attacco parassitario saranno ammissibili a contributo come stabilito all'art. 1 par. 6 lett. b ii) ovvero potranno ricevere contributi per i costi dovuti all'eradicazione degli organismi nocivi ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 8 (misure di controllo ed eradicazione) e 9 come descritto di seguito;

Inoltre ai sensi del par. 9 dell'art. 26 del reg. (UE) 702/2014 sono ammissibili a indennizzo anche le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta per le misure di emergenza e/o di contenimento.

La concessione del contributo è subordinato all'accertamento da parte del Servizio fitosanitario della presenza degli organismi nocivi specificati nel presente atto al capitolo 5. Dall'importo da attribuire a ciascun beneficiario verranno detratti tutti i costi non direttamente collegati ai danni degli organismi nocivi e che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. Il beneficiario dovrà dichiarare la presenza di tali contributi all'atto di presentazione della domanda.

Inottemperanza al par. 12 dell'art. 26 del reg. (UE) 702/2014 non verrà erogato alcun contributo nel caso sia accertato che la presenza dell'organismo nocivo è stata causata deliberatamente dal beneficiario o è la conseguenza della sua negligenza.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono ammissibile entro il limite del 100 % dei costi ammissibili così come stabilito al par. 13 del reg. (UE) n. 702/2014.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

D.g.r. 15 maggio 2019 - n. XI/1620
Criteri per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
- la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 recante «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;

Visto il Programma Regionale di gestione Rifiuti (P.R.G.R.) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 giugno 2014;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 lettera c quinquies) della l.r. 17/2003 secondo il quale, tra gli obiettivi della legge, vi è «la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto»;

Atteso che il P.R.G.R. ha tra i suoi indirizzi quello di favorire iniziative per la rimozione e raccolta di rifiuti contenenti amianto (paragrafo 17.2.5);

Considerato che con d.g.r. n. 6337 del 13 marzo 2017 e con i successivi d.d.u.o. n. 2949 del 17 marzo 2017 e n. 7112 del 15 giugno 2017 sono stati emanati bandi di finanziamento per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici;

Rilevata l'opportunità di favorire la rimozione del cemento-amianto anche dagli edifici privati;

Ritenuto pertanto di procedere alla concessione ai privati cittadini di contributi una tantum a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto presente in edifici di loro proprietà;

Viste la d.g.r. n. 5500 del 02 agosto 2016, la d.g.r. n. 6000 del 19 dicembre 2016, la d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e la d.g.r. n. 8524 del 13 luglio 2017 relative alla semplificazione dei bandi regionali;

Atteso che gli uffici competenti hanno definito i «Criteri per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati» come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di determinare la dotazione finanziaria complessiva del bando nell'importo di € 1.000.000,00 e che tale spesa debba essere imputata al capitolo di bilancio 13805 «Contributi agli investimenti a famiglie per l'attuazione di programmi ambientali» nell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche l'emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati»;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il risultato atteso 190.Ter.09.03 «Pubblicazione di bandi per il finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati»;

Visti i documenti parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i «Criteri per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati» come da «Scheda tipo» di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli oneri finanziari trovano copertura per l'importo di € 1.000.000,00 al capitolo di bilancio 13805 «Contributi agli investimenti a famiglie per l'attuazione di programmi ambientali» nell'esercizio finanziario 2019;

3. di demandare al dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche l'emanazione del provvedimento di approvazione del «Bando per l'assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati»;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, dando mandato al dirigente competente per la pubblicazione e di sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il segretario
Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI
FINALITÀ	Incentivare la rimozione dei manufatti in cemento-amianto ancora presenti sul territorio regionale
R.A. DEL PRS XI LGS.	190.Ter.09.03 Pubblicazione di bandi per il finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati
SOGGETTI BENEFICIARI	Privati cittadini (persone fisiche, anche associate in "condomini") proprietari di immobili adibiti a destinazione d'uso prevalentemente residenziale e loro pertinenze
SOGGETTI DESTINATARI	-
SOGGETTO GESTORE	-
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari € 1.000.000,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Finanziamento a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 50% dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, con soglia massima del contributo pari a € 15.000,00 per ogni intervento
REGIME DI AIUTO DI STATO	-

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
INTERVENTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Saranno oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di coperture e/o altri manufatti in cemento-amianto oggetto di denuncia all'ATS competente alla data di presentazione della domanda di finanziamento. - Potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno realizzati a seguito dell'approvazione della graduatoria e dell'ottenimento del contributo regionale. - Potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia stato ottenuto altro finanziamento pubblico. - Gli interventi verranno realizzati nei comuni lombardi. - Gli interventi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL da parte dell'Unità Organizzativa competente.
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori di rimozione del cemento-amianto. - Costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. - Oneri della sicurezza relativi all'esecuzione dei lavori. - IVA sulle voci di cui sopra.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Le domande dovranno essere inviate tramite piattaforma informatica https://www.siage.regione.lombardia.it/; - La valutazione delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • quantità del cemento-amianto da rimuovere; • indice di degrado (per le sole coperture) – maggiorazione punteggio; • ricostruzione del manufatto rimosso – maggiorazione punteggio; • sostituzione con pannelli fotovoltaici o solari-termici (per le sole coperture) – maggiorazione punteggio; - Il procedimento di valutazione si concluderà entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo regionale verrà erogato tramite provvedimento del dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche in caso di inclusione dell'intervento in graduatoria tra i progetti finanziabili. Il 100% del contributo assegnato verrà erogato successivamente all'esecuzione dei lavori di progetto e una volta acquisita tutta la documentazione attestante la regolare realizzazione dell'intervento di rimozione e smaltimento del cemento-amianto.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

D.g.r. 15 maggio 2019 - n. XI/1624
Schema di accordo di collaborazione per la realizzazione, nella città di como, di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione «Concorso di eleganza Villa d'Este»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il giorno 26 maggio 2019, il territorio del Comune di Como sarà interessato dalle consultazioni elettorali (nel caso specifico, per il rinnovo del Parlamento europeo), dall'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia (Ivrea - Como) e dalla nota manifestazione «Concorso di eleganza Villa d'Este» nel vicino Comune di Cernobbio, eventi, questi, che implicheranno la sensibile intensificazione del traffico veicolare, in un contesto, peraltro, ad elevata vocazione turistica, come ha rappresentato, su istanza del Comune interessato, il Prefetto di Como, il quale, con nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0010194, agli atti regionali in pari data, prot. n. Y1.2019.0000857, ha chiesto all'Assessore regionale alla «Sicurezza» di intervenire nell'ambito delle proprie politiche di sostegno all'attività operativa delle polizie locali, al fine di permettere, mediante la stipula di apposito accordo di collaborazione, il rafforzamento del servizio di sicurezza stradale e urbana da effettuare in occasione dei suddetti eventi, che richiede un contingente di almeno 90 operatori, a fronte di una disponibilità, da parte della Polizia Locale del Comune di Como, di circa 60 operatori;
- con nota del 18 aprile 2019, prot. n. Y1.2019.0001129, l'Assessore alla Sicurezza, prendendo atto della necessità, evidenziata dal Prefetto di Como nella citata nota del 28 marzo 2019, prot. n. 0010194, di evitare potenziali disservizi correlati a tali manifestazioni, che potrebbero essere di disturbo al libero esercizio del diritto di voto, soprattutto per le utenze anziane e disabili, come emerso in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi presso la stessa Prefettura in data 25 marzo, ha espresso la propria disponibilità ad intervenire, nell'ambito delle previsioni di cui alla l.r. n. 6/2015 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana», proponendo all'approvazione della Giunta regionale un apposito schema di accordo, finalizzato a favorire la partecipazione di operatori di polizia Locale di altri comuni, nonché al riconoscimento, a favore del Comune di Como, di un contributo finanziario per il sostegno degli oneri discendenti dall'impiego del personale messo a disposizione da altri Comandi di polizia locale;
- pertanto, il Comune di Como, con nota del 18 aprile 2019, prot. n. 22581, agli atti della competente Direzione Generale «Sicurezza» in pari data, prot. n. Y1.2019.0001140, ha presentato un Progetto operativo per il rafforzamento del servizio di sicurezza stradale e urbana nella giornata del 26 maggio 2019, da effettuare in occasione degli eventi in precedenza descritti, rappresentando la necessità di impiegare fino a circa n. 90 operatori di polizia locale;

Vista la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»:

- all'art. 1, comma 3, attribuisce alla Regione la promozione del coordinamento tra i servizi di Polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- all'art. 3, comma 1, lett. a), dispone che la Regione promuova la collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- all'art. 5, comma 1, lett. a), prevede che la Regione, tra l'altro, promuova e sostenga, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;
- all'art. 5, comma 1, lett. h), prevede, altresì, la promozione della sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture, oltre che per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;

Ritenuto di condividere le esigenze prospettate dal Comune di Como e fatte proprie dal Prefetto di Como, connesse alla sicurezza urbana e della viabilità, in occasione della contestuale pluralità di eventi che avranno luogo nella Città di Como il 26 maggio 2019;

Considerato, infatti, che:

- l'intera rete stradale della Città di Como è coinvolta dai suddetti eventi;
- la prossimità alla rete autostradale e alle strade provinciali dei tratti stradali interessati costituirà motivo di congestione del traffico nel corso della giornata del 26 maggio 2019 ed acuirà il pericolo di incidenti;
- la Città di Como si distingue come area ad elevata vocazione turistica, soprattutto nel periodo primaverile/estivo e nelle giornate festive;

Visto il Piano Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, la Missione 3, Programma 2, RA 253 «Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni»;

Valutato, quindi, opportuno:

- attivare sinergie di intervento finalizzate al contenimento dei fenomeni di potenziale disagio ed insicurezza urbana, nonché delle problematiche di natura viabilistica, che potrebbero presentarsi sul territorio del Comune di Como nella giornata del 26 maggio 2019;
- prevedere, in particolare, l'implementazione delle attività di presidio e controllo da parte della polizia locale di Como, anche mediante il supporto di operatori di altri enti che intendessero aderire alla richiesta di intervento, a sostegno del Comando del Comune di Como;
- riconoscere, a favore del Comune di Como, il contributo di € 5.000,00, per il rimborso delle spese che l'Ente sosterrà per il personale aggiuntivo di polizia locale, previsto nel numero di circa 30 operatori, da impiegare a rinforzo del personale effettivo del Comune stesso, per le attività da svolgere, mediante interventi integrati di sicurezza urbana, il più possibile capillari, nella giornata del 26 maggio 2019;

Preso atto che il Comune di Como, con comunicazione elettronica del 9 maggio 2019, agli atti regionali in data 10 maggio 2019, prot. n. Y1.2019.0001300, ha confermato la propria disponibilità alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi della l.r. n. 6/2015, per l'applicazione della misura sopra descritta;

Visto lo schema di accordo, che si condivide nei contenuti, predisposto dalla competente Direzione Generale, disciplinante i termini della collaborazione con il Comune di Como per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione della concomitanza, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione «Concorso di eleganza Villa d'Este» nel vicino Comune di Cernobbio;

Preso atto che la spesa di € 5.000,00 trova imputazione al capitolo 10384 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di sicurezza» del Bilancio 2019;

Visti l'articolo 23 e gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione, rispettivamente, dei provvedimenti amministrativi e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed Enti pubblici e privati;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate:

1. di attivare sinergie di interventi finalizzati al contenimento dei fenomeni di disagio ed insicurezza urbana, nonché delle problematiche di natura viabilistica, che potrebbero interessare il territorio del Comune di Como nella data del 26 maggio 2019, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione «Concorso di eleganza Villa d'Este» nel vicino Comune di Cernobbio;
2. di approvare l'allegato schema di Accordo di collaborazione, comprensivo di allegati A.1, A.1.1 e A.1.2, con validità, dalla data di sottoscrizione, fino al 30 settembre 2019, parte integrante e sostanziale della presente delibe-

razione, disciplinate i termini della collaborazione con il Comune di Como per la realizzazione, nel Comune stesso, di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione «Concorso di eleganza Villa d'Este»;

3. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale «Sicurezza» la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 2.;
4. di dare atto che alla gestione tecnico-contabile ed amministrativa dello stesso accordo provvederà la competente struttura della D.G. «Sicurezza»;
5. di dare atto che Regione Lombardia sosterrà l'accordo di cui al punto 2. con un contributo finanziario pari all'importo complessivo di € 5.000,00, che troverà copertura al capitolo 10384 «Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di sicurezza» del Bilancio 2019;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
7. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto e dei conseguenti atti di spesa ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il segretario
Enrico Gasparini

— • —

Allegato

Schema di:

Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia e delle concomitanti consultazioni elettorali nella Città di Como in data 26 maggio 2019

Tra

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano – 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza, dott. Fabrizio Cristalli

e

il Comune di Como, con sede a Como – 22100, Via Vittorio Emanuele 97, C.F. 80005370137 e Partita IVA 00417480134, nella persona del Sindaco, dott. Mario Landriscina

congiuntamente, anche "le Parti"

PREMESSO che:

- il giorno 26 maggio 2019, il territorio del Comune di Como sarà interessato dalle consultazioni elettorali (nel caso specifico, per il rinnovo del Parlamento europeo), dall'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia (Ivrea – Como) e dalla nota manifestazione "Concorso di eleganza Villa d'Este", eventi, questi, che implicheranno la sensibile intensificazione del traffico veicolare, in un contesto, peraltro, ad elevata vocazione turistica, come ha rappresentato, su istanza del Comune interessato, il Prefetto di Como, il quale, con nota del 28/03/2019, prot. n. 0010194, agli atti regionali in pari data, prot. n. Y1.2019.0000857, ha chiesto all'Assessore regionale alla "Sicurezza" di intervenire nell'ambito delle proprie politiche di sostegno all'attività operativa delle polizie locali, al fine di permettere, mediante la stipula di apposito accordo di collaborazione, il rafforzamento del servizio di sicurezza stradale e urbana da effettuare in occasione dei suddetti eventi, che richiede un contingente di almeno 90 operatori, a fronte di una disponibilità, da parte della Polizia Locale del Comune di Como, di circa 60 operatori;
- con nota del 18 aprile 2019, prot. n. Y1.2019.0001129, l'Assessore alla Sicurezza, prendendo atto della necessità, evidenziata dal Prefetto di Como nella citata nota del 28/03/2019, prot. n. 0010194, di evitare potenziali disservizi correlati a tali manifestazioni, che potrebbero essere di disturbo al libero esercizio del diritto di voto, soprattutto per le utenze anziane e disabili, come emerso in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi presso la stessa Prefettura in data 25 marzo, ha espresso la propria disponibilità ad intervenire, nell'ambito delle previsioni di cui alla l.r. n. 6/2015 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana", proponendo all'approvazione della Giunta regionale un apposito schema di accordo, finalizzato a favorire la partecipazione di operatori di polizia Locale di altri comuni, nonché al riconoscimento, a favore del Comune di Como, di un contributo finanziario per il sostegno degli oneri discendenti dall'impiego del personale messo a disposizione da altri Comandi di polizia locale;
- pertanto, il Comune di Como, con nota del 18 aprile 2019, prot. n. 22581, agli atti regionali in pari data, prot. n. Y1.2019.0001140, ha presentato un Progetto operativo per il rafforzamento del servizio di sicurezza stradale e urbana nella giornata del 26 maggio 2019, da effettuare in occasione degli eventi in precedenza descritti, rappresentando la necessità di impiegare fino a circa n. 90 operatori di polizia locale;

- la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana":
 - all'art. 1, comma 3, attribuisce alla Regione la promozione del coordinamento tra i servizi di Polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
 - all'art. 3, comma 1, lett. a), dispone che la Regione promuova la collaborazione istituzionale con gli Enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
 - all'art. 5, comma 1, lett. a), prevede che la Regione, tra l'altro, promuova e sostenga, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;
 - all'art. 5, comma 1, lett. h), prevede, altresì, la promozione della sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture, oltre che per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
- Regione Lombardia, condividendo le prospettate esigenze connesse alla sicurezza urbana e della viabilità, in occasione della contestuale pluralità di eventi, valuta opportuno:
 - attivare sinergie di intervento finalizzate al contenimento dei fenomeni di potenziale disagio ed insicurezza urbana, nonché delle problematiche di natura viabilistica, che potrebbero presentarsi sul territorio del Comune di Como nella giornata del 26 maggio 2019;
 - prevedere, in particolare, l'implementazione delle attività di presidio e controllo da parte della polizia locale di Como, supportata da operatori di altri enti;
- il Comune di Como, con comunicazione elettronica del 9 maggio 2019, agli atti regionali in data 10 maggio 2019, prot. n. Y1.2019.0001300, ha confermato la propria disponibilità alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi della l.r. n. 6/2015 per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana, con il sostegno finanziario di Regione Lombardia, quantificato in € 5.000,00;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 – Oggetto e finalità

1. Con il presente accordo, le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione, da parte della competente Polizia locale, del Progetto finalizzato all'attuazione di interventi in materia di sicurezza urbana e stradale, da effettuare nella Città di Como, in quanto area interessata, nella giornata del 26 maggio 2019, dai concomitanti eventi delle consultazioni elettorali, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia e della manifestazione, nella vicina Città di Cernobbio, del "Concorso di eleganza Villa d'Este", al fine di mitigare i derivanti disagi per la popolazione residente, gestire il regolare svolgimento degli eventi ed assicurare la viabilità veicolare nel territorio cittadino, nonché l'afflusso ed il deflusso dei visitatori della Città di Como.
2. Mediante lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, le Parti intendono assicurare, nella giornata del 26 maggio 2019, sul territorio della Città di Como, il coinvolgimento operativo delle polizie locali in ambito di sicurezza urbana e viabilità, nonché il reciproco supporto tra Polizia Locale e Forze dell'Ordine dello Stato, in conformità alle disposizioni della l.r. 6/2015.

ART. 3 - Ambito Territoriale

1. Il personale di Polizia locale degli enti che aderiranno alla richiesta di intervenire a sostegno del Comando del Comune di Como, opererà, previa comunicazione alla Prefettura, in base alle direttive operative dello stesso Comando di Como, per assicurare il buon andamento della sicurezza urbana e della viabilità, prescindendo, conseguentemente, dai confini territoriali propri dell'Ente da cui dipende e ciò in relazione a tutte le attività necessarie a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 4 - Impegni delle Parti

1. Il Comune di Como si impegna ad attuare, nel corso della giornata del 26 maggio 2019, il Progetto viabilistico straordinario, in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Como. Si impegna, altresì, a fornire supporto logistico e strumentale agli operatori di polizia locale, intervenuti a sostegno del personale appartenente al Comando di polizia locale del Comune di Como, e a coordinare e governare i servizi di polizia locale dalle ore 13,00 alle ore 19,00 della giornata del 26 maggio 2019, nel rispetto della sicurezza e dei tempi di riposo per gli operatori impiegati nella giornata.
2. Regione Lombardia, attraverso la Direzione Generale Sicurezza, garantisce ogni utile supporto, giuridico e tecnico-amministrativo, per la ricerca di personale aggiuntivo presso i Comandi di polizia locale dei Comuni lombardi e per l'individuazione delle modalità di attivazione degli operatori messi a disposizione.

ART. 5 - Aspetti economici

1. Per le finalità del presente accordo, Regione Lombardia mette a disposizione risorse finanziarie pari all'importo massimo complessivo di € 5.000,00.
2. Al Comune di Como verrà riconosciuto un rimborso per le spese sostenute per il personale aggiuntivo di polizia locale, che si prevede in numero di circa 30 operatori, impiegato a rinforzo del personale effettivo del proprio Comando per le attività svolte nella giornata del 26 maggio 2019.
3. Il rimborso a favore del Comune di Como sarà erogato da Regione entro 30 giorni dalla data di invio della rendicontazione di cui all'art. 6, sulla base della quota straordinaria oraria riconosciuta agli operatori di polizia locale, così come prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comprensivo degli oneri riflessi a carico degli enti locali coinvolti, ai quali è, comunque, demandato l'onere del rispetto del Patto di stabilità previsto dalla vigente legge finanziaria.

ART. 6 - Rendicontazione

1. Il Comune di Como dovrà rendicontare le spese complessivamente sostenute per la realizzazione degli interventi previsti dal presente accordo entro il 30 giugno 2019.
2. La rendicontazione dovrà essere effettuata mediante la produzione di una relazione amministrativa contenente la descrizione delle modalità di realizzazione del progetto ed un prospetto contabile riepilogativo, contenente il costo complessivamente sostenuto. Il prospetto contabile dovrà contenere anche il dettaglio delle ore effettuate e l'indicazione della categoria di ogni operatore che ha preso parte al servizio di supporto.

ART. 7 - Nomina dei responsabili operativi dell'accordo

1. Le Parti designano, quali responsabili dell'attuazione del presente accordo:

Per Regione Lombardia:

- il Dirigente della U.O. Sicurezza Urbana Integrata e Polizia Locale della Direzione Generale "Sicurezza";

Per il Comune di Como:
- il Comandante di Polizia Locale.

ART. 8 - Durata dell'accordo

La durata del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 30 settembre 2019.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, individua il Comune di Como, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare, in quanto lo stesso presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.
3. L'allegato A.1 al presente accordo, comprensivo di Allegati A.1.1 e A.1.2, approvato dalla D.G.R. n. 812 del 19/11/2018, riporta l'atto di nomina del Comune di Como a responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e dell'art. 2-*quaterdecies* del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

ART. 10 – Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione che dovessero insorgere tra Regione e Comune di Como, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.
2. A tale scopo, qualora il Comune di Como abbia pretese da far valere, notificherà domanda a Regione, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà di Regione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Milano, lì _____

Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza

Per il Comune di Como: il Sindaco

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A.1

SCHEMA di:

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016 E DELL'ART. 2 – QUATERDECIES DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101)

Tra

- **Regione Lombardia**, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente delegato, dott. [...], nato il [...] a [...], domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della delega conferita con nota prot. n. Y1.2018.0007267 del 09/11/2018, a firma del Direttore delegato dal Titolare di Regione Lombardia al trattamento dei dati personali;

E

- **Il Comune di Como**, codice fiscale n [...], con sede [...], via [...], nella persona del legale rappresentante pro tempore, [...], nato il [...] a [...], domiciliato per la carica presso la sede di [...];

di seguito ciascuna indicate, individualmente "la Parte" e collettivamente "le Parti".

Premesso che

- a) è stato sottoscritto l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, nella persona del Direttore Generale della D.G. Sicurezza, e il Comune di Como, per la realizzazione, nella Città di Como, di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione "Concorso di eleganza Villa d'Este", di cui il presente atto costituisce allegato (art. 9 dell'accordo);
- b) REGIONE LOMBARDIA è Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679;
- c) REGIONE LOMBARDIA, in qualità di Titolare del trattamento, individua il Comune di Como come Responsabile del Trattamento, in quanto lo stesso presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati;

d) per l'esecuzione dell'accordo di collaborazione con il Comune di Como, tratterà i dati per cui Regione Lombardia è titolare.

Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **Per “Legge Applicabile” o “Normativa privacy”:** Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità “GDPR”), il D. Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N° 101 del 10 agosto 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
- **Per Trattamento:** si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione,
- **Per “Dati Personali”:** si intendono tutte le informazioni così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile del trattamento tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi previsti dall'accordo di collaborazione di cui alla precedente lettera a).
- **Per “Servizi”:** si intendono i Servizi oggetto dell'accordo di collaborazione di cui alla precedente lettera a), nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati.
- **Per “Responsabile del Trattamento”:** si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
- **Per “Sub-Responsabile”:** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia eventualmente affidato parte della prestazione oggetto dell'accordo di collaborazione di cui alla precedente lettera a), e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all'art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.
- **Per “Misure di Sicurezza”:** si intendono le misure di sicurezza di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso;

REGIONE LOMBARDIA

1. NOMINA

Il Comune di Como, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali, è nominato da REGIONE LOMBARDIA quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e le banche dati di cui all'Allegato A.1.1 del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Comune di Como tratterà i dati personali di cui è titolare REGIONE LOMBARDIA, di cui all'accordo di collaborazione per la realizzazione, nella città di Como, di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione "Concorso di eleganza Villa d'Este", secondo quanto stabilito dallo stesso e dall'allegato A.1.1.

2. DURATA

Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e rimarrà in vigore fino alla scadenza dell'accordo.

3. MODALITA' E ISTRUZIONI

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA al Comune di Como sono specificatamente indicate e declinate nell'Allegato A.1.2, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

4. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.

5. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

1) **Il Comune di Como**, in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'accordo di collaborazione, per la realizzazione, nella città di Como, di interventi integrati in materia di sicurezza urbana, in occasione dei concomitanti eventi, in data 26 maggio 2019, dell'arrivo della 15^a tappa del Giro d'Italia, delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione "Concorso di eleganza Villa d'Este", ha la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nello stesso, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione dell'accordo stesso. Ai sensi dell'art. 28, c.2, del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti del Comune di Como, Responsabile del trattamento per le attività summenzionate.

Il Comune di Como, in sede di individuazione di ulteriori Sub-Responsabili, è tenuto ad informare preventivamente REGIONE LOMBARDIA, al fine di consentire alla stessa REGIONE LOMBARDIA, come previsto dall'art. 28, c.2, summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune di Como, decorso il quale quest'ultimo potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del Comune di Como è possibile a condizione che, ai sensi dell'art. 9 dell'accordo più volte citato, su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

Il Comune di Como rimane comunque responsabile nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del Sub-Responsabile del trattamento.

Il Comune di Como si impegna a comunicare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Sub-Responsabili.

6. VIGILANZA

Come previsto dall'art. 28, par. 3, del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA, che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto

necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Allegati:

Allegato A.1.1. - Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità di REGIONE LOMBARDIA

Allegato A.1.2 - Istruzioni sul trattamento dei dati personali impartite da REGIONE LOMBARDIA

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELEGATO

PER il Comune di Como
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Autorizzazione generale alla nomina di Sub Responsabili

Secondo quanto previsto e definito al punto 5 del presente atto di nomina, REGIONE LOMBARDIA delega e conferisce generale autorizzazione al Comune di Como in ordine alla nomina di eventuali Sub-Responsabili intervenienti nel trattamento dei dati.

PER REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELEGATO

PER il Comune di Como
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO A.1.1

ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DI **REGIONE LOMBARDIA** IN CARICO AL COMUNE DI COMO, IN QUALITÀ' DI **RESPONSABILE** DEL TRATTAMENTO DATI

Id.	Trattamento	Finalità del trattamento	Descrizione	Tipo di dati trattati	Modalità di trattamento	Categorie di Interessati	Durata incarico
1	Sostegno finanziario al Comune di Como per la realizzazione, nell'ambito di un accordo di collaborazione ai sensi della l.r. 6/2015, di interventi in materia di sicurezza urbana e stradale ad opera da parte della Polizia locale del Comune nella Città di Como, il cui territorio sarà interessato, nella giornata del 26 maggio 2019, dai concomitanti eventi dell'arrivo della 15^ tappa del Giro d'Italia, e delle consultazioni elettorali e dalla manifestazione "Concorso di eleganza Villa d'Este" nel vicino Comune di Cernobbio, per al fine di mitigare i disagi per la popolazione residente, gestire il regolare svolgimento degli eventi ed assicurare la viabilità veicolare nel territorio cittadino e l'afflusso ed il deflusso dei visitatori della Città di Como.	Istituzionale	Dati riferibili a persone fisiche - operatori di polizia locale - che realizzeranno le attività previste dall'accordo di collaborazione	Comuni	Cartaceo / supporto informatico	Comuni	Dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione fino al 30 settembre 2019

La tabella riporta integralmente i trattamenti di dati personali legati alle attività oggetto della presente nomina.

Ulteriori ed eventuali trattamenti di dati personali sottoposti al medesimo Responsabile del trattamento, nominato mediante il presente atto, saranno oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento, e/o opportunamente richiamati nei contenuti specifici degli accordi contrattuali successivi intervenuti tra il Titolare ed il Responsabile nominato.

ALLEGATO A.1.2

ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI REGIONE LOMBARDIA

IMPARTITE DA **REGIONE LOMBARDIA** AL COMUNE DI COMO, IN QUALITÀ DI **RESPONSABILE** PER I TRATTAMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO A.1.1

Il Responsabile dei trattamenti individuati è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa Privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, richiamato nell'Allegato 1 alla presente, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte di Regione Lombardia, Titolare del trattamento. In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite da quest'ultimo, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il Responsabile, in ogni caso, venuto a conoscenza di una specifica violazione dei dati personali, sarà tenuto a comunicare al Titolare, ai sensi dell'art. 33, par. 2, Reg. UE 2016/679, senza ingiustificato ritardo, tali violazioni, eventualmente intervenute durante la vigenza della presente nomina, secondo le modalità e procedure che verranno opportunamente definite con apposito atto. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, il Responsabile del trattamento collaborerà attivamente con il Titolare del trattamento per la corretta gestione della comunicazione delle violazioni summenzionate.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti incaricati al trattamento che agiscono sotto la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);

- 2) impartire ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti incaricati autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto incaricato autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'Incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto incaricato autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri Incaricati, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'Incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti deputati alla loro custodia;
- 11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;

- 13)** assicurare che nel caso di Operatori telefonici, Incaricati del trattamento, questi, nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività, si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- 14)** redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e s.m.i.;
- 15)** installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque ogni sei mesi ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16)** provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo non superiore a sei mesi, dei programmi utilizzati o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17)** prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1, del Reg. UE 2016/679, il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:

- a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
 - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, sia essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
 - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti incaricati autorizzati al trattamento;
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati sensibili su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'interessato, ovvero che la memorizzazione dei dati sensibili sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'interessato;
 - 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

Nel caso in cui il Responsabile riceva da parte dell'interessato una istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto ad **inoltrarla prontamente al Titolare**, in quanto individuato quale soggetto tenuto alla evasione della stessa.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti e i documenti con dati personali, individuando per iscritto i soggetti incaricati, autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari, dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

E' fatto comunque assoluto divieto, al Responsabile designato, della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del Regolamento UE 2016/679), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy e dal contenuto specifico dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra le Parti, richiamato nell'Allegato A.1.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro dei trattamenti". Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il Responsabile, qualora in ottemperanza all'obbligo di Legge, fosse tenuto ad individuare all'interno della propria organizzazione la figura del "Responsabile per la protezione dei dati personali", quest'ultimo sarà tenuto a svolgere la propria attività in stretta collaborazione con il Titolare.

Il Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'Atto di nomina.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

D.g.r. 15 maggio 2019 - n. XI/1629
Criteri e modalità di assegnazione di contributi a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), aventi, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale - anno 2019 (l.r. 11/2017, art. 2, comma 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 marzo 2017, n. 11 «Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», che dispone:

- all'articolo 2:
 - comma 1: l'istituzione, con atto di Giunta, dell'Elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale, definendone modalità e criteri d'iscrizione;
 - comma 2: che la Regione, al fine di migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, predispone appositi bandi, atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, la partecipazione ai quali è riservata ai soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1;
 - comma 3: che i contributi di cui al comma 2 sono assegnati valutando le priorità nella dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecniche, indicate, su base provinciale, dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, previo accordo con il Ministero dell'Interno, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari;
- all'articolo 3:
 - comma 1: che Regione Lombardia contribuisce finanziariamente, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - comma 2: che La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, soggetto formatore, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari, valuta le priorità dei processi formativi da attuare, per consentire l'uniforme operatività sul territorio regionale;

Richiamate le deliberazioni:

- n. X/6998 del 31 luglio 2017, che ha istituito l'elenco regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), in applicazione dell'art. 2, comma 1, della l.r. 11/2017, definendo, altresì, le modalità e i criteri d'iscrizione;
- n. X/7091 del 18 settembre 2017, di approvazione dello schema di accordo quadro con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e con la Prefettura di Milano, sottoscritto da Regione Lombardia, dalla Direzione Regionale Vigili del fuoco della Lombardia e dalla Prefettura di Milano in data 3 ottobre 2017, ai sensi della l.r. 11/2017, ed inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti della Giunta regionale in data 18 ottobre 2017 al n. 11992/RCC;

Atteso che il citato Accordo quadro prevede, all'art. 3 «Predisposizione dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche», quale impegno della Direzione Regionale Vigili del fuoco della Lombardia, la messa a disposizione del proprio *know how* per la definizione dei criteri dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, che saranno concertati e definiti tenendo conto delle priorità nella dislocazione territoriale degli stessi, indicate su base provinciale;

Vista la nota prot. Dipvvf. DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0011544 del 11 aprile 2019, con la quale la Direzione Regionale Vigili del fuoco della Lombardia, a seguito di ricognizione effettuata sul territorio, ha comunicato alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia il fabbisogno prioritario rilevato presso i Distaccamenti Volontari dei Vigili del Fuoco, indispensabile per lo svolgimento delle mansioni loro attribuite e per garantire risposte celeri in caso di emergenza;

Visto l'art. 4 (Norma finanziaria) della l.r. 11/2017, che autorizza la spesa di € 949.216,44 a valere sul Bilancio 2019, per l'erogazione di contributi destinati al potenziamento delle dotazioni tecniche dei vigili del fuoco volontari (comma 1);

Preso atto che la spesa di € 949.216,44, per il finanziamento della misura in questione, trova copertura al capitolo 11985 «Assegnazione di contributi ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamento delle dotazioni tecnico - strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» del Bilancio 2019;

Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate nemmeno indirettamente attività economiche eventualmente svolte da ONLUS o da APS beneficiarie delle risorse stanziata dalla l.r. 11/2017, in quanto sono perseguite finalità di interesse pubblico e sociale volte a sostenere l'attività dei Distaccamenti Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale, mediante l'implementazione delle dotazioni tecniche necessarie per l'espletamento delle mansioni loro attribuite; trattasi, comunque, del finanziamento di beni destinati ad un bacino di utenza locale, da utilizzarsi sul territorio da parte dei Volontari dei suddetti Distaccamenti;

Ritenuto, quindi, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/2017, di approvare la misura finalizzata all'assegnazione, nella corrente annualità 2019, di contributi alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle associazioni di promozione sociale (APS), regolarmente iscritte nell'elenco regionale di cui alla citata D.G.R. n. 6998/2017, che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno a un Distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale, per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per lo svolgimento delle mansioni attribuite, come descritta nella scheda predisposta dalla competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento si configura quale atto che determina criteri di concessione di contributi;

Ritenuto di demandare alla stessa Direzione Generale l'emanazione del bando e l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione alla presente misura, nel rispetto, relativamente agli atti di spesa, degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Atteso che le disposizioni di cui al D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017, obbligano le Regioni a statuto ordinario, che effettuano, nell'anno 2019, investimenti nuovi e aggiuntivi, ad assicurare l'esigibilità dei relativi impegni di spesa nella medesima annualità;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 e, in particolare, Missione 11 - Soccorso Civile - Risultato Atteso TER.11.01.176 «Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di protezione civile e sostegno a distaccamenti dei vigili del fuoco volontari» - L.R. 11/2017. 2 «Potenziamento delle dotazioni del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare la misura descritta nella scheda allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che descrive la misura finalizzata all'assegnazione, nella corrente annualità 2019, di contributi a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle Associazioni di promozione sociale (APS), che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (l.r. 11/2017, art. 2);
2. di dare atto che le risorse per l'attuazione della misura di cui al punto 1., pari all'importo complessivo di € 949.216,44, trovano copertura al capitolo 11985 «Assegnazione di contributi ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamento delle dotazioni tecnico - strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» del Bilancio 2019;
3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 il presente atto determina criteri di concessione di contributi;

4. di demandare alla competente Direzione Generale l'emanazione del bando e l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione alla presente misura, nel rispetto, relativamente agli atti di spesa degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Il segretario
Enrico Gasparini

— • —

Allegato

TITOLO	CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS) E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), AVENTI, TRA LE FINALITÀ STATUTARIE, IL SOSTEGNO AD UN DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PRESENTE SUL TERRITORIO REGIONALE – ANNO 2019 (L.R. 11/2017, ART. 2, COMMA 2)
FINALITÀ	Miglioramento delle condizioni operative del personale dei Distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco attraverso la messa a disposizione di risorse per l'acquisto di mezzi e dotazioni tecniche, indispensabili per lo svolgimento delle mansioni attribuite. La misura è attuativa della l.r. 11/2017.
R.A. DEL PRS XI LGS.	Missione 11 – Soccorso Civile - Risultato Atteso TER.11.01.176 "Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di protezione civile e sostegno a distaccamenti dei vigili del fuoco volontari" – L.R._11_2017. 2 "Potenziamento delle dotazioni del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";
SOGGETTI BENEFICIARI	Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e Associazioni di promozione sociale (APS) che abbiano, tra le finalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco presente sul territorio regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale istituito con D.G.R. n. X/6998 del 31/07/2017, in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sede legale e operativa nel territorio di Regione Lombardia; ▪ finalità statutarie rivolte al sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco; ▪ scopi statutari ricadenti nel disposto di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"; ▪ assenza di fini di lucro; ▪ democraticità della struttura; ▪ elettività e gratuità delle cariche associative; ▪ gratuità delle prestazioni degli aderenti; ▪ criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; ▪ obblighi e diritti degli aderenti; ▪ obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione nonché le modalità di approvazione dello stesso atto da parte dell'assemblea; ▪ clausola di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione.
SOGGETTI DESTINATARI	Distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio regionale, sostenuti dai soggetti beneficiari.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La disponibilità finanziaria complessiva di € 949.216,44 trova copertura al capitolo 11985 "Assegnazione di contributi ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ad Associazioni di promozione sociale (APS) per il potenziamento delle dotazioni tecnico – strumentali a supporto delle attività dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" del Bilancio 2019.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali – Spese d'investimento in conto capitale.

TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 25.000,00 per progetto.
REGIME DI AIUTI DI STATO	***
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili le spese per l'acquisizione delle dotazioni tecniche appartenenti alle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ radio portatili; ▪ cerca persone; ▪ motoseghe; ▪ termocamere; ▪ motoventilatori; ▪ elettroventilatori; ▪ gruppi da soccorso idraulico; ▪ gruppi da soccorso a batteria; ▪ gruppi pneumatici da sollevamento; ▪ kit puntellamento; ▪ pedana soccorso mezzi pesanti; ▪ motopompe; ▪ elettropompe; ▪ torri fari; ▪ colonna fari trasportabile; ▪ cercafughe; ▪ multigas; ▪ navigatore mezzi di soccorso; ▪ mezzi di soccorso; ▪ sacche per soccorso e autoprotezione (sacca atp/sacca saf1a/sacco tetto/zaino tpss) ▪ autoprotettori con kit completo comprensivo di maschere e bombole d'aria; ▪ compressore - stazione di ricarica portatile per autoprotettori; ▪ lampade portatili; ▪ torce da elmo; ▪ kit attrezzature specifiche per "carro fiamma" (pinza tagliatondini, supporto pistone idraulico, altro); ▪ dispositivi per stabilizzazione/puntellamento veicoli incidentati (kit cunei e blocchi); ▪ protezione da airbag inesplosivo su macchina incidentata; ▪ cassetta/zaino attrezzi per APS (elettro utensili/trapano/avvitatore/seghetto/ /troncatrice/altro); ▪ altra specifica attrezzatura antincendio già in dotazione al CNVVF.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Le domande saranno selezionate tramite procedura valutativa delle domande pervenute.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile – Struttura Gestione delle Emergenze: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.</p> <p>Le domande, per essere ammesse ad istruttoria, dovranno risultare presentate dai soggetti individuati dalla l.r. 11/2017 (art. 2, comma 1) L'ammissione al contributo è limitato all'acquisizione delle dotazioni tecniche individuate alla voce "Spese ammissibili".</p> <p>Il procedimento amministrativo, finalizzato all'attuazione della misura di cui trattasi, si concluderà con l'erogazione del contributo regionale entro il 28 febbraio 2020.</p>

	Entro il 31 luglio 2019, la competente Struttura regionale provvede all'approvazione dell'elenco dei beneficiari del contributo, impegnando la spesa.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	Il finanziamento regionale sarà erogato, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2020, previa verifica positiva delle rendicontazioni, da trasmettere, a cura dei soggetti interessati, entro il 31 dicembre 2019, senza alcuna possibilità di proroga.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura

D.d.s. 14 maggio 2019 - n. 6668

Approvazione dell'invito alla presentazione di progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda - anno 2019.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PATRIMONIO E IMPRESE CULTURALI

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo», in particolare gli artt. 13, 22, 24;

Richiamati:

- la «Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale», Parigi 17 ottobre 2003 - Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
- la legge 27 settembre 2007, n. 167 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)»;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137» e s.m.i.;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. XI/64;
- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5883 «Determinazione in ordine all'attuazione del progetto denominato «Alpfoodway: a cross-disciplinary transnational and participative approach to Alpine food Cultural heritage» - Programma Europeo Interreg Alpine Space - Cooperation Programme 2014-2020»;
- il d.c.r. 23 maggio 2017, n. X/1524 «Programma triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r. 4 marzo 2019, n. XI/1332 «Programma operativo Annuale per la Cultura 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» (a seguito di parere della Commissione Consiliare);
- la d.g.r. 18 marzo 2019, n. XI/1402 «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo. Anno 2019» e in particolare l'allegato A2, che stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali, per progetti e iniziative culturali relativi all'ambito del patrimonio immateriale e della lingua lombarda;

Dato atto che la citata d.g.r. n. XI/1402 del 18 marzo 2019:

- ha approvato i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali, in particolare per l'Ambito «Patrimonio Immateriale e lingua lombarda»;
- ha definito l'ammontare complessivo dei contributi, pari a € 550.000,00 che trovano copertura per il 75% nel bilancio di esercizio dell'anno 2019 e per il 25% nel bilancio di esercizio 2020 e risultano così suddivise:

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 112.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 300.000,00

Bilancio 2020:

Capitolo 5.02.104.12081 per € 37.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

- Linea 1 - € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizione
- Linea 2 - € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e feste tradizionali
- Linea 3 - € 150.000,00 per progetti relativi alla conoscenza della lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali;
- ha demandato ai Dirigenti competenti l'assunzione dei

provvedimenti di attuazione e gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato per effetto del d.lgs. n. 97/2016, nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 2 dello stesso art. 22, nonché quelli in materia di RNA;

Atteso che:

- eventuali risorse residue assegnate a una delle tre linee sopra indicate, non utilizzate, potranno essere destinate alle altre linee, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati;
- in base ai progetti presentati e alla graduatoria finale potranno essere variate le risorse a bilancio tra Istituzioni private e Amministrazioni pubbliche;
- eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno ripartite tra le tre linee, in ragione della qualità dei progetti in graduatoria, nonché della loro dimensione finanziaria;

Valutato

- coerentemente con i criteri di cui alla d.g.r. n. X/7551 del 18 dicembre 2017 «Determinazioni in ordine ai criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018/2020» e con quanto indicato nei capitoli 2.6, 6.3 e 7.2 con particolare riferimento al punto 207 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato (di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01),
- coerentemente con la d.g.r. n. XI/1402 del 18 marzo 2019 «Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo. Anno 2019», che le iniziative relative all'Ambito di intervento «Patrimonio immateriale e lingua lombarda», riconducibile agli artt. 13, 22 e 24» della l.r. n. 25/2016 non sono rilevanti ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato, in quanto l'attività svolta non è economica o non incide nemmeno potenzialmente sugli scambi degli Stati membri;

Ritenuto pertanto di procedere, in attuazione della d.g.r. n. XI/1402 del 18 marzo 2019, all'assegnazione di contributi regionali, tramite la pubblicazione dell'invito pubblico alla presentazione di progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda - Anno 2019, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione del 29 aprile 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, comma 2, della Legge 241/1990;

Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Patrimonio e Imprese Culturali individuate dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

1. di approvare l'invito pubblico alla presentazione di progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda - Anno 2019, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse per la concessione di contributi tramite l'invito pubblico di cui al precedente punto 1 sono complessivamente pari a € 550.000,00 e trovano copertura per il 75% nel bilancio di esercizio dell'anno 2019 e per il 25% nel bilancio di esercizio 2020 e risultano così suddivise:

Bilancio 2019

Capitolo 5.02.104.12081 per € 112.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 300.000,00

Bilancio 2020:

Capitolo 5.02.104.12081 per € 37.500,00

Capitolo 5.02.104.12083 per € 100.000,00

- Linea 1 - € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizione
- Linea 2 - € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e feste tradizionali

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

- Linea 3 - € 150.000,00 per progetti relativi alla conoscenza della lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali;

3. di prevedere che:

- eventuali risorse residue assegnate a una delle tre linee sopra indicate, non utilizzate, potranno essere destinate alle altre linee, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati;
- in base ai progetti presentati e alla graduatoria finale potranno essere variate le risorse a bilancio tra Istituzioni private e Amministrazioni pubbliche;
- eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno ripartite tra le tre linee, in ragione della qualità dei progetti in graduatoria, nonché della loro dimensione finanziaria;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

La dirigente
Benedetta Sevi

— • —

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SALVAGUARDIA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E DELLA
LINGUA LOMBARDA – ANNO 2019**

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

B.2 Progetti finanziabili

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

C1.a Allegati a corredo della domanda

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande – istruttoria formale

C3.c Valutazione delle domande - istruttoria di merito

C3.d Premialità

C3.e Integrazione documentale

C3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C4.a Adempimenti post concessione

C4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

C4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

C4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari

D.2 Decadenze, revoche, rinunce

D.3 Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Scheda informativa

D.10 Diritto di accesso agli atti

D.11 Riepilogo date e termini temporali

D.12 Allegati/informative e istruzioni

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia, attraverso le attività dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale, promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio o presso comunità di cittadini lombardi residenti all'estero, nelle sue diverse forme ed espressioni. Promuove inoltre la rivitalizzazione, la valorizzazione e la diffusione di tutte le varietà locali della lingua lombarda, in quanto significative espressioni del patrimonio culturale immateriale.

Il presente Invito, in attuazione della l.r. 25/2016 - artt. 13 , 22 e 24 è finalizzato a:

- promuovere la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso progetti di ricerca e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva per l'implementazione dell'Inventario del Patrimonio Immateriale Regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.) con priorità per le tematiche relative al gioco tradizionale e al patrimonio alimentare dei territori alpini;
- riconoscere il valore storico e culturale di significative e rilevanti manifestazioni rituali e festive tradizionali;
- promuovere la conoscenza della lingua lombarda in tutte le sue varianti;
- favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale alle nuove generazioni attraverso progetti di ricerca, elaborazione e riuso creativo di materiali documentari;
- favorire il coinvolgimento delle comunità attraverso la loro diretta partecipazione a progetti di salvaguardia del proprio patrimonio.

In coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, promossa dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), per patrimonio culturale immateriale si intende l'insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Si trasmettono di generazione in generazione e sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi, in relazione al loro ambiente e alla loro storia.

La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale in quanto patrimonio "vivente" comporta di garantirne la vitalità e assicurarne la trasmissione, anche attraverso misure di identificazione, ricerca e documentazione, preservazione, protezione, promozione, valorizzazione e trasmissione in particolare attraverso un'educazione formale e informale.

Il Registro delle Eredità Immateriali – R.E.I.L. – è uno degli strumenti che Regione Lombardia ha attivato per identificare singoli elementi significativi del patrimonio culturale immateriale, al fine di salvaguardarli per le future generazioni. Il Registro è coordinato, aggiornato e implementato dall'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) in collaborazione con le comunità e i soggetti pubblici e privati detentori e protagonisti dei beni che vengono identificati.

Con la costituzione del R.E.I.L. la Regione intende superare l'attuale dispersione delle ricerche sul patrimonio immateriale e procedere nella costruzione di un punto di raccolta delle

conoscenze dei beni immateriali lombardi, organizzato con criteri di scientificità, dotato di articolazioni territoriali, aperto alle comunità di pratica territoriale.

Il R.E.I.L. si articola in cinque settori:

- Oralità, dedicato alle tradizioni orali (formalizzate e non), alle modalità espressive, ai registri linguistici, ai valori e alle memorie collettive;
- Arti e Spettacolo, dedicato alle performance artistico-espressive, come la musica, il ballo, il teatro, le arti figurative, fino a comprendere le rappresentazioni tradizionali dello spettacolo di piazza e degli artisti ambulanti;
- Ritualità e Pratiche Sociali, dedicato ai riti religiosi e laici, alle feste, alle pratiche sociali e collettive legate ai cicli della vita e dell'anno e ad altri momenti significativi della vita dei singoli e delle comunità;
- Saperi Naturalistici, dedicato alle pratiche e alle conoscenze legate alla natura e all'universo;
- Saperi Tecnici e Artigianali, dedicato alle tecniche lavorative e ai saperi agricoli e artigianali collegati alla produzione di oggetti duraturi ed effimeri, all'alimentazione, all'allevamento, alla caccia e pesca, ecc.

I beni immateriali individuati, che hanno le caratteristiche per essere inclusi nel R.E.I.L. saranno inseriti nell'Inventario online Intangible Search (www.intangiblesearch.eu) per la loro promozione e diffusione, seguendo le procedure di compilazione che saranno fornite ai soggetti beneficiari del presente invito.

La scheda inventario prevede la compilazione di campi descrittivi del bene, l'identificazione delle persone, dei gruppi e delle comunità che lo riconoscono e lo promuovono, nonché le misure messe in atto per la salvaguardia e trasmissione. L'analisi del bene prevede un corredo multimediale (sonoro e audiovisivo) di supporto, costituito da documentazione d'archivio, storica, contemporanea e di nuova produzione al fine di documentare la sua evoluzione e vitalità nel tempo.

A.2 Riferimenti normativi

- "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale", Parigi 17 ottobre 2003 - Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);
- Legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)";
- D.g.r. 28/11/2016, n. X/5883 "Determinazione in ordine all'attuazione del progetto denominato "Alpfoodway: a cross-disciplinary transnational and partecipative approach to Alpine food Cultural heritage" - Programma Europeo Interreg Alpine Space - Cooperation Programme 2014-2020";
- D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

- L. r. 7/10/2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo", art. 13, art. 22 e art. 24;
- D.c.r. 23/05/2017, n. X/1524 "Programma triennale per la Cultura 2017-2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- D.g.r. 04/03/2019 , n.XI/1332 "Programma operativo Annuale per la Cultura 2019, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo";
- D.g.r. 18/03/2019, n. XI/1402 "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali – L.R. 7 ottobre 20106 n° 25 'Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo.' Anno 2019"

A.3 Soggetti beneficiari

I destinatari dei contributi sono:

- enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
- enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
- istituzioni culturali di interesse regionale, ecomusei riconosciuti, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale.

A.4 Dotazione finanziaria

Per il 2019 le risorse finanziarie regionali ammontano complessivamente a **€ 550.000,00** (D.g.r. 18/03/2019, n. XI/1402) salvo eventuali successive integrazioni di risorse stanziare sul bilancio degli esercizi finanziari 2019 e 2020, così suddivise nelle tre linee di intervento:

- Linea 1 - € 250.000,00 per progetti di salvaguardia, con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale;
- Linea 2 - € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e festive tradizionali;
- Linea 3 - € 150.000,00 per progetti relativi alla conoscenza della lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali.

Eventuali risorse residue assegnate a una delle tre linee sopra indicate, non utilizzate, potranno essere destinate alle altre linee, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati. In base ai progetti presentati e alla graduatoria finale potranno essere variate le risorse a bilancio tra Istituzioni private e Amministrazioni pubbliche.

Eventuali, ulteriori risorse che si rendessero disponibili saranno ripartite tra le tre linee.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto concesso a fronte del rispetto della soglia minima di costo del progetto e della quota minima di cofinanziamento. Ciascun Ente potrà presentare non più di un progetto sul presente Bando.

I contributi di cui al presente invito non ricadono nella categoria degli aiuti di Stato, in quanto le attività previste, destinate alle comunità locali, non hanno rilevanza economica e/o non incidono sugli scambi degli Stati Membri della U.E.

B.2 Progetti finanziabili

1. Progetti di ricerca, studio e produzione di documentazione fotografica e/o audiovisiva attinenti elementi significativi del patrimonio culturale immateriale e della lingua lombarda nelle sue varianti;
2. progetti per l'organizzazione, la valorizzazione e la promozione di eventi rituali e festivi tradizionali;
3. progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza della lingua lombarda e delle sue varianti;
4. progetti di salvaguardia partecipata con il coinvolgimento delle comunità locali.

I progetti presentati dovranno avere le seguenti caratteristiche generali:

- riguardare beni che abbiano rilevanza per l'area lombarda;
- riguardare beni nell'ambito delle categorie e delle tematiche indicate, tuttora praticati "viventi", o presenti nella memoria storica delle comunità,
- specificare la tipologia dei prodotti di comunicazione, qualora previsti.

Per i progetti di ricerca:

- specificare se i beni oggetto della ricerca sono individuati nel contesto territoriale di riferimento attraverso la raccolta di testimonianze e la produzione di documentazione ex novo e/o attraverso la ricerca di documentazione preesistente;
- precisare la metodologia di ricerca adottata e l'indicazione anche tecnica della documentazione prodotta (registrazioni audio, immagini fotografiche, appunti etnografici, riprese audiovisuali) o della documentazione che si intende utilizzare (es. fondi, raccolte locali, album di famiglia, singoli documenti, ecc.). La documentazione prodotta ex novo dovrà essere corredata da un diario di ricerca e dalle specifiche liberatorie (secondo quanto previsto dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 - G.U. del 16.07.1941 n. 16 e successive modifiche, che regola "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio");
- adottare gli standard regionali per la produzione ex novo di documentazione fotografica sonora e multimediale (file digitali RAW o TIFF per la documentazione fotografica, file nativi della videocamera in alta risoluzione, file audio in formato WAV).

In relazione a quanto previsto dagli strumenti di programmazione triennale e annuale sono individuate le seguenti linee e risorse finanziarie:

- **Linea 1. - Progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale**

I progetti di salvaguardia possono riferirsi a uno o più elementi del patrimonio immateriale riguardanti le cinque categorie in cui si articola l'inventario del patrimonio immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L.: Oralità; Arti e Spettacolo; Ritualità e Pratiche sociali; Saperi naturalistici; Saperi tecnici e artigianali), con priorità per le tematiche relative al patrimonio alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale.

I progetti possono coinvolgere una o più comunità di pratica, interessare ambiti territoriali diversi, avere consistenza scientifica e natura innovativa.

In particolare rientrano in questa linea d'azione:

- azioni di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che coinvolgano direttamente le comunità di interesse, di pratica o d'azione anche in attività di formazione attiva, di ricerca sul campo e/o di valorizzazione dei beni immateriali o attraverso l'organizzazione di forum tematici o territoriali che possano coinvolgere reti associative, istituti scolastici, operatori culturali e turistici;
- produzione di studi, ricerche e documentazione sonora e/o visiva, acquisizione e digitalizzazione di documentazione storica e familiare;
- redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'inventario online del patrimonio immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
- produzione di documentazione multimediale di qualità.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, saranno inseriti dell'inventario del patrimonio immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu) e dovranno prevedere la compilazione della scheda Inventario per la pubblicazione online.

- **Linea 2. – Progetti relativi a manifestazioni rituali e festive tradizionali**

I progetti possono riguardare la promozione di riti religiosi e laici, feste, pratiche sociali collettive e private legate ai cicli di vita e dell'anno, o ad altri momenti significativi, nelle loro sopravvivenze e/o nelle riproposte contemporanee.

Tali manifestazioni rituali e festive tradizionali devono essere documentate da elementi che comprovino la storicità dell'evento da almeno 50 anni - anche se interrotte per periodi significativi -, la qualità artistica e creativa, la connessione con il territorio e la comunità locale.

In particolare rientrano in questa linea d'azione:

- materiali di ricerca storica e contemporanea relativi ai processi partecipativi delle comunità per l'ideazione, la preparazione e lo svolgimento dell'evento rituale;
- attività di organizzazione e promozione dell'evento rituale, corredati da materiali di ricerca storica e contemporanea;

- produzione di ricerche, studi, documentazione sonora e/o visiva, acquisizione di archivi familiari, documentazione storica;
- produzione di documentazione multimediale di qualità;
- redazione di testi e montaggio di documentazione audiovisiva finalizzati all'implementazione delle schede dell'inventario online del patrimonio immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu - Sezione Lombardia);
- partecipazione a rassegne, eventi culturali o iniziative di interscambio culturale in ambito europeo e internazionale.

I soggetti beneficiari di contributi per l'organizzazione di manifestazioni rituali e festive tradizionali – Linea 2 – devono dimostrarne la titolarità organizzativa e/o amministrativa e contabile al fine di ottenere la concessione dell'eventuale contributo. Il progetto candidato, o singole attività previste, non potranno essere cofinanziati su altri bandi regionali o nazionali.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, saranno inseriti nell'inventario del patrimonio immateriale regionale (Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia - R.E.I.L. www.intangiblesearch.eu) e dovranno prevedere la compilazione della scheda inventario per la pubblicazione online.

• **Linea 3. – Progetti relativi alla conoscenza della lingua lombarda attraverso le sue varietà locali**

I progetti devono riguardare la valorizzazione del patrimonio linguistico lombardo, che si esprime nella grande varietà delle singole voci locali, quale elemento costitutivo del patrimonio culturale e componente essenziale dell'identità sociale e storica regionale.

I progetti possono favorirne la conoscenza attraverso:

- produzione di ricerche, studi, documentazione contemporanea e storica, con priorità riferite a: lessici legati al patrimonio alimentare, lessici legati ai saperi tecnici e produttivi, toponomastica geo-referenziata e creazione di inventari di toponimi.

I progetti che otterranno il contributo, se ritenuti idonei, potranno contribuire alla elaborazione di schede lessicali da inserire nel database dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS).

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

La dimensione finanziaria dei progetti dovrà essere almeno pari a **10.000,00** euro, mentre il contributo concedibile sarà pari ad un massimo di **60.000,00** euro. L'importo complessivo dei singoli progetti potrà superare le dimensioni finanziarie indicate, mentre il contributo concedibile non potrà comunque superare la soglia massima fissata in 60.000,00 euro.

Il soggetto richiedente dovrà garantire un cofinanziamento minimo pari al **25%** del costo totale del progetto; tale cofinanziamento potrà essere garantito da risorse proprie o di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il contributo regionale assegnato potrà risultare inferiore a quanto richiesto e comunque non superiore al **75%** del costo del progetto indicato nella domanda.

Intensità massima del contributo regionale	Importo minimo del progetto	Importo massimo del contributo regionale
75%	€ 10.000	€ 60.000

A copertura del cofinanziamento potranno essere rendicontati i costi del personale dipendente e assimilato. Si considerano ammissibili esclusivamente le spese che risultano coerenti con le attività del progetto. Non saranno ritenute ammissibili le spese relative all'acquisto di beni e attrezzature, ma solo le spese relative all'acquisto di materiali consumabili per l'attività di ricerca, documentazione e di storage. Le spese generali quali, ad esempio, spese amministrative, utenze, ecc., saranno riconosciute nell'importo massimo dell'8% del costo del progetto.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo, ad eccezione delle spese di progettazione e coordinamento, ammissibili a partire dalla data di pubblicazione della D.g.r. del 18/03/2019 n. XI/1402 "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali – L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo. Anno 2019" (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - serie ordinaria, n. 12, del 22 marzo 2019).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere presentate obbligatoriamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandiservirl.it a partire dalle ore 12.00 del 6 giugno 2019 alle ore 12:00 del 28 giugno 2019.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante.

Prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve (se non già registrato):

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Bandi online;
- successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) sul predetto sito;
- attendere la validazione da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione, prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del Sistema informativo Bandi online è ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nel caso di delega alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante, al termine della compilazione on line della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà caricare nel Sistema Informativo l'Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda (Allegato 1)

Al termine della procedura il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla digitalmente. *Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).*

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo Bandi online rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Il progetto candidato o singole attività in esso previste non potranno essere cofinanziati su altri bandi regionali, ad esempio ai sensi della l.r. 50/1986 ("Contributi a eventi di rilievo

regionale"), o ai sensi della l.r. 5/2007 (Patrocinio o contributo del Consiglio Regionale); non potranno altresì essere cofinanziati da altri bandi comunitari/nazionali o comunque pubblici.

C1.a Allegati a corredo della domanda

La proposta progettuale deve essere caricata sulla piattaforma informatica, compilando i campi predefiniti e allegando i seguenti documenti:

- a. domanda di adesione, secondo il format reso disponibile sulla piattaforma informatica, sottoscritta con firma elettronica del rappresentante legale del proponente, oppure di un delegato munito di poteri di firma ai sensi di legge;
- b. relazione dettagliata di progetto;
- c. budget preventivo di progetto;
- d. CV del referente responsabile del progetto e di eventuali altri soggetti coinvolti.

Solo per i soggetti beneficiari di contributi per l'organizzazione di manifestazioni rituali e festive tradizionali – Linea 2: dichiarazione della titolarità organizzativa e/o amministrativa e contabile della manifestazione per la quale si richiede il contributo.

Dovranno essere allegati, inoltre, i seguenti documenti in formato pdf:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti (sono esclusi gli enti pubblici);
- b. eventuale delega o procura per firma (se non firma il legale rappresentante);
- c. fotocopia carta identità del legale rappresentante.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

I contributi regionali saranno assegnati con procedura valutativa a graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In relazione alle risorse disponibili e alla posizione in graduatoria si determinerà l'elenco dei progetti oggetto di contributo. I progetti potranno risultare:

- ammessi e cofinanziati;
- ammessi, ma non cofinanziati per esaurimento delle risorse disponibili;
- non ammessi, per il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto.

In caso di rinunce, di economie e/o di disponibilità di ulteriori risorse, le somme risultate disponibili potranno essere assegnate ai soggetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

C.3 Istruttoria

C3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande saranno effettuate da un apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari e dal Dirigente pro-tempore della Struttura competente. Il Nucleo di Valutazione potrà richiedere ulteriori approfondimenti e/o integrazioni documentali. **L'istruttoria delle domande pervenute sarà terminata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.** Conclusa l'istruttoria, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti.

C3.b Verifica di ammissibilità delle domande – istruttoria formale

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Saranno considerati ammissibili i progetti dotati delle seguenti caratteristiche:

- appartenenza dell'ente proponente alla categoria dei soggetti che possono presentare la domanda;
- regolarità formale e completezza documentale;
- tempistica e correttezza della procedura online di candidatura;
- rispetto delle soglie finanziarie e della quota di cofinanziamento.

A seguito dell'attività istruttoria, i progetti potranno risultare:

- ammessi all'istruttoria di merito;
- non ammessi all'istruttoria di merito.

C3.c Valutazione delle domande - istruttoria di merito

Ciascun progetto ammesso otterrà un punteggio assegnato in base ai criteri sotto riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE (MAX 80 punti)				
Titolo criterio	Descrizione Criterio di valutazione	Punteggio		Articolazione punteggio
		MIN	MAX	
Coerenza	Coerenza del progetto con gli obiettivi generali, le finalità e le linee di intervento	0	17	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 5 Buono: da 6 a 11 Ottimo: da 12 a 17
	Linea 1 e Linea 3 – Rilevanza e pertinenza rispetto al contesto di riferimento Linea 2 – Rilevanza storico-culturale della manifestazione e attività collaterali di studio e ricerca	0	15	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 5 Buono: da 6 a 10 Ottimo: da 11 a 15
Qualità	Qualità e articolazione del progetto; Chiarezza espositiva	0	7	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 3 a 4 Ottimo: da 5 a 7
	Coerenza del piano di attività agli obiettivi del progetto	0	13	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 4 Buono: da 5 a 8 Ottimo: da 9 a 13
	Congruità e adeguatezza dei costi ai risultati attesi	0	13	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 4 Buono: da 5 a 8 Ottimo: da 9 a 13

Durabilità e trasferibilità dei risultati	Ricadute sui territori interessati e/o in altri territori	0	3	Assente: 0 Presente: da 1 a 3
	Capacità di incrementare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio immateriale	0	2	Assente: 0 Presente: da 1 a 2
Soggetto proponente	Competenza ed esperienza del soggetto proponente in riferimento alla proposta progettuale	0	4	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 3 a 4
	Adeguatezza e rilevanza delle professionalità e dei curricula dei soggetti coinvolti nel progetto	0	4	Scarso: 0 Sufficiente: da 1 a 2 Buono: da 3 a 4
Cofinanziamento	Percentuale di cofinanziamento	0	2	0: = 25% 1: >= 25% e <40% 2: >= 40%

Il punteggio massimo raggiungibile nella fase istruttoria di merito è di 80 punti.

Saranno dichiarati ammissibili al contributo regionale i progetti che raggiungeranno un punteggio non inferiore a 48 punti. Tale valore rappresenta anche il valore minimo per l'attribuzione di eventuali punteggi premiali.

Al punteggio ottenuto in fase istruttoria di merito potranno essere sommati, ai fini della formazione della graduatoria, eventuali punteggi premiali, come specificato al successivo paragrafo C3.

Ad esito delle verifiche istruttorie saranno prodotte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle tre linee di intervento indicate nel presente invito.

C3.d Premialità

Ai fini della formazione delle graduatorie, saranno inoltre applicati, solo alle proposte progettuali che avranno raggiunto il punteggio minimo richiesto dal presente Invito, dei punteggi premiali scelti nell'ambito del seguente elenco di priorità, non necessariamente uguali per tutte le linee:

- progetti presentati da comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui, secondo le procedure previste dalla legge regionale 15/12/2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), ai sensi dell'art. 20, comma 4 della l.r. n.19 del 27/06/2008;
- progetti che incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale e/o nell'esercizio di attività culturali, stimolando lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l'obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione e di rivitalizzazione dei territori e delle comunità;
- progetti che sviluppino iniziative collegate alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci;
- progetti che promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione di beni storico artistici delle persone con disabilità.

CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PREMIALI	PUNTEGGIO MAX
Progetti che incentivino e supportino i giovani nella fruizione del patrimonio culturale	2
Progetti presentati da comuni istituiti a seguito della fusione di due o più comuni contigui	1
Progetti che sviluppino iniziative collegate alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci	1
Progetti che promuovano azioni volte a favorire la partecipazione agli eventi culturali e alla fruizione di beni storico artistici delle persone con disabilità	1

Non è possibile cumulare punteggi premiali riferiti a più di due priorità riportate nell'elenco.

C3.e Integrazione documentale

Il Nucleo di Valutazione – solo se ritenuto necessario al completamento dell'istruttoria – ha la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti e di rideterminare sia l'importo complessivo dei progetti che del finanziamento concesso nel caso in cui il piano finanziario non risulti pertinente e coerente con obiettivi e durata del progetto stesso.

C3.f Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Entro 90 giorni dalla data di chiusura del bando, il Responsabile del procedimento approva con proprio provvedimento le graduatorie dei progetti presentati con riferimento alle tre linee di intervento indicate nel presente Invito. Il provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi. La pubblicazione ha valore di notifica per tutti gli interessati. Ai beneficiari di contributo sarà comunicata formalmente l'assegnazione del contributo proposto.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C4.a Adempimenti post concessione

Entro dieci giorni solari dalla comunicazione di assegnazione del contributo, il beneficiario dovrà inviare una comunicazione formale di accettazione del contributo proposto, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

C4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

I finanziamenti erogati ai sensi del presente Invito sono vincolati alla realizzazione dei progetti per i quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati per altre finalità. Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e/o a progetto ultimato. Si precisa che, in caso di ridimensionamento del contributo richiesto, dovrà essere presentata una rimodulazione del progetto e del relativo budget. In caso di mancato utilizzo o di non rispetto delle norme fissate dal presente Invito, si procederà alla dichiarazione di decadenza dal contributo ed al recupero delle somme già erogate, comprensive degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione, salvo casi adeguatamente documentati e valutati.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo
- saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente.

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dal presente bando sono a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino al 30 aprile 2020, ad eccezione delle spese di progettazione e coordinamento, ammissibili dalla data di pubblicazione della D.g.r. del 18/03/2019 n. XI/1402 "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali - L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo. Anno 2019" (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - serie ordinaria, n. 12, del 22 marzo 2019).

I giustificativi di spesa e i relativi pagamenti non potranno andare oltre la data del 30 aprile 2020. La rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 luglio 2020 esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servirl.it.

La rendicontazione deve riguardare la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, pari alla somma del contributo regionale e del cofinanziamento del soggetto beneficiario. La documentazione di rendiconto dovrà essere presentata secondo modelli predisposti dalla struttura competente e disponibili sulla piattaforma Bandi online.

In particolare dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute, che evidenzii con chiarezza la quota di contributo regionale e la quota di cofinanziamento;
- relazione tecnica a firma del responsabile del progetto, con la descrizione dell'intervento realizzato, i risultati raggiunti, la conformità con il progetto approvato e cofinanziato da Regione Lombardia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R.445/2000. La dichiarazione sostitutiva va sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dal legale rappresentante pro-tempore o da un suo delegato.

Le spese rendicontate dovranno:

- essere congruenti con le voci presentate nella scheda progetto e ritenute ammissibili in fase di attribuzione del contributo;
- essere documentate con regolari fatture o altri documenti di equivalente valore;
- non essere finanziate attraverso altri fondi regionali, comunitari/nazionali o comunque pubblici.

L'I.V.A. è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile dal soggetto.

Con la rendicontazione si dovranno consegnare i materiali realizzati dalla ricerca nel formato originale (girati) e gli eventuali prodotti realizzati su Hd, organizzati in cartelle suddivise per

tipologie di materiali, corredati da un diario di ricerca e dalle specifiche liberatorie (secondo quanto previsto dalla legge n. 633 del 22 aprile 1941 - G.U. del 16.07.1941 n. 16 e successive modifiche, che regola "la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio").

Con la rendicontazione dovrà essere trasmessa (sempre in allegato tramite la piattaforma informativa Bandi online) una copia di tutto il materiale pubblicitario o promozionale realizzato nell'ambito dell'intervento finanziato (dépliant, locandine, brochure, pubblicazioni, documentazione elettronica, ecc.).

C.4.d Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Eventuali varianti e/o aggiornamenti dei costi previsti saranno a totale carico degli enti beneficiari del contributo. Tutte le modifiche progettuali dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1. Obblighi dei soggetti beneficiari

I beneficiari dei contributi, compatibilmente con i tempi di realizzazione del progetto, sono tenuti a:

- concordare i testi di informazione per la stampa e le modalità/tempi di comunicazione pubblica (conferenze stampa, inaugurazioni, presentazioni ecc.), scrivendo agli indirizzi:
comunicazione_culture@regione.lombardia.it
legge25patrimonioimmateriale@regione.lombardia.it;
- evidenziare, su tutti i materiali di comunicazione del progetto (es. comunicati stampa, inserzioni pubblicitarie, inviti, pieghevoli, locandine, manifesti, etc.), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia, riportando il marchio di Regione Lombardia e dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale preceduto dalla dicitura "Con il contributo di"; i marchi e il manuale d'uso saranno inviati a tutti i beneficiari;
- le bozze dei materiali promozionali e di comunicazione devono essere inviate per valutazione e approvazione, prima della stampa o pubblicazione, all' indirizzo e-mail comunicazione_culture@regione.lombardia.it
legge25patrimonioimmateriale@regione.lombardia.it
- apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi, preventivamente concordate con gli uffici regionali, che contengano il marchio regionale e dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia per garantirne la visibilità istituzionale;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

Contatti per gli accordi su modalità, strumenti e materiali di comunicazione:
comunicazione_culture@regione.lombardia.it;
legge25patrimonioimmateriale@regione.lombardia.it

I soggetti beneficiari saranno tenuti a concordare con la Struttura Patrimonio e Imprese culturali – Archivio di Etnografia e Storia Sociale di Regione Lombardia tutte le modalità di comunicazione relative ai prodotti e/o alle iniziative da realizzare.

Tutti i prodotti realizzati e i relativi contenuti saranno in comproprietà con Regione Lombardia e depositati presso l'Archivio di Etnografia e Storia Sociale. Nel caso di utilizzo al di fuori dell'ambito del progetto regionale, dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione all'uso e dovrà in ogni caso essere apposto il marchio di Regione Lombardia e dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale da utilizzarsi su tutto il materiale prodotto per la comunicazione e la promozione del progetto.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore, sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli vincoli previsti dal Bando;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

D.3 Proroghe dei termini

Eventuali proroghe, solo in caso di forza maggiore, saranno valutate dal Nucleo di valutazione.

D.4 Ispezioni e controlli

Possano essere previsti controlli documentali e sul posto.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento dei risultati collegati alle linee di intervento del presente Invito, sono individuati i seguenti indicatori individuati:

AMBITO	INDICATORE
Patrimonio Immateriale e Lingua Lombarda	Percentuale degli investimenti attivati a fronte del finanziamento regionale

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), sarà possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dai soggetti responsabili del presente Invito, che le utilizzeranno in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche in corso d'opera e/o ad attività realizzate. Regione Lombardia si riserva, inoltre, di effettuare controlli in qualsiasi momento, su un campione dei progetti finanziati, anche mediante sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte e il rispetto degli obblighi previsti dall'Invito. A tale fine i beneficiari dei contributi si impegnano a tenere a disposizione di Regione Lombardia – in originale – tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa al progetto cofinanziato per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo.

D.6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Struttura Patrimonio e Imprese culturali – D.G. Autonomia e Cultura.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., su Bandi online (www.bandiservizi.it) e sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Per informazioni e approfondimenti si invita preferibilmente a scrivere all'indirizzo e-mail:

legge25patrimonioimmateriale@regione.lombardia.it

oppure contattare:

Grazia Aldovini 02.67655662

Donatella Biancardi 02.67655807

Maria Agostina Lavagnino 02.67653708

Elisa Piria 02.67653362

LINK UTILI

<http://www.intangiblesearch.eu>

<http://www.aess.regione.lombardia.it/ricerca>

<https://ich.unesco.org/>

Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

D.9 Scheda informativa*

TITOLO	INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E DELLA LINGUA LOMBARDA – ANNO 2019
DI COSA SI TRATTA	IL BANDO SOSTIENE SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO, CHE OPERANO IN AMBITO CULTURALE, CON L'OBIETTIVO DI PROMUOVERE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E DELLA LINGUA LOMBARDA
TIPOLOGIA	Agevolazione
CHI PUÒ PARTECIPARE	<ul style="list-style-type: none"> • enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti ed associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali; • enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro; • istituzioni culturali di interesse regionale, ecomusei riconosciuti, università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale.
RISORSE DISPONIBILI	<p>La dotazione finanziaria ammonta a € 550.000,00 così suddivisa nelle tre linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linea 1 € 250.000,00 per progetti di salvaguardia con priorità per le tematiche relative alla cultura alimentare tradizionale in ambito alpino, macroregionale ed europeo e al gioco tradizionale; • Linea 2 € 150.000,00 per progetti relativi a manifestazioni rituali e festive tradizionali; • Linea 3 € 150.000,00 per progetti relativi alla lingua lombarda, attraverso le sue varietà locali.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 75% delle spese ammissibili. Importo minimo contributo 10.000 €, Importo massimo contributo 60.000 € - Contributo erogato in due tranches: <ul style="list-style-type: none"> • acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo; • saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione da parte della Struttura competente.
DATA DI APERTURA	6 giugno ore 12.00
DATA DI CHIUSURA	28 giugno ore 12.00
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata sulla piattaforma Bandi online www.bandi.servizirl.it Prima di presentare la domanda il soggetto deve essere profilato.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Per la valutazione dei progetti (procedura valutativa comparativa di cui all'art. 5/II del D. Lgs.vo 128/1998),

	Regione Lombardia potrà avvalersi di un Nucleo di Valutazione.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni e approfondimenti si invita preferibilmente a scrivere all'indirizzo e-mail: legge25patrimonioimmateriale@regione.lombardia.it oppure contattare: Grazia Aldovini 02.67655662 Donatella Biancardi 02.67655807 Maria Agostina Lavagnino 02.67653708 Elisa Piria 02.67653362 LINK UTILI - http://www.intangiblesearch.eu - http://www.aess.regione.lombardia.it/ricerca - https://ich.unesco.org/

* La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

D.10 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il "diritto di accesso" consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

La richiesta di accesso dovrà essere "motivata" e inoltrata all'ufficio "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".

Si ricorda che il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria")

La consultazione dei documenti è gratuita.

In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente.

I costi di riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
- per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
- per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
- riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
- riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
- richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito

Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:

- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
- via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.

Per l'inoltro via mail, i costi omnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:

- da 1 a 10 pagine euro 0,50;
- da 11 a 20 pagine euro 0,75;
- da 21 a 40 pagine euro 1,00;
- da 41 a 100 pagine euro 1,50;
- da 101 a 200 pagine euro 2,00;
- da 201 a 400 pagine euro 3,00;
- maggiore di 400 pagine euro 4,00.

I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia - IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale "accesso L. n. 241/1990".

Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espreso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005).

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Invio domande: Dalle ore 12.00 del 6 giugno alle ore 12.00 del 28 giugno 2019.
Istruttoria delle domande: Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande
Erogazione contributi: <ul style="list-style-type: none">• Acconto 75% entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione• Saldo 25% entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione e sua validazione
Rendicontazione: Dal 30 aprile 2020 al 30 luglio 2020.

D.12 Allegati/informative e istruzioni

ALLEGATO 1

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO 'Invito alla
presentazione di progetti di salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale e della Lingua lombarda'

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La
sottoscritto/a _____
 Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro
della società denominata _____
con sede legale nel Comune di _____
Via _____ CAP _____ Prov. _____
tel.: _____ cell. Referente: _____
email _____ CF _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____
indirizzo P.E.C. _____
autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario) _____
in qualità di _____ (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando
_____ quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal
bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal/i delegante/i, scansato in formato pdf ed allegato, con firma digitale del delegato, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

**Dati obbligatori*

ALLEGATO 3

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L'INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE E DELLA LINGUA LOMBARDA PER L'ANNO 2019

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I suoi dati personali (dati anagrafici; nome e cognome, recapito telefonico e email del referente operativo) sono trattati per le finalità strettamente connesse e funzionali al procedimento amministrativo relativo alla valutazione delle domande di concessione di contributo regionale da Voi inviate a Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, potranno essere comunicati a soggetti terzi (LISPA), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

Titolare del trattamento relativamente alla piattaforma informatica Bandi Online è Lombardia Informatica S.p.A con sede in via Taramelli, 26, 20124 Milano.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali da Lei forniti, compatibilmente alla durata del bando, saranno conservati dalla Direzione Autonomia e Cultura per un periodo di 10 anni dalla fine del procedimento amministrativo per la concessione del contributo.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della Direzione Generale Autonomia e Cultura.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 13 maggio 2019 - n. 6625

**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia.
Operazione 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» disposizioni attuative per l'anno 2019
- integrazione per errore materiale**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INDUSTRIE E FILIERE AGROALIMENTARI, ZOOTECNIA E POLITICHE ITTICHE

Visto il d.d.u.o. n. 2214 del 21 febbraio 2019 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande per l'anno 2019 relative OPERAZIONE 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

Rilevato che per puro errore materiale la provincia di Monza-Brianza è stata omessa tra quelle a maggior rischio di diffusione di Popillia japonica di cui allegato 5 del provvedimento sopra citato;

Ritenuto necessario operare un'integrazione del suddetto allegato 5 del d.d.u.o. n. 2214 del 21 febbraio 2019;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Unità Organizzativa individuate dalla d.g.r. XI/1315 del 25 febbraio 2019;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di integrare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande per l'anno 2019 relative all'OPERAZIONE 5.1.01 «Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui al d.d.u.o. n. 2214 del 21 febbraio 2019;

2. di modificare l'allegato 5 del d.d.u.o. n. 2214 del 21 febbraio 2019 ridefinendo le aree di maggior rischio di diffusione di Popillia japonica risultanti così espresse: «Province di Bergamo, Como, Lecco, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Varese, ad esclusione delle zone infestate ufficialmente individuate dal Servizio fitosanitario alla data di presentazione della domanda di contributo»;

3. di dare atto che le restanti parti delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande 2019, restano valide ed invariate;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Sondrio per il proprio territorio e alle Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura per il restante territorio l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

D.G. Turismo, marketing territoriale e moda

D.d.s. 13 maggio 2019 - n. 6580

Marketing territoriale - Approvazione della misura «Lombardia To Stay»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E DEGLI STRUMENTI PER L'ATTRATTIVITÀ

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» che prevede che l'ente regionale attivi politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, che:

- individua tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, la promozione, in chiave di marketing territoriale, della sinergia con alcuni driver di riconosciuta capacità di attrazione di flussi turistici sul territorio lombardo, in particolare favorendo l'effetto moltiplicatore degli altri comparti economici quali volano per l'attrattività turistica;
- prevede che l'azione regionale, stante la trasversalità del turismo rispetto agli altri ambiti di Governo, dia sostegno alle migliori proposte provenienti dai territori, in logica decentrata, con un ruolo forte regionale di indirizzo, coordinamento e impulso rivolgendo particolare attenzione alla valorizzazione e alla promozione delle potenzialità della Lombardia quale destinazione turistica e della relativa vocazione internazionale, nella prospettiva di favorirne il posizionamento quale «prima meta turistica italiana»;
- prevede la promozione del «prodotto territorio», valorizzando le potenzialità di sviluppo per attrarre nuovi turisti e fruitori delle opportunità presenti in Lombardia e indica anche di valorizzare le eccellenze e asset mediante il raccordo, in ottica di marketing territoriale, tra il turismo e gli altri settori economici;

Richiamato l'art. 39, comma 6 della l.r. 27/2015 che prevede che le somme introitate dai Comuni relativamente alla riscossione delle sanzioni sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione;

Richiamata la d.g.r. n. XI/1121 del 28 dicembre 2018 «Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2019 - Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti», con cui è stato approvato il Programma annuale di attività ed il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda s.p.a.;

Richiamata la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e registrata nella raccolta Convenzioni e Contratti regionali in data 11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2021;

Richiamata la d.g.r. 8 Aprile 2019 n.1506 «Marketing territoriale- Approvazione dei criteri della misura Lombardia To Stay» con la quale si è stabilito di approvare la misura «Marketing territoriale- Lombardia To Stay» che sostiene la realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale finalizzati a mantenere e/o sviluppare le risorse interne esistenti nonché ad attrarre di nuove attraverso interventi volti ad incrementare l'attrattività e la competitività della destinazione Lombardia in relazione a diversi target, quali residenti, turisti, investitori;

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della d.g.r. 8 aprile 2019 n.1506 la Misura «Lombardia To Stay» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il sostegno allo sviluppo e alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di progetti di marketing territoriale finalizzati ad intercettare flussi turistici, flussi di investimenti produttivi/finanziari, e risorse umane;

Dato atto che gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia per complessivi € 6.000.000,00 previsti dalla citata deliberazione trovano copertura a valere sul Capitolo 10613 - Fondo per il sostegno per la riqualificazione del sistema turistico lombardo tramite società controllata - degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Ritenuto di riservare la facoltà di una eventuale implementazione della disponibilità finanziaria a seguito di risorse resesi disponibili sul bilancio regionale;

Stabilito:

- di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto per l'assistenza tecnica della misura di cui all'allegato A;
- di rinviare a specifico incarico la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il punto 2 per quanto riguarda la nozione di impresa ed attività economica e il punto 6.3 paragrafo 196 e successivi relativamente all'incidenza sugli scambi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto di applicare tale Regolamento nel caso di progetti che presentano gli elementi dell'art. 107.1 del TFUE;

Rilevato che alcuni interventi di investimento, per la loro natura, si qualificano con carattere non economico e/o di rilevanza locale e in tali casi il contributo assegnato al soggetto pubblico beneficiario non è soggetto alla disciplina in materia di aiuti di stato;

Ritenuto di stabilire che:

- i soggetti pubblici beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti come emerge dalla domanda di finanziamento, dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima;
- i soggetti beneficiari privati, le PMI, dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima;

Dato atto che, in caso di applicazione del regolamento de minimis, il beneficiario deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi su qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 e del cumulo con altri regimi «de minimis»;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti sopra richiamato provvederà la Direzione Generale Turismo, Marketing Territoriale e Moda;

Vista la comunicazione del 18 aprile 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della d.g.r. 8 Aprile 2019 n.1506 l'allegato A «Misura Lombardia To Stay» con una dotazione di € 6.000.000,00 con le risorse a valere sul capitolo 10613 - Fondo per il sostegno per la riqualificazione del sistema turistico lombardo tramite società controllata negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

2. di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione dell'iniziativa ivi compresa l'assunzione dei necessari atti contabili nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti;

3. di stabilire che:

- ai soggetti pubblici beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti come emerge dalla domanda di finanziamento, l'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- ai soggetti beneficiari privati, le PMI, l'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi

Il dirigente
Franca Alemanni

----- • -----

REGIONE LOMBARDIA

MISURA "LOMBARDIA TO STAY"

- A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE
 - A.1 Finalità e obiettivi
 - A.2 Riferimenti normativi
 - A.3 Soggetti beneficiari
 - A.4 Soggetto Gestore
 - A.5 Dotazione finanziaria
- B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
 - B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
 - B.2 Progetti finanziabili
 - B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
 - C.1 Presentazione delle domande
 - C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
 - C.3 Istruttoria
 - C.3.a Modalità e tempi del processo
 - C.3. b Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c Valutazione delle domande
 - C.3.d Integrazione documentale
 - C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
 - C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Adempimenti post concessione
 - C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.4.d Rideterminazione delle agevolazioni
- D. DISPOSIZIONI FINALI
 - D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
 - D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
 - D.3 Ispezioni e controlli
 - D.4 Monitoraggio dei risultati
 - D.5 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
 - D.6 Trattamento dati personali
 - D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti
 - D.8 Diritto di accesso agli atti
 - D.9 Definizioni e glossario
 - D.10 Allegati/Informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998

ALLEGATO 1 - Richiesta di accesso agli atti

ALLEGATO 2 – Informativa trattamento dati personali

ALLEGATO 3 - Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

ALLEGATO 4 Scheda informativa misura*

D.11 Riepilogo date e termini temporali

MODULISTICA

ALLEGATO A _ Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis”

ALLEGATO B _ Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” - modello collegate (controllante o controllata)”

ALLEGATO C _ Modulo di adeguata verifica (“Dichiarazione in tema di antiriciclaggio”)

ALLEGATO D _ Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda

ALLEGATO E _ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

ALLEGATO F _ Scheda di sintesi del Progetto

ALLEGATO G _ Scheda Progetto

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

La Misura “Lombardia To Stay” (di seguito, per brevità, “Misura”), in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. XI/1506 dell’8.04.2019, sostiene la realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale finalizzati al mantenimento e/o allo sviluppo delle risorse interne esistenti e/o ad attrarre nuove risorse attraverso interventi per l’incremento dell’attrattività e della competitività della destinazione Lombardia in relazione a diversi target quali residenti, turisti e investitori. L’obiettivo della Misura è quello di sostenere progetti che aumentino il valore che il territorio è in grado di offrire, anche attraverso la riorganizzazione delle opportunità di creazione di ricchezze, per attrarre soggetti ed attività sul territorio della Lombardia. Finalità della Misura è supportare la creazione di condizioni per la migliore connessione tra l’offerta territoriale e le diverse tipologie di domanda.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- Regolamento U.E. n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti “de minimis”;

Normativa nazionale:

- L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa regionale:

- la D.G.R. n. XI/1506 dell’8.04.2019 avente ad oggetto “Marketing territoriale - Approvazione dei criteri della misura Lombardia To Stay”.
- L.R. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
- L.R. 1/2012 Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda:

- a) Soggetti pubblici lombardi
- b) Soggetti privati con sede operativa in Lombardia al momento della presentazione della domanda

Sono escluse dalla presente misura le persone fisiche.
Ogni soggetto può presentare una sola domanda.

A.4 Soggetto Gestore

Le attività di gestione e attuazione della Misura sono in capo al Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l’attrattività della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

La società finanziaria del sistema regionale Finlombarda S.p.A. svolgerà l'assistenza tecnico-finanziaria delle attività della Misura sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

A.5 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria messa a disposizione per la presente Misura è pari a € 6.000.000,00 in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. XI/1506 dell'8.04.2019 avente ad oggetto "Marketing territoriale - Approvazione dei criteri della misura Lombardia To Stay", salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

La presente Misura è finanziata con risorse di Regione Lombardia.

L'agevolazione, a fronte di un investimento minimo di € 80.000,00, è concessa a fondo perduto ed è pari a:

- ✓ 60% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di € 200.000,00 per i soggetti privati;
- ✓ 80% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di € 200.000,00 per i soggetti pubblici;
- ✓ 80% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di € 400.000,00 limitatamente ai soggetti pubblici il cui investimento non generi utili.

Le agevolazioni previste sono concesse alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sugli aiuti "de minimis".

Ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, co.4, qualora l'importo della agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario.

I soggetti pubblici beneficiari, fatti salvi gli interventi che non hanno rilevanza nell'ambito della disciplina aiuti come emerge dalla domanda di agevolazione, dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima.

I soggetti beneficiari privati dovranno indicare nella domanda l'aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2 comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- (articolo 3 comma 2) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - (articolo 5 - Cumulo) gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
 - (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

B.2 Progetti finanziabili

I progetti devono prevedere interventi finalizzati ad intercettare flussi turistici e/o flussi di investimenti produttivi/finanziari e/o di risorse umane. I progetti devono garantire l'incremento dell'attrattività e della competitività della destinazione Lombardia con ricadute sul territorio di riferimento e non soltanto creare benefici ai soggetti proponenti. Gli interventi devono essere pertanto funzionali al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di posizionamento/riposizionamento competitivo in termini di attrattività territoriale di Regione Lombardia.

I soggetti pubblici possono presentare anche progetti la cui quota di compartecipazione è determinata dagli introiti delle riscossioni delle sanzioni ai sensi della L.r. 27/2015, art. 39, comma 6.

I progetti devono prevedere:

- interventi strutturali di riqualificazione, ammodernamento, ampliamento di strutture finalizzate all'incremento dell'attrattività dell'area di riferimento in relazione alla migliore fruizione dell'offerta turistica presente o potenziale;
- interventi per l'innalzamento della qualità della vita anche attraverso il miglioramento della qualità dei servizi;
- interventi per migliorare la dotazione delle infrastrutture per l'accessibilità, i collegamenti, la mobilità;
- interventi di recupero/riqualificazione di aree svantaggiate e/o spazi inutilizzati o dismessi attraverso opere edili/murarie impiantistiche volte a creare/valorizzare strutture o centri poli-funzionali.

Non sono ammessi interventi di promozione, di infrastrutturazione primaria, spese di personale e attività connesse all'ordinaria amministrazione dei soggetti beneficiari.

È richiesto il livello di progettazione, almeno preliminare, degli interventi oggetto di cofinanziamento.

Gli interventi devono essere:

- ideati, progettati e realizzati in base a criteri di sicurezza;
- conformi ai regolamenti e alle normative vigenti;
- monitorati ex-post per la valutazione e condivisione delle esperienze, dei risultati raggiunti e della loro efficacia.

I soggetti beneficiari pubblici nell'ambito della realizzazione del progetto:

- agiscono secondo i principi di evidenza pubblica;
- qualificano ogni singola attività del progetto come non aiuto o come aiuto ai sensi del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" sulla base della rilevanza economica e internazionale dell'attività medesima al fine di imputare l'effettivo aiuto.

Durata dei progetti

I progetti ammessi devono essere realizzati, fine lavori, entro il 30 giugno 2021 e rendicontati entro il 31 luglio 2021.

Non sono ammesse proroghe.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili devono:

- essere riconducibili esclusivamente allo sviluppo e alla realizzazione dell'idea progettuale;
- essere sostenute (giustificativi di spesa) a partire dalla data di presentazione della domanda;
- essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro il 30 giugno 2021 (termine ultimo per la realizzazione del progetto);
- non essere oggetto già di cofinanziamento.

Le spese si intendono al netto di IVA o altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo:

- 1) Progettazione per opere e impiantistica nella misura massima del 8% del costo complessivo del progetto;
- 2) Oneri per la sicurezza;

- 3) Oneri di collaudo;
- 4) Opere murarie/edili/impianistiche;
- 5) Acquisto di beni o servizi digitali: acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, finiture, arredi e dotazioni informatiche;
- 6) Costo per le commissioni relative al rilascio della garanzia fideiussoria

Sono escluse tutte le spese non previste al presente punto B.3.

Gli importi erogabili sono assegnati nei limiti indicati nella seguente tabella:

SOGGETTI	COSTO MINIMO PROGETTO	COFINANZIAMENTO IN %	CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE
PUBBLICI	€ 80.000,00	80%	€ 200.000,00
PUBBLICI per investimenti senza utili	€ 80.000,00	80%	€ 400.000,00
PRIVATI	€ 80.000,00	60%	€ 200.000,00

La differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale, calcolata nel rispetto dei suddetti importi, è a carico del soggetto beneficiario.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on line sulla piattaforma informativa Bandi online accedendo al portale <https://www.bandiservizi.it> a partire

dalle ore 10.00 del 21 maggio e fino alle ore 12.00 del 5 luglio 2019

I soggetti interessati possono presentare una sola domanda.

Per i soggetti pubblici la domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo, in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile sul sito www.bandiservizi.it.

Prima di presentare domanda di partecipazione alla Misura, **tutti i soggetti** non in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma Bandi online (ex SiAge), devono:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo Bandi online;
- b) successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) sul predetto sito;
- c) attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del Sistema informativo è ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di partecipazione.

Nella domanda on line di partecipazione alla Misura, ciascun soggetto deve, tra le altre informazioni obbligatorie richieste, indicare:

- a) informazioni generali relative al soggetto richiedente;
- b) riferimenti delle coordinate bancarie o postali (codice IBAN) e intestatario;
- c) eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dalla Misura. La delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma, per i soggetti privati.

Al termine della compilazione online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare la seguente documentazione da caricare elettronicamente sulla Piattaforma Informativa:

Per i soggetti privati:

1. **Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” – modello base¹** di cui all'**Allegato A** della presente Misura, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica** ;
2. **Modulo “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti “de minimis” - modello collegate (controllante o controllata)”** di cui all'**Allegato B** della presente Misura, redatto secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014 **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) dell'impresa collegata mediante firma digitale o elettronica**;
3. **Modulo di adeguata verifica (“Dichiarazione in tema di antiriciclaggio”)**, di cui all'**Allegato C**, debitamente compilato in ogni sua parte, **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica**;
4. **Copia dei documenti di identità** in corso di validità e **copia dei codici fiscali** del legale rappresentante e di tutti gli altri soggetti indicati nel Modulo di adeguata verifica (“Dichiarazione in tema di antiriciclaggio”);
5. **Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda** di cui all'**Allegato D** della presente Misura (solo se il firmatario della domanda di contributo non coincide con il legale rappresentante dell'impresa) **sottoscritta con firma autografa del delegante e del delegato**; per questo allegato non è necessario apporre la firma digitale o elettronica;
6. **Copia della carta di identità, in corso di validità, del delegato e del delegante**;
7. **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (da scaricare dal sito della Prefettura di riferimento)**, per la successiva consultazione sulla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) e **Autocertificazione ai fini della richiesta della comunicazione antimafia (da scaricare dal sito della Prefettura di riferimento)**. I documenti dovranno essere debitamente compilati e **sottoscritti con firma digitale o in alternativa con firma autografa**, in questo caso il documento dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità del firmatario. L'autocertificazione dovrà essere compilata dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori;
8. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL** di cui all'**Allegato E** **sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale o elettronica**.

¹Ai fini della compilazione del Modello De Minimis le imprese possono verificare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Per i soggetti pubblici:

1. **Delibera/determina/decreto di all'approvazione del progetto** presentato, completa dei relativi allegati;
2. **Delibera/determina/decreto dei poteri di firma del richiedente**, se differente dal legale rappresentante, relativamente al solo progetto in corso;
3. **Modulo di adeguata verifica ("dichiarazione in tema di antiriciclaggio")**, di cui all'**Allegato C**, debitamente compilato in ogni sua parte, **sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale o elettronica**;
4. **Carta identità e codice fiscale del legale rappresentante/sindaco** o del firmatario della domanda se differente dal legale rappresentante/sindaco;
5. **Modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis""** di cui all'**Allegato B**, solo per progetti che generano utili.

Per tutti i soggetti:

1. **Scheda di sintesi del Progetto** di cui all'**Allegato F** debitamente compilata in tutte le sue parti, **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica**;
2. **Scheda Progetto** di cui all'**Allegato G** debitamente compilata in tutte le sue parti, **sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato) mediante firma digitale o elettronica**.
In particolare, il richiedente deve riportare all'interno della Scheda Progetto:

- risultati complessivi del progetto proposto e i relativi indicatori di realizzazione;
- investimento complessivo;
- target previsti;
- prospetto delle spese/attività con riferimento a ciascuna delle annualità previste;
- cronoprogramma;
- planimetrie e foto dello stato di fatto;
- planimetrie del progetto in scala adeguata alla tipologia di intervento previsto;
- dichiarazione del RUP per i pubblici;
- progetto preliminare o esecutivo.

Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione.

A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la domanda di contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla secondo le modalità di seguito descritte.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Misura dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di € 16 (sedeciesimo) ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B.

Le domande di partecipazione alla Misura sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo e dei suoi allegati².

Il codice identificativo (ID) della domanda assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale e successive comunicazioni.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria.

La Misura prevede, oltre alla presentazione della domanda e al superamento dell'istruttoria formale, una valutazione dei requisiti di ammissibilità tecnica del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (cfr. punto C.3.c Valutazione delle domande).

Le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria delle domande di partecipazione alla presente Misura prevede:

- a) una fase di istruttoria formale;
- b) una fase di istruttoria tecnica;

per una durata complessiva fino ad un massimo di 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità RUP) è finalizzata a verificare:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;
- la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione;

² La domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono: VISA e MASTERCARD.

- la completezza documentale;
- la regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dalla Misura;

Non sono ammesse alla valutazione le domande:

- presentate da soggetti diversi rispetto a quanto riportato al paragrafo A.3 “Soggetti beneficiari” o presentate oltre il termine previsto al punto C.1;
- non presentate attraverso la Piattaforma Bandi online di cui al punto C.1.

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il Responsabile Unico del Procedimento approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

L'elenco verrà pubblicato sul BURL e sul sito internet www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi.

C.3.c Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali delle domande ritenute formalmente ammissibili è svolta da un Nucleo di Valutazione da nominare con apposito provvedimento di Regione Lombardia a cura del RUP.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito riportati:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A. Qualità progettuale	Qualità ed efficacia del progetto (coerenza con le finalità della misura, descrizione del contesto e qualità della SWOT analysis)	(0 - 30)
	Rilevanza e consistenza del progetto (obiettivi, strategia, target)	(0 - 20)
B. Impatto sul territorio di riferimento	Qualificazione o stima di valore aggiunto per il territorio di riferimento	(0-20)
	Piano di indicatori di realizzazione e dei risultati	(0-10)
C. Sostenibilità	Piano di spesa in relazione all'intervento proposto, ai suoi obiettivi e all'impatto atteso	(0-20)
TOTALE		100 punti

Per l'ammissione al contributo, il progetto deve conseguire un punteggio pari o superiore a 70/100 punti.

Premialità: punteggio pari a 5 punti per i progetti che insistono su territori con un numero di abitanti fino a 5.000 e hanno già totalizzato il punteggio minimo di 70 punti.

In caso di “pari merito” si applicheranno i seguenti criteri:

1. Maggiore punteggio parziale attribuito per l'ambito A – Qualità progettuale.
2. Maggiore percentuale della quota di cofinanziamento del soggetto proponente.
3. Maggiore investimento complessivo del progetto.

C.3.d Integrazione documentale

In sede di istruttoria formale o tecnica, potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tale ipotesi, i termini temporali si intendono sospesi dalla data della richiesta sino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Al termine delle fasi istruttorie, il Nucleo di Valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria tecnica al RUP che approverà con proprio provvedimento l'eventuale concessione del contributo, entro 90 giorni solari consecutivi successivi al termine per la presentazione delle domande.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

Ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, co.4, qualora l'importo della agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminata fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario.

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato a ciascun beneficiario tramite la piattaforma informativa Bandi online dove verrà specificato l'entità del contributo, nonché le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'erogazione.

Il decreto di approvazione degli esiti istruttori sarà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e sul BURL - Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

Il legale rappresentante del soggetto beneficiario o suo delegato deve sottoscrivere nella piattaforma Bandi online l'accettazione del contributo assegnato (Atto di adesione) entro e non oltre 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto, pena la decadenza dal diritto al cofinanziamento e, per i soggetti privati, allegare fideiussione pari al 35% del contributo assegnato.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione deve essere richiesta, tramite apposito modulo accessibile da Bandi online, in tre tranches, **obbligatoriamente**, come di seguito indicato:

- Prima tranche pari al 35% del contributo concesso a titolo di anticipazione al momento dell'accettazione del contributo, e per i soggetti privati a fronte della presentazione di una fideiussione pari al 35% del contributo concesso.
L'erogazione della prima tranche avverrà entro la data del 30.11.2019.

- Seconda tranche intermedia del 35% previa presentazione di una relazione intermedia e della rendicontazione delle spese sostenute pari ad almeno al 50% delle spese ammesse e per i soggetti privati anche a fronte della fideiussione già presentata per un importo rideterminato in riduzione pari al 20% del contributo concesso, entro e non oltre il 30.09.2020. L'erogazione avverrà, a fronte della validazione delle spese e della relazione intermedia, entro il 30.11.2020.
- Terza tranche a saldo del 30% a conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione contabile e della relazione finale sull'esito del progetto, entro e non oltre il 31.07.2021. L'erogazione avverrà, a fronte della validazione delle spese e della valutazione finale positiva dei risultati di progetto, entro il 30.11.2021.

Per i soggetti privati:

- Dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

La liquidazione a ciascun soggetto beneficiario è al netto delle ritenute previste dalla legge.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

Le modalità di rendicontazione previste dalla presente Misura sono a costi reali. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso il sistema informativo Bandi online, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a) relazione intermedia e finale sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti;
- b) spese effettivamente sostenute e quietanzate allegando i documenti giustificativi relativi alle tipologie di spese di cui al punto B.3.

La richiesta di erogazione della tranche a saldo dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2021. Le spese sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda e dovranno essere quietanzate entro il 30 giugno 2021.

Al fine del rispetto del divieto di cumulo di finanziamenti e per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese, tutti i documenti giustificativi di spesa devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa, ovvero riportare la dicitura attestante "Spesa sostenuta a valere sulla Misura Lombardia To Stay" specificando il codice CUP. I giustificativi emessi prima della data di concessione del contributo non hanno l'obbligo di riportare il CUP. L'annullamento deve essere effettuato sull'originale del documento registrato ed inserito in contabilità ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i., tramite l'apposizione di un timbro indelebile o nel caso di fatture elettroniche prodotte in formato .xml (secondo gli standard tecnici definiti dalla normativa vigente di riferimento ed il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile), tramite l'inserimento dei dati richiesti nell'oggetto del documento, ovvero nel campo note.

Le fatture e/o i documenti contabili probanti quietanzati relative all'investimento complessivamente ammesso dovranno essere tenuti agli atti presso i competenti uffici del soggetto beneficiario ed esibiti in caso di controlli.

C.4.d Rideterminazione delle agevolazioni

In sede di erogazione del saldo, si potrà procedere - sulla base della documentazione trasmessa per la richiesta di liquidazione - alla rideterminazione dell'agevolazione concessa in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili. Ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del RUP.

C.5 Variazioni progettuali e rideterminazione delle agevolazioni

Sono possibili variazioni solo ed esclusivamente nel caso in cui:

- le modifiche siano ritenute necessarie per migliorare l'esecuzione delle lavorazioni e/o la funzionalità e l'efficacia del progetto;
 - le modifiche siano riconducibili alla medesima tipologia di interventi previsti nel progetto finanziato e non cambino la natura e le finalità del progetto stesso;
 - siano rispettati i termini previsti per la realizzazione del progetto e la conseguente rendicontazione.
- Nel caso in cui le variazioni rispetto al progetto ammesso a cofinanziamento eccedano il 10% del valore dell'intervento, è necessaria l'autorizzazione della competente struttura regionale da richiedere via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it, entro il **28 febbraio 2021** ferme restando le condizioni sopra elencate.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, a:

- a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla presente Misura;
- b) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- d) rispetto delle modalità e dei termini di cui al precedente punto C.4.b;
- e) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del contributo, la documentazione originale di rendicontazione;
- f) accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- g) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- h) non realizzare varianti al progetto (di cui all'art. B2) senza la preventiva autorizzazione del RUP;
- i) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei destinatari delle attività lavorative;
- j) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dai requisiti e dai presupposti sulla base dei quali il finanziamento è stato concesso.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

La rinuncia, motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta dell'agevolazione, deve essere comunicata a Regione Lombardia, accedendo all'apposita sezione

del sistema informativo Bandi online. In tal caso Regione Lombardia procederà ad adottare azioni di recupero delle somme già erogate.

L'agevolazione verrà revocata in caso di:

- inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti i vincoli previsti dalla Misura;
- realizzazione del progetto non conforme rispetto a quanto dichiarato;
- qualora risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione;
- mancata presentazione della relazione intermedia e della documentazione contabile pari al 50% delle spese ammesse e per i soggetti privati anche della fideiussione entro il 30.09.2020;
- mancato completamento del progetto entro il 30 giugno 2021;
- realizzazione dell'intervento in difformità dal progetto presentato;
- realizzazione di opere diverse da quelle previste al punto B.2 della presente Misura;
- rinuncia da parte del soggetto beneficiario.

Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Il contributo è soggetto a decadenza:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione ed erogazione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto presentato ed alle dichiarazioni rese;
- c) nei casi di mancato rispetto di ciascuno degli obblighi di cui al precedente punto D.1;
- d) in caso di mancato rispetto delle regole indicate al punto B.1 per l'inquadramento aiuti di Stato delle singole attività del progetto;
- e) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia;
- f) qualora le diminuzioni delle spese totali ammesse del progetto superi la percentuale del 30% (trenta per cento).

A fronte dell'intervenuta decadenza/revoca del contributo, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del RUP, dovranno essere restituiti incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione del contributo sino alla data dell'effettivo pagamento da parte del Soggetto Beneficiario oltre agli interessi del saggio legale.

D.3 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia, anche tramite propri enti o delegati, ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e visite di controllo presso le sedi degli soggetti beneficiari e sopralluoghi presso i siti di intervento per verificare la conformità e la congruità dei progetti realizzati, lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario.

I controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia o loro delegati, sono finalizzati a verificare:

- il rispetto degli obblighi previsti dalla Misura;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- i documenti dichiarati.

D.4 Monitoraggio dei risultati

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1), è possibile compilare un

questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile della misura, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero di beneficiari che ricevono un sostegno.

D.5 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 2.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per informazioni relative **al contenuto** della Misura:

ENTE	Email
REGIONE LOMBARDIA	lombardiatostay@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi.

Per rendere più agevole la partecipazione alla misura, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, riportata all'Allegato 4.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Copia della Misura e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso la struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività della Direzione Generale Turismo, moda e marketing territoriale.

Il diritto di accesso agli atti relativi alla Misura è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla L.R. n. 1/2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, della Misura e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso

dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

DG Turismo, Marketing territoriale e Moda

Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività

P.zza Città di Lombardia, 1

20124 Milano

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti nel Titolo II, parte prima della l.r. n.1/2012.

D.9 Definizioni e glossario

Ai fini della presente Misura si forniscono le seguenti definizioni:

Misura: il presente avviso con i relativi allegati.

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla Misura potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sulla presente Misura, ossia i soggetti pubblici e i soggetti privati, escluse le persone fisiche, che, a seguito della presentazione di un progetto, vengono ammessi al contributo di cui alla presente Misura.

Ai fini dell'interpretazione della presente Misura, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.10 Allegati/Informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998

Le agevolazioni di cui alla presente Misura godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del D.lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile sul sito www.regione.lombardia.it

ALLEGATO 1 - Richiesta di accesso agli atti

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

Il/la sottoscritto/a	_____		
	(Nome Cognome)		
nato/a a	_____	()	il _____ / _____ / _____
	(Prov. nune))	(gg/mm/aaaa)
residente in	_____	()	_____
	(Comune))	(Via, Piazza, ecc.) (Numero)
tel.	_____		
	(Numero)		

Documento di identificazione

<input type="checkbox"/> Carta d'identità	<input type="checkbox"/> Passaporto	<input type="checkbox"/> Patente
n.° documento:	_____	
	(allegare fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale)	
Data rilascio:	_____ / _____ / _____	Scadente il: _____ / _____ / _____
	(gg/mm/aaaa)	(gg/mm/aaaa)
Rilasciato da:	<input type="checkbox"/> Comune	<input type="checkbox"/> Questura
	<input type="checkbox"/> Prefettura	
Comune:	_____	Provincia: _____
Stato:	_____	
	(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)	

In qualità di:

diretto interessato legale rappresentante procura da parte di _____

CHIEDE

- di visionare estrarne copia in carta semplice
 estrarne copia conforme in bollo riprodurre su supporto informatico dell'interessato

Documentazione

richiesta

—

Motivazione

della

richiesta

Indirizzo

(per

comunicazioni/copie)

_____, / ____ / ____

(Luogo)

(Data)

(Firma)

ALLEGATO 2 – Informativa trattamento dati personali**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Domanda di contributo sulla Misura Lombardia To Stay**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, contatti telefonici), sono trattati per le finalità previste dalla Misura Lombardia To Stay e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati come previsto dalla D.g.r. XI/1506 dell'8 aprile 2019 e la L.R. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità informatizzata e cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Lombardia nella persona del suo Presidente pro tempore, con sede in 20124 Milano, Piazza Città di Lombardia 1, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

4. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a Finlombarda, con sede legale in Milano, Responsabile del trattamento dei suoi dati personali per conto di Regione Lombardia per finalità di gestione della misura.

La società Finlombarda, destinataria dei Suoi dati personali, è stata adeguatamente istruita per poter trattare i suoi dati personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. A tal fine è stata, nominata responsabile per il trattamento dei suoi dati per conto di Regione Lombardia, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati potranno essere trattati per 5 anni (5 anni successivi all'erogazione del contributo) al fine di effettuare i controlli previsti dal Misura.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all' art. 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati. Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo del Direttore Generale pro tempore della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda – P.zza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

ALLEGATO 3 - Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Informativa ai sensi della legge 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi alla misura è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, della misura e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

D.C./D.G.	Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O./Struttura	Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività
Indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano
PEC	turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

ALLEGATO 4 Scheda informativa misura*

TITOLO	Lombardia To Stay
DI COSA SI TRATTA	La Misura sostiene la realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di marketing territoriale finalizzati a mantenere e/o sviluppare le risorse interne esistenti nonché ad attrarre di nuove attraverso interventi volti ad incrementare l'attrattività e la competitività della destinazione Lombardia in relazione a diversi target, quali residenti, turisti, investitori.
TIPOLOGIA	Contributo a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda: a) i soggetti pubblici lombardi b) soggetti privati con sede operativa in Lombardia alla presentazione della domanda Sono escluse dal presente misura le persone fisiche. Ogni soggetto può presentare una sola domanda.
RISORSE DISPONIBILI	€ 6.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione, a fronte di un investimento ammissibile minimo di 80.000, è concessa a fondo perduto ed è pari a: Per i soggetti privati: <ul style="list-style-type: none"> • 60% dell'investimento ammissibile complessivo <ul style="list-style-type: none"> ✓ fino ad un massimo di euro 200.000 di contributo Per i soggetti pubblici: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 80% dell'investimento ammissibile complessivo fino ad un massimo di euro 200.000 di contributo ✓ fino a un massimo di 400.000 di contributo limitatamente ai soggetti pubblici il cui investimento non genera utili I soggetti pubblici possono utilizzare gli introiti delle riscossioni delle sanzioni ai sensi della L.r. 27/2015, art. 39, comma 6 quale loro quota di cofinanziamento
DATA DI APERTURA	10:00 del 21/05/2019
DATA DI CHIUSURA	12.00 del 5/07/2019
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione alla misura dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all'indirizzo: www.bandiservizirl.it Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda verrà considerata esclusivamente la data e l'ora di avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come indicato nella Misura.
PROCEDURA DI SELEZIONE	La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un

	massimo di 100. Terminata la fase di valutazione delle domande ritenute ammissibili verrà definita la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti non ammessi.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Per informazioni e segnalazioni relative alla Misura: lombardiatostay@regione.lombardia.it</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dal 21 maggio 2019	Apertura dei termini per la presentazione delle domande
Entro il 5 luglio 2019	Chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Entro 90 giorni successivi dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda	Approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi
Entro 7 giorni dalla data di comunicazione di ammissibilità del progetto	Accettazione dell'agevolazione e richiesta primo acconto pari al 35% del contributo concesso a titolo di anticipazione e per i soggetti privati a fronte della presentazione di una fideiussione pari al 35% del contributo concesso.
Entro il 30 settembre 2020	Richiesta seconda tranche intermedia del 35% previa presentazione di una relazione intermedia e della rendicontazione delle spese sostenute pari ad almeno al 50% delle spese ammesse e per i soggetti privati a fronte anche della fideiussione già presentata rideterminata in riduzione per un importo pari al 20% del contributo concesso, entro e non oltre il 30.09.2020.
Dalla data di presentazione della domanda al 30 giugno 2021	Realizzazione del progetto
Entro il 31 luglio 2021	Richiesta terza tranche a saldo del 30% a conclusione del Progetto, previa presentazione della documentazione contabile e della relazione finale sull'esito del progetto.

MODULISTICA**ALLEGATO A** _ Modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis"

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza		CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:		Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA**Sezione A – Natura dell'impresa**

- Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente³, altre imprese.
- Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2)
- 2.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴;

³ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

⁴ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

- 2.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁵:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁶	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁷	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- Che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo)	Intensità di aiuto		Importo imputato
					Ammissibile	Applicata	

⁵ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁶ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁷ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

		prevede l'agevolazione		pertinente) o Decisione Commissione UE ⁸			o sulla voce di costo o sul progetto
1							
2							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti de minimis sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

Che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

ALLEGATO B_ Modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti "de minimis" - modello collegate (controllante o controllata)"

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (*denominazione/ragione sociale, forma giuridica*) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* pesca
- Regolamento n. 360/2012 *de minimis* SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**Allegato I**);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA⁹

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ¹⁰	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ¹¹	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

¹⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG)

¹¹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

ALLEGATO C _ Modulo di adeguata verifica (“Dichiarazione in tema di antiriciclaggio”)

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO - MISURA LOMBARDIA TO STAY

**MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007)**

Il sottoscritto:

.....

Codice fiscale:

.....

In qualità di (*selezionare una delle seguenti alternative*):

- Titolare dell'operazione/Intestatario diretto del rapporto (*nell'ipotesi di persona fisica*)
- Legale rappresentante di (*indicare di seguito denominazione e codice fiscale dell'entità rappresentata* ¹²) _____

In forza dei poteri conferiti a mezzo:

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 comma 2 e 3 del d.lgs.231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'intermediario finanziario di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all'intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:

¹² Se il cliente è uno dei soggetti ricompreso nell'elenco di cui al punto 1 di pag. 8 del presente documento, occorre provvedere alla sola compilazione della sezione A2.

n.° documento : _____ :
(allegare fotocopia documento e C.F.)

data rilascio : _____ :

scadente il : _____ :

autorità : ____ : indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune : _____ :

provincia : _____ :

stato : _____ :
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2) SI : ____
NO : ____:

Relazione tra esecutore e cliente:

Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (3) (da compilare solo in caso di soggetto di cui alla precedente sezione A2)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che:
(selezionare una delle seguenti alternative)

- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una ditta individuale e non agisce per conto di persone fisiche diverse dal titolare dell'impresa;
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un ente ecclesiastico (es. parrocchie, curie, seminari);
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da un ente pubblico;

Denominazione e codice fiscale dell'ente controllante:

- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società; (ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra natura, o in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, etc.);
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

Denominazione e codice fiscale della società controllante:

n.° documento : _____ :
 (allegare fotocopia documento e C.G.)

data rilascio : _____ :

scadente il : _____ :

autorità : ____: indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune : _____ :

provincia : _____ :

stato : _____ :
 (indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniera)

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2) SI : ____:
 NO : ____:

Relazione tra titolare effettivo e cliente:

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):

- relativo ad una richiesta di finanziamento;
- relativo ad una richiesta di contributo;
- relativa ad una concessione di garanzia;
- altro (indicare)

Data, _____

Il Cliente, il Titolare/ Legale Rappresentante o
Esecutore

[Nome

e Cognome]

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs.
235/2010

o digitalmente ai sensi

dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

(1) SOGGETTI ABILITATI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 231/2007

I soggetti abilitati al rilascio di attestazione sono elencati nell'art. 11 del D.lgs. 231/2007 e sono:

- banche;
- Poste italiane S.p.A.;
- istituti di moneta elettronica;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- istituti di pagamento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.B.;
- società fiduciarie sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia ed iscritte nello specifico albo;
- succursali italiane dei soggetti indicati ai punti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- soggetti che erogano il microcredito e confidi (anche di secondo grado);
- enti creditizi o finanziari di natura comunitaria;
- enti creditizi o finanziari extracomunitari che siano soggetti ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal Decreto Antiriciclaggio;
- società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati;
- società o altri organismi quotati di Stato estero soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione previsti per le società e gli organismi di cui al punto elenco precedente;
- pubblica amministrazione, ovvero le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per persone politicamente esposte si intendono:

a) ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

b) ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.

c) provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013

Si fanno rientrare nella casistica anche le persone residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio, nonché i familiari diretti di tali persone o coloro con i quali intrattengono notoriamente stretti legami.

(3) TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007

(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di **società**:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

**INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA
DOMANDA A VALERE SULLA MISURA LOMBARDIA TO STAY**

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La

sottoscritto/a _____

Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro

della società denominata

con sede legale nel Comune di

Via _____ CAP _____ Prov.

tel.: _____ cell. Referente:

email

CF _____

—

Indirizzo postale (se diverso da quello legale)

indirizzo P.E.C.

autorizzato con procura dal competente organo deliberante della società dallo Statuto

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario)

in qualità di (denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando LOMBARDIA TO STAY quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale, alla modulistica elettronica.

Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.

- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000, del D.L.vo 196/2003 e D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Firma

ALLEGATO E_ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto in qualità di (titolare/legale rappr.)
della Ditta..... Esercente l'attività di

Cod.Fisc. P.IVA

Recapito telefonico.....E-mail.....

ID Progetto

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- Datore di lavoro Gestione separata – Committente/Associante
- Lavoratore autonomo Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di
arte e professione

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di

corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare)

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma.....

...

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale.....
- altro (specificare).....

Firma.....

...

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche

nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

ALLEGATO F_ Scheda di sintesi del Progetto

MISURA LOMBARDIA TO STAY

SCHEDA DI SINTESI

Soggetto Richiedente:

Titolo Progetto:

Descrizione sintetica del progetto (max. 1500 caratteri):

--

SI AUTORIZZA

Regione Lombardia e soggetti da questi delegati in funzione delle specifiche attività che dovranno essere svolte, a diffondere le informazioni contenute nella **Scheda di sintesi** per fini di promozione istituzionale e valorizzazione di progetti finanziati da Regione Lombardia.

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

ALLEGATO G_ Scheda Progetto**ALLEGATO G****MISURA LOMBARDIA TO STAY****SCHEDA PROGETTO****INFORMAZIONI GENERALI DEL PROGETTO**

- 1. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**
(Informazione obbligatoria)

- 2. TITOLO DEL PROGETTO**
(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

3. DURATA DEL PROGETTO (IN MESI)

(Informazione obbligatoria. Si ricorda che gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine massimo del 30 giugno 2021 come indicato al punto B.2 del Bando)

4. CARATTERISTICHE SINTETICHE DELL'INTERVENTO

(Informazioni obbligatorie)

4.1 INVESTIMENTO COMPLESSIVO (€): Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
di cui:

QUOTA A CONTRIBUTO (%): Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

COFINANZIAMENTO SOGGETTO PROPONENTE (%): Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

4.2 PER I SOLI SOGGETTI PUBBLICI, INDICARE SE LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'INTERVENTO E' DETERMINATA DAGLI INTROITI DELLE RISCOSSIONI DELLE SANZIONI AI SENSI DELLA L.R. 27/2015, ART.39, COMMA 6

Sì

No

4.3 INTERVENTO CHE INSISTE SU UN TERRITORIO CON NUMERO ABITANTI FINO A 5.000

Sì

No

SE SÌ, INDICARE QUAL È L'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO Fare clic o toccare qui per immettere il testo.

QUALITA' PROGETTUALE**5. DESCRIVERE IL CONTESTO NEL QUALE SI INSERISCE IL PROGETTO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ DELLA MISURA, INDICANDO I BISOGNI A CUI SI INTENDE RISPONDERE ATTRAVERSO LA SUA REALIZZAZIONE**

(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

- 6. DESCRIVERE DETTAGLIATAMENTE I CONTENUTI DEL PROGETTO**, evidenziandone:
(Tutte le informazioni sono obbligatorie. Ampliare gli spazi a disposizione per le risposte se necessario)

6.1 OBIETTIVI

6.2 STRATEGIA

(Descrivere dettagliatamente le attività che verranno realizzate per raggiungere gli obiettivi elencati al punto precedente allegando, inoltre, un cronoprogramma di progetto)

6.3 TARGET

(Dettagliare i destinatari dell'intervento quali ad esempio residenti, turisti, investitori, quantificandone il numero, dove possibile)

- 7. ANALISI SWOT DEL PROGETTO:** descrivere in modo dettagliato i punti di forza, punti di debolezza, le opportunità e le minacce
(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

IMPATTO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

- 8. DESCRIVERE L'IMPATTO DEL PROGETTO SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO IN TERMINI DI INCREMENTO DELL'ATTRATTIVITÀ E COMPETITIVITÀ**, fornendo una stima del valore aggiunto generato
(Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

- 9. DESCRIVERE IL PIANO DI INDICATORI CHE VERRÀ IMPLEMENTATO PER MONITORARE E VALUTARE:**
(Tutte le informazioni sono obbligatorie. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta se necessario)

9.1 IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO DI CUI AL PUNTO 6.1

9.2 LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 6.2

--

9.3 I RISULTATI COMPLESSIVI E L'IMPATTO GENERATO DALL'INTERVENTO

--

SOSTENIBILITA'

- 10. ELENCARE E DESCRIVERE PUNTUALMENTE LE SPESE CHE VERRANNO SOSTENUTE, indicando per ciascuna annualità l'importo previsto (Informazione obbligatoria. Ampliare lo spazio a disposizione per la risposta e aggiungere righe alla tabella se necessario)**

10.1 VOCE A: PROGETTAZIONE PER OPERE E IMPIANTISTICA

Descrizione spesa	2019	2020	2021

10.2 VOCE B: ONERI PER LA SICUREZZA

Descrizione spesa	2019	2020	2021

10.3 VOCE C: ONERI DI COLLAUDO

Descrizione spesa	2019	2020	2021

10.4 VOCE D: OPERE MURARIE/EDILI/IMPIANTISTICHE

Descrizione spesa	2019	2020	2021

10.5 VOCE E: ACQUISTO BENI O SERVIZI DIGITALI

Descrizione spesa	2019	2020	2021

10.6 VOCE F: COSTI FIDEIUSSIONE (solo per soggetti privati)

Descrizione spesa	2019	2020	2021

- 11. ALLEGARE IL PROSPETTO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE O ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI COFINANZIAMENTO**

- 12. ALLEGARE IL CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO COSÌ COME PREVISTO AL PUNTO 6.2 DELLA PRESENTE SCHEDA**
- 13. ALLEGARE LE PLANIMETRIE E LE FOTO DELLO STATO DI FATTO**
- 14. ALLEGARE LE PLANIMETRIE DEL PROGETTO IN SCALA ADEGUATA ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO PREVISTO**
- 15. ALLEGARE DICHIARAZIONE DEL RUP PER I SOGGETTI PUBBLICI**

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

D.G. Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione

D.d.u.o. 14 maggio 2019 - n. 6660

2014IT16RFP012. POR FESR 2014-2020, Azione 1.B.1.2. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento frim fesr 2020 ricerca&sviluppo, in attuazione della l.r. n. 22/2016 e delle d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016 e n. XI/909 del 3 dicembre 2018

LA DIRIGENTE DELLA UO PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, così come integrato con Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e prevede la cumulabilità delle agevolazioni con altri aiuti di Stato concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi degli artt. da 1 a 12 e con particolare riferimento alla sezione dedicata alle categorie in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui agli artt. 25 e 28;
- la Fiche EGESIF n. 15-0021-01 del 26 novembre 2015 avente

ad oggetto «Guidance for Member States on Article 42(1) (d) CPR- Eligible management costs and fees»;

- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti altresì:

- l'accordo di Partenariato (AP) adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, attuativi dei Fondi SIE;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, e aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) 4222 final del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final del 13 agosto 2018 e C(2019)274 del 23 gennaio 2019, e le conseguenti d.g.r. X/6983/2017, XI/549/2018 e XI/1236/2019;
- la d.g.r.n. X/1051/2013, e smi di cui alle d.g.r.n. X/2146/2014 n. X/3486/2015, X/2472/2014, X/3336/2015, X/5843/2016 e X/7450/2017, di approvazione e declinazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) di Regione Lombardia, precondizione per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2014-2020, che delinea la strategia di sviluppo integrata e sostenibile e le priorità di intervento sui temi della Ricerca e Innovazione;
- la Valutazione ex Ante adottata in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento agli strumenti finanziari per potenziare la ricerca lo sviluppo e l'innovazione nell'ambito del programma Operativo 2014-2020 di Regione Lombardia, elaborata e presentata al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 12 maggio 2015, con successivo aggiornamento nella seduta del 24 maggio 2018;

Vista la l.r. n. 22/2016, art. 4 commi 29 e 30, «Assessment al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali» ed il relativo documento tecnico, che al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del Programma Operativo Regionale (POR) FESR prevede

- l'istituzione e il conferimento in gestione a Finlombarda s.p.a. del Fondo FRIM FESR 2020 destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020,
- che la Giunta con proprio provvedimento ne disciplini criteri e modalità di gestione;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016 che stabilisce, in attuazione della l.r. n. 22 sopra richiamata, l'attivazione di una prima Linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 «RICERCA&SVILUPPO» approvandone gli elementi essenziali;
- la d.g.r. n. XI/675 del 24 ottobre 2018 che approva la metodologia per l'assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014;
- la d.g.r. n. XI/909 del 3 dicembre 2018 che avvia l'applicazione della Metodologia Standard di valutazione del rischio di cui alla d.g.r. n. XI/675/2018 sulla linea FRIM FESR 2020 «RICERCA&SVILUPPO», modificando conseguentemente l'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/6022/2016 e demandando al Dirigente competente della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 l'emanazione dei provvedimenti attuativi;

Visto l'Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo FRIM FESR 2020 «Ricerca & Sviluppo» istituito con l.r. 22/2016, approvato con d.d.u.o. n. 19726/2018 e sottoscritto in data 21 dicembre 2018;

Rilevato che la Linea di intervento FRIM FESR 2020 «RICERCA&SVILUPPO» ha quale obiettivo:

- valorizzare e mettere a sistema le competenze strategiche e le eccellenze presenti sul territorio lombardo orientandole per fare emergere il grande potenziale ancora non del tutto espresso in ambito di ricerca e sviluppo;
- favorire la diffusione e l'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovendone il processo di innovazione e, conseguentemente, uno sviluppo duraturo e una crescita competitiva;
- favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle MPMI in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo, in continuità con le precedenti esperienze maturate sulla passata e presente Programmazione Comunitaria da Regione Lombardia, ed in particolare il bando Linea R&S per MPMI - FRIM FESR 2020 di cui alla d.g.r. n. X/2448/2014 e al d.d.u.o. n. 12397/2014;

Evidenziato che possono presentare domanda di partecipazione a valere sulla Linea di intervento:

- le PMI, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- i liberi professionisti, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», che estende loro i Piani operativi POR e PON della programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni»;

Ricordato che i progetti devono comportare attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione e riguardare una delle aree di specializzazione e tematiche della Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia, approvata con d.g.r. n. X/1051/2013 e smi, e declinata dal punto di vista operativo con d.g.r. n. X/2472/2014, d.g.r. n. X/3336/2015 e d.g.r. n. X/5843/2016;

Dato atto che:

- l'agevolazione prevista dalla Linea di Intervento è concessa nella forma tecnica del Finanziamento a medio-lungo termine, erogato esclusivamente a valere sulle risorse della Linea;
- il Finanziamento non può essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva (determinata in Equivalente Sovvenzione Lordo ESL) pari al 35%;

Precisato che l'iter per l'assegnazione dell'agevolazione prevede una procedura di tipo valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (d.lgs.123/1998 art.5/III), comprensiva di una verifica di ammissibilità formale e di una valutazione di merito - tecnica ed economico-finanziaria - effettuata dal Gestore del Fondo - Finlombarda s.p.a. - che ne comunica gli esiti al Responsabile del Procedimento il quale, avvalendosi di un Nucleo Tecnico, adotta i decreti di ammissione o di rigetto delle domande presentate;

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012 stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Ritenuto, per la natura e il valore dei progetti oggetto di agevolazione, da parte della presente Linea di intervento e la pluralità di soggetti coinvolti nella valutazione, di individuare per il completamento dell'iter istruttorio un termine massimo di centoventi giorni dalla presentazione delle domande;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell'iniziativa è ripartita, ai sensi della decisione C (2015)923 finale del 12 febbraio 2015, relativa al Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia (POR FESR 2014-2020), 50% risorse UE, 35% risorse Stato, 15% risorse

se Regione ed allineata al disposto della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24 «Legge di stabilità 2019-2021», nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 14020 del 29 dicembre 2016, con il quale, in attuazione della d.g.r. n. X/6022 del 19 dicembre 2016, sono stati assunti, al netto dei costi di gestione, gli accertamenti e gli impegni a favore di Finlombarda s.p.a., al fine del successivo trasferimento sul Fondo FRIM FESR 2020, per una quota pari a € 27.600.000,00 così ripartita:
 - capitolo 10837 «POR FESR 2014-2020 - Risorse UE - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate», per € 13.800.000,00;
 - capitolo 10853 POR FESR 2014-2020 - Risorse Stato - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, per € 9.660.000,00;
 - capitolo 10849 POR FESR 2014-2020 - Quota Regione - Ricerca e sviluppo - contributi agli investimenti ad imprese controllate, per € 4.140.000,00;
- la d.g.r. n. 7919 del 26 febbraio 2018 che, in attuazione dell'art. 1, commi 10 e 11, della legge regionale 42/2017 «Legge di stabilità 2018-2020», assume determinazioni in ordine alla regolazione della liquidità regionale tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a., stabilendo che la liquidazione delle risorse relative agli strumenti finanziari avverrà attraverso il meccanismo graduale, articolato in tranche pari al massimo al 25% dell'importo del Fondo, come quantificato nell'Accordo di finanziamento;
- il d.d.s. n. 19494 del 21 dicembre 2018 con il quale si è proceduto alla liquidazione a Finlombarda s.p.a. di euro 7.500.000, a titolo di anticipo;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. X/4664 del 23 dicembre 2015, avente ad oggetto «Semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 125-129 prevede l'obbligo per le imprese beneficiarie di contributi pubblici superiori a euro 10.000 di evidenziare gli stessi all'interno della nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Ricordato che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e smi, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed, in particolare, nell'alveo degli articoli 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), comma 2, lettere b) e c), e 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art.2 (Definizioni), art. 4 (Soglie di notifica), art.5 (Trasparenza degli aiuti), art.6 (Effetti di incentivazione), art.9 (Pubblicazione e informazione) e art. 12 (Controllo);

Dato atto che, ai sensi dell'art.11, lettera a) del Regolamento UE n. 651/2014, saranno trasmesse le informazioni sintetiche relative alla presente misura di aiuto (Bando), esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2;

Atteso che, successivamente alla comunicazione della validazione e registrazione da parte della RPUE e della Commissione Europea sarà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

Ritenuto pertanto, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, di dare attuazione agli aiuti di cui al presente provvedimento disponendo la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

Dato atto che le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352;

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

Dato atto che, nel rispetto dei principi generali del Reg.651/2014:

- la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 ove applicabile, né operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 par.3 e quelle le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;
- non saranno ammesse alle agevolazioni le PMI o liberi professionisti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva, ove applicabile, e che non siano in regola con la normativa in materia di antimafia;
- le imprese beneficiarie devono avere sede legale o unità operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento;

Richiamato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012;

Dato atto che agli adempimenti connessi al Registro Nazionale Aiuti provvederà la Direzione Generale Ricerca Innovazione Università, Export e Internazionalizzazione e che l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica nel registro nazionale aiuti (RNA) da parte degli uffici competenti che il beneficiario non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla CE, ai sensi del REG UE 1589/2015, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale e all'esito della verifica ai sensi della l. n. 124/2017, art. 1 commi 125-129 rispetto alla tranche erogata a titolo di anticipazione, ove applicabile;

Dato atto che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 6 giugno 2019;

Acquisiti i pareri:

- del Comitato di valutazione in materia di aiuti di Stato nella seduta del 26 marzo 2019;
- dell'Autorità di gestione del POR-FESR 2014-2020 in data 13 maggio 2019 (R1.2019.0001856);
- del Comitato di coordinamento dei Fondi Strutturali 2014-2020 con procedura scritta chiusa in data 4 aprile 2019;
- dell'Autorità per le pari opportunità con pec del 19 aprile 2019 (R1.2019.0001689) riscontrata in data 10 maggio 2019 (R1.2019.0001838);
- dell'Autorità ambientale con nota del 16 aprile 2019;

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione della LR 22/2016 e della d.g.r. n. X/ 6022/2016, l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto: «Bando per la presentazione delle domande a valere sulla linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo»;

Visti:

- il decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912/2016 di adozione del sistema di gestione e Controllo (SI.GE.CO.), aggiornato con i decreti n. 8354/2017, 13002/2017, 670/2018, 1687/2018, 5313/2018 e 19466/2018;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Rosangela Morana quale Responsabile dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per l'azione I.1.b.1.2;

Richiamato il decreto del Responsabile di Asse 1 POR FESR 2014-2020 n. 14654 dell'11 ottobre 2018 di individuazione dei responsabili di Azione delegati per le misure di competenza Asse 1 - POR FESR 2014-2020 della Direzione Generale Ricerca, che pone le attività di selezione e concessione per l'Azione I.1.b.1.2 in capo al dirigente della Struttura Trasformazione digitale e finanziaria per l'innovazione e la ricerca;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Programmazione e Governance della Ricerca e dell'Innovazione come da provvedimenti organizzativi approvati con d.g.r. XI/294/2018 e d.g.r. XI/479/2018;

Vista la d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018 che individua la dr.ssa Rosangela Morana quale dirigente della UO Programmazione e governance della ricerca e dell'innovazione;

Visti:

- la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della LR 22/2016 e delle d.g.r. n. X/ 6022/2016 e n. XI/909/2018 l'Allegato 1 «Bando per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca&Sviluppo», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di disporre che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del giorno 6 giugno 2019;

3. Di prevedere che il presente intervento sarà attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed, in particolare, nell'alveo degli articolo 25 (Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo), comma 2, lettere b) e c), e 28 (Aiuti all'innovazione a favore delle PMI) del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione Europea e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (Campi di applicazione), art. 2 (Definizioni), art.4 (Soglie di notifica), art.5 (Trasparenza degli aiuti), art. 6 (Effetti di incentivazione), art.9 (Pubblicazione e informazione) e art. 12 (Controllo);

4. Di attestare che, ai sensi dell'art.11, lettera a) del Regolamento UE n. 651/2014, saranno trasmesse le informazioni sintetiche relative alla presente misura di aiuto (Bando), esentata a norma del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato, alla Commissione europea attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2 e che, successivamente alla comunicazione della validazione e registrazione da parte della RPUE e della Commissione Europea, sarà attuata ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari della presente iniziativa, in caso di comunicazione e/o rilievi successivi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del Regolamento citato;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. E sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Rosangela Morana

_____ • _____

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”

ASSE PRIORITARIO I – RAFFORZARE LA RICERCA, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

**Azione I.1.b.1.2 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso
la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle
formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione
dei risultati della ricerca**

BANDO

LINEA DI INTERVENTO FRIM FESR 2020 “RICERCA & SVILUPPO”

**Promozione di Progetti di Ricerca e Sviluppo finalizzati all’innovazione realizzati da PMI,
anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive
sul sistema competitivo e territoriale lombardo.**

Indice

A.1 Finalità e obiettivi

A.2 Riferimenti normativi

A.2.1 *Riferimenti normativi europei:*

A.2.2 *Riferimenti normativi nazionali*

A.2.3 *Riferimenti normativi regionali:*

A.3 Soggetti beneficiari

A.4 Soggetto gestore

A.5 Dotazione finanziaria

B.1 Caratteristiche dell'Agevolazione

B.1.1 *Fonte di finanziamento*

B.1.2 *Entità e forma dell'Agevolazione*

B.1.3 *Regime di aiuto*

B.2 Progetti finanziabili

B.2.1 *Caratteristiche dei Progetti*

B.2.2 *Durata dei Progetti*

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C.1 Presentazione delle domande

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

C.3 Istruttoria

C.3.1 *Modalità e tempi del procedimento*

C.3.2 *Verifica di ammissibilità delle domande*

C.3.3 *Valutazione delle domande*

C.3.4 *Definizione del quadro cauzionale*

C.3.5 *Integrazione documentale*

C.3.6 *Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.1 *Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento*

C.4.2 *Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione*

C.4.3 Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.4.4 Rideterminazione dell'Agevolazione

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.1 Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

D.1.2 Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

D.1.3 Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

D.2.1 Rinuncia

D.2.2 Risoluzione del contratto di Finanziamento

D.2.3 Decadenza

D.2.4 Recupero delle somme erogate

D.3 Variazioni e Proroghe dei termini

D.4 Ispezioni e controlli

D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Altre informative

D.11 Definizioni e glossario

D.12 Riepilogo date e termini temporali

D.13 Allegati

ALLEGATO D.13.1 - Programmi di lavoro "Ricerca e innovazione" delle Aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia

ALLEGATO D.13.2 - Metodologia di Credit Scoring

ALLEGATO D.13.3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "RICERCA & SVILUPPO"

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**A.1 Finalità e obiettivi**

1. La Linea di intervento FRIM FESR 2020 “Ricerca & Sviluppo” è uno strumento finanziario istituito in attuazione dell’Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”, Obiettivo Specifico “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” dell’Asse prioritario I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia.

2. La Linea sopra richiamata e definita all’articolo D.11 (“Definizioni e glossario”) lett. j) del presente Bando, nel quadro del D. lgs. n. 123/98, si propone di favorire progetti ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, conformemente alle finalità del fondo FRIM FESR 2020, istituito con L.r. n.22 del 2016, dettagliate nella D.G.R. n. 6022 del 19 dicembre 2016 integrata con D.G.R. n. 909/2018.

Nello specifico, la D.G.R. n. 6022/2016 e s.m.i. stabilisce che scopo della Linea è favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all’innovazione da parte delle piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.

3. I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dovranno riguardare le *Macro-tematiche delle Aree di specializzazione* (1. aerospazio; 2. agroalimentare; 3. eco-industria; 4. industrie creative e culturali; 5. industria della salute; 6. manifatturiero avanzato; 7. mobilità sostenibile), individuate con l’approvazione del III aggiornamento dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - S3” di Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n. 7450/2017. Le *Macro-tematiche* – riportate all’Allegato D.13.1 del presente Bando – sono dettagliate nei rispettivi Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2017-2018, ai sensi della D.G.R. n. 5843/2016.

I progetti di ricerca e sviluppo potranno, altresì, afferire a più *Aree di specializzazione* nell’ambito delle *Progettualità trasversali*, cosiddette di “*Smart Cities and Communities*”, limitatamente alle *tematiche trasversali* dettagliate e declinate nella predetta D.G.R. n.5843/2016.

I documenti sopra richiamati sono pubblicati sul sito della Programmazione Europea di Regione Lombardia, www.ue.regione.lombardia.it.

A.2 Riferimenti normativi

A.2.1 Riferimenti normativi europei:

- a) **“TFUE”**: il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012;
- b) **“Regolamento (UE) n. 1303/2013”**: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- c) **“Regolamento (UE) n. 1301/2013”**: il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- d) **“Regolamento (UE) n. 651/2014”**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- e) **“Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018”**: il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;

A.2.2 Riferimenti normativi nazionali

- a) **“Legge Fallimentare”**: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii., “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”;

- b) **“D.P.R. n. 642/1972”**: il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 avente ad oggetto “Disciplina dell'imposta di bollo”;
- c) **“L. n. 241/1990”**: la legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- d) **“D.lgs n. 123/1998”**: il Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (GU n.99 del 30-4-1998);
- e) **“D.lgs n. 82/2005”**: il Decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 avente ad oggetto il “Codice dell'amministrazione digitale”;
- f) **“D.lgs n. 231/2007”**: il Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni.”;
- g) **“D.lgs n. 33/2013”**: il Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- h) **“Accordo di Partenariato”**: l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 - CCI 2014IT16M8PA001, così come successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (“Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- i) **“Decreto n. 115/2017”**: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- j) **“Legge n. 124/2017”**: la legge n. 124 del 4 agosto 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;

- k) **“D.P.R. n. 22/2018”**: il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

A.2.3 Riferimenti normativi regionali:

- a) **“Decreto n. 1806/2010”**: Decreto dirigente Struttura del 01 marzo 2010 n. 1806, Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo, “Determinazioni in ordine ai costi di riproduzione degli atti oggetto d’accesso ai sensi dell’art. 25 comma 1 della legge n. 241/1990 e alle modalità operative per il rilascio di copie”;
- b) **“L.r. n. 1/2012”**: la legge regionale n.1 del 01 febbraio 2012, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;
- c) **“D.G.R. n. 2448/2014”**: la Deliberazione di giunta regionale n. X/2448 del 7 ottobre 2014 ed eventuali ss.mm.ii. avente ad oggetto “Strategia Innovalombardia per la ricerca e l’innovazione delle imprese: istituzione del fondo FRIM FESR 2020 quale anticipazione del POR FESR 2014-2020”;
- d) **“L.r. n. 11 del 2014”**: la legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 emendata dall’art. 11 della L.r. n. 37 del 28 dicembre 2017 (Collegato 2018) in merito alla determinazione delle garanzie fideiussorie;
- e) **“D.G.R. n. 4664/2015”** la Deliberazione di giunta regionale n. X/4664 del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto “Semplificazione in materia di costi POR-FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”;
- f) **“POR 2014-2020”**: il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final che prevede, nell’ambito dell’Asse I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione”, l’Azione I.1.b.1.2 “Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”;
- g) **“1° Riprogrammazione POR”**: la Presa d’atto della I^ riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. X/6983 del 31 luglio 2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo

- Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- h) **"2° Riprogrammazione POR"**: la Presa d'atto della II^a riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/549 del 24 settembre 2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2018) 5551 del 13/08/2018;
- i) **"3° Riprogrammazione POR"**: la Presa d'atto della III^a riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con DGR n. XI/1236 del 12/02/2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274del 23/01/2019;
- j) **"L.r. n. 22 del 2016"**: la legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 "Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" pubblicata sul BURL n. 32, suppl. del 10 Agosto 2016, istituisce il Fondo FRIM FESR 2020 all'art. 4 (Disposizioni finanziarie) comma 29 lett. a);
- k) **"D.G.R. n. 5843/2016"** la Deliberazione di giunta regionale n. X/5843 del 18 novembre 2016 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 di Regione Lombardia – Periodo 2017-2018: approvazione dei Programmi di lavoro "Ricerca e Innovazione" delle *Aree di specializzazione*, aggiornamento della lettura in chiave Smart Cities and Communities dei Programmi di lavoro e dei livelli di coerenza della S3 per l'Asse 1";
- l) **"D.G.R. n. 6022/2016"**: la Deliberazione di giunta regionale n. X/6022 del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto "Fondo FRIM FESR 2020 istituito con L.R. n. 22/2016: attivazione di una prima Linea di intervento denominata FRIM FESR 2020 "Ricerca & Sviluppo";
- m) **"D.G.R. n. 7450/2017"**: la Deliberazione di giunta regionale n. X/7450 del 28 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione del III Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione – S3 di Regione Lombardia";
- n) **"D.G.R. n. 675/2018"**: la Deliberazione di giunta regionale n. XI/675 del 24 ottobre 2018 avente ad oggetto "Approvazione della metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014";
- o) **"D.G.R. n. 909/2018"**: la Deliberazione di giunta regionale n. XI/909 del 03 dicembre 2018 ed eventuali ss.mm.ii. avente ad oggetto "Fondo FRIM FESR 2020 istituito con L.r. n. 22/2016: modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 6022 del 19/12/2016".

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di partecipazione al presente Bando:

- a) PMI,
 - i) aventi Sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituire una Sede operativa attiva in Lombardia entro e non oltre la stipula del contratto di Finanziamento, di cui al successivo articolo C.4.1 (*"Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento"*);
 - ii) già costituite e iscritte al Registro delle imprese e dichiarate attive alla data di presentazione della domanda; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;
- b) Liberi Professionisti (sempre in forma singola, anche per conto di uno studio associato nel limite massimo di un libero professionista per studio associato) che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell'attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia (come risultante dal Modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e s.m.i) e che, per tale attività professionale, risultino iscritti all'albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale/regionale/interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione di qualità rilasciata ai sensi della medesima legge (elenco Mise).

2. Non saranno ammissibili al presente Bando, le PMI o liberi professionisti rientranti nelle seguenti attività e condizioni:

- a) le cui attività rientrano a livello di codice primario nella sezione A e nella sezione H, divisioni 49, 50, 51 e 53, della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007;

- b) le imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e riportate all'articolo D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. h) del presente Bando, laddove applicabile;
- c) operanti nei settori esclusi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

3.. Non saranno ammesse alle Agevolazioni previste dal presente Bando, le PMI o liberi professionisti che:

- a) non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva, ove applicabile;
- b) non siano in regola con la normativa in materia di antimafia.

4. Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte dello stesso soggetto richiedente, di più domande di partecipazione ancorché riferite a diverse Aree di specializzazione. Ogni richiedente può presentare successive domande di partecipazione al presente Bando, a condizione che, relativamente ai Finanziamenti in essere a valere su precedenti domande, sia stata pagata almeno la prima rata di ammortamento (oltre alle precedenti di preammortamento) ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati.

A.4 Soggetto gestore

1. Finlombarda S.p.A (www.finlombarda.it), la società finanziaria del sistema regionale, svolge per conto di Regione Lombardia la funzione di soggetto gestore del fondo FRIM FESR 2020, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'attuazione della Linea e l'erogazione e la gestione dei Finanziamenti.

A.5 Dotazione finanziaria

1. La Linea ha una dotazione finanziaria iniziale di euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00), comprensiva degli oneri di gestione del Fondo FRIM FESR 2020, in base a quanto previsto dalla L.r. n.22 del 2016 e dalla successiva D.G.R. n. n. 6022 del 19 dicembre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 909/2018.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**B.1 Caratteristiche dell'Agevolazione****B.1.1 Fonte di finanziamento**

1. Il presente Bando è finanziato con risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), risorse statali e risorse di Regione Lombardia.

B.1.2 Entità e forma dell'Agevolazione

1. L'Agevolazione prevista dal presente Bando è concessa nella forma tecnica di un Finanziamento a medio-lungo termine, erogato a valere sulle risorse della Linea.

2. Il Finanziamento può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva, determinata in ESL come definito all'art. D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. d), pari al 35%, e in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale intensità di aiuto è valida con riferimento alle seguenti attività di Progetto:

- a) ricerca industriale: 35%;
- b) sviluppo sperimentale: 35% (25%+10% maggiorazione per le PMI);
- c) innovazione a favore di PMI: 35%

3. La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di preammortamento, secondo quanto indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento di cui all'articolo C.4.1 del Bando (*"Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento"*), con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

4. Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso e pari allo 0,5%. Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Soggetto Gestore (www.finlombarda.it), nella sezione trasparenza.

5. È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione e dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, può essere definito un quadro cauzionale come indicato al successivo articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*).

B.1.3 Regime di aiuto

1. Le Agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ed erogate ai sensi degli articoli da 1 a 12 nonché ai sensi degli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Le Agevolazioni di cui al presente Bando risultano coerenti con le previsioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014; in particolare, conformemente all'articolo 1 comma 5 lett. c), il Bando non prevede nessuna limitazione per i Soggetti beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Non sono ammissibili Progetti che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Le Agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 L352.
5. Le agevolazioni di cui al presente Bando saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

B.2 Progetti finanziabili

B.2.1 Caratteristiche dei Progetti

1. Sono ammissibili all'Agevolazione di cui al presente Bando, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli da 1 a 12 nonché dagli articoli 25 e 28 del Regolamento (UE), n.651/2014, Progetti che comportino le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione a favore di PMI, come definite all'articolo D.11 del presente Bando (*"Definizioni e glossario"*), lettere, rispettivamente q), v), i).
2. Ciascun Progetto deve:

- a) fare riferimento ad una delle Macro-tematiche di cui al precedente articolo A.1 (*"Finalità e obiettivi"*) comma 3, così come definite nei Programmi di lavoro di cui alla D.G.R. n. 5843/2016;
- b) essere finalizzato all'introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l'oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva (primaria e/o secondaria) del soggetto richiedente;
- c) essere realizzato nell'ambito di Sedi operative/Luogo di esercizio prevalente localizzate nel territorio di Regione Lombardia e dichiarate in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando o al momento della stipula del contratto di Finanziamento, di cui al successivo articolo C.4.1 (*"Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento"*).

3. Sono ammissibili i Progetti che prevedano spese totali ammissibili per un importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).

4. Non sono ammissibili i Progetti riguardanti le esclusioni previste all'articolo 3, paragrafo 3 lett. a), b), c) ed e) del Regolamento (UE) n. 1301/2013, ossia Progetti relativi a:

- i) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- ii) gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- iii) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- iv) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.

B.2.2 Durata dei Progetti

1. I Progetti ammessi all'Agevolazione devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione.

2. È fatta salva la possibilità di concessione di proroghe fino ad un massimo di 6 (sei) mesi aggiuntivi, che potranno essere autorizzate dal Responsabile di procedimento a fronte di motivate richieste dei Soggetti beneficiari, nei termini e condizioni indicati al successivo articolo D.3 (*"Variazioni e Proroghe dei termini"*) e nel rispetto della tempistica massima del 31 marzo 2023 per la presentazione della

richiesta di erogazione della tranche a saldo, indicata al successivo articolo C.4.2 (*“Modalità e tempi di erogazione dell’Agevolazione”*) comma 4.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1. Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario, ritenute pertinenti al Progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel Progetto medesimo nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato richiamata al precedente articolo B.1.3 (*“Regime di aiuto”*).

2. Relativamente alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) le spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per la realizzazione del Progetto, fino ad un massimo del 50% delle spese totali ammissibili di Progetto, da rendicontare tramite costi unitari standard conformemente a quanto previsto all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvati con D.G.R. n. 4664/2015;
- b) i costi di ammortamento – calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e delle norme fiscali in materia – relativi ad impianti, macchinari e attrezzature (nuovi o usati) all’acquisto dei quali non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il Progetto (fatta salva la possibilità di rendicontare, con modalità ordinarie, l’intera quota di impianti, macchinari e attrezzature utilizzate per il Progetto quando il loro ciclo di vita corrisponde o è inferiore alla durata del Progetto stesso); nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, al netto delle spese accessorie (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi), nella misura e per il periodo in cui il relativo bene è utilizzato per il Progetto con riferimento al periodo di ammissibilità delle spese;
- c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, nonché i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) materiali direttamente connessi alla realizzazione del Progetto, per un massimo del 10% delle spese totali ammissibili di Progetto;

- e) spese generali forfettarie addizionali derivanti direttamente dal Progetto per il 15% delle spese di personale di Progetto (conformemente all'art. 68 comma 1 lett. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

3. Relativamente alle attività di innovazione a favore di PMI, le spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 651/2014, riguardano i costi per il deposito di brevetti e/o per la convalida dei brevetti effettuati nel periodo di realizzazione del Progetto; tali costi saranno ritenuti ammissibili fino ad un massimo del 15% delle spese totali del Progetto.

4. Valgono, inoltre, i seguenti criteri:

- a) le variazioni delle spese ammissibili potranno essere richieste e concesse nei termini ed alle condizioni indicate al successivo articolo D.3 (*"Variazioni e Proroghe dei termini"*);
- b) le spese di cui ai precedenti commi 2 e comma 3 sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui questi siano realmente e definitivamente sostenuti dai Soggetti beneficiari e non siano in alcun modo recuperabili dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.22/2018;
- c) le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute e quietanzate successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di realizzazione del Progetto di cui al precedente articolo B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*).

5. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. In sede di rendicontazione, di cui al successivo articolo C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*), il Soggetto Beneficiario presenterà apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di verifica in sede di ispezioni e controlli di cui all'art. D.4 (*"Ispezioni e controlli"*) del presente Bando;
- b) le spese relative a adeguamenti ad obblighi di legge;
- c) le spese per manutenzione ordinaria di impianti, macchinari e attrezzature e servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento;
- d) le spese per incarichi relativi a servizi di carattere continuativo o periodico connessi ad attività ordinarie, quali ad esempio la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità;

- e) i costi relativi ad attività orientate alla commercializzazione (ad es: allestimento punti vendita, sviluppo piattaforme di vendita on line, etc.);
- f) gli oneri finanziari quali deprezzamenti e passività, gli interessi di mora, interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- g) le spese di trasporto e spedizione se non ricomprese nella fattura di acquisto;
- h) i dazi doganali;
- i) le spese di viaggio (trasferte e alloggio).

6. Il dettaglio relativo alle singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa nonché i criteri e le regole per la rendicontazione delle predette spese sono dettagliate nelle “Linee guida per la rendicontazione” disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al Bando deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo www.bandiservizi.it a partire dalle ore 12:00 del 6 giugno 2019.

La Linea è attuata tramite procedimento valutativo a sportello e rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente articolo A.5 (“Dotazione finanziaria”) e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

2. Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande saranno definiti nel Manuale appositamente predisposto, che verrà reso disponibile all’interno del Sistema informativo alla data di apertura del Bando.

3. Prima di presentare domanda di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della domanda in nome e per conto del Soggetto richiedente;

- b) provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - i) associare il profilo alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della domanda dal soggetto richiedente;
 - ii) compilare le informazioni relative al soggetto richiedente;
 - iii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che rechi le cariche societarie;
- c) attendere la validazione; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

4. Nella domanda on line di partecipazione al Bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica, indicare:

- a) le date previste di avvio e di fine Progetto, che potranno essere aggiornate in sede di sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
- b) riferimenti delle coordinate bancarie o postali che saranno utilizzate dal soggetto richiedente e del relativo istituto di credito: denominazione, intestatario, codice IBAN.

5. Al fine dell'inoltro online della domanda di partecipazione, il soggetto richiedente deve provvedere ad allegare elettronicamente la seguente documentazione:

- a) Scheda di descrizione del Progetto;
- b) per i Soggetti richiedenti nella forma di Imprese consolidate di cui all'art. D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. g):
 - i) per i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio, S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, ecc...), gli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e, qualora l'ultimo bilancio di esercizio sia stato chiuso ma non approvato, copia della bozza del bilancio chiuso (con dicitura "Definitivo"), ma non approvato; i bilanci, qualora depositati, saranno acquisiti direttamente dal Gestore presso il sistema camerale senza necessità di produzione e di caricamento elettronico da parte del soggetto richiedente;
 - ii) per i soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilanci contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari,

- Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda;
- iii) per i soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda;
- iv) per i soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario (ad esempio Liberi professionisti, ecc.): le ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della domanda;
- c) per i soggetti richiedenti nella forma di Start up di all'art. D.11 (*"Definizioni e glossario"*) lett. w):
- i) elaborato relativo ad un budget standardizzato, contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali su un arco temporale di:
- 1°. 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del Finanziamento sia inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- 2°. 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento sia pari o superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- ii) un business plan a supporto del budget standardizzato;
- d) qualora applicabile, dichiarazione che il soggetto richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti; la dichiarazione dovrà essere opportunamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica – come definite al successivo comma 9 – da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente¹; se il soggetto richiedente risulta iscritto a altri Enti previdenziali o casse (diversi

¹ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia e/o dal Gestore, presso INPS e INAIL, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

- da INPS, Inail): copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva;
- e) modulo di adeguata verifica del cliente, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia della carta d'identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati ed opportunamente sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del dichiarante così come previsto nel predetto modulo;
 - f) eventuale delega ad un soggetto esterno da contattare (documentazione obbligatoria nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda tale opzione), opportunamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
 - g) nel caso in cui il Soggetto richiedente voglia avvalersi - qualora risultasse necessario a seguito della valutazione di cui al successivo articolo C.3.3 (*"Valutazione delle domande"*) - di una Garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor di cui all'art. C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 5 lett. c), una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor medesima, sottoscritta digitalmente o elettronicamente dal suo legale rappresentante, a rilasciare una Garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati firmato digitalmente o elettronicamente dal dichiarante;
 - h) modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate);
 - i) qualora il soggetto richiedente sia un libero professionista:
 - i) copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello;
 - ii) copia del documento attestante l'iscrizione alla sezione relativa alla Regione Lombardia dell'albo professionale dell'ordine o del collegio professionale di riferimento per l'attività svolta o l'adesione alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 che rilasciano l'attestazione di qualità ai sensi della medesima legge;

- j) modulo antimafia scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 159/2011 in materia antimafia debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando, relativa alle precedenti lettere a), c), d) e), f), g), h). Devono essere utilizzati esclusivamente i modelli messi a disposizione del Sistema Informativo relativamente alla documentazione di cui alle precedenti lettere a), c), d), e), f), g), h).

6. La mancata osservanza delle modalità di presentazione sopra descritte e il mancato caricamento elettronico dei documenti, di cui al precedente comma 5 lettere a), e), i), j), costituirà causa di inammissibilità della domanda di partecipazione. Con riferimento ai documenti di cui alle precedenti lett. b), c), d), f), g), h), la mancanza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda di partecipazione al Bando, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al successivo art. C.3.5 (*"Integrazione documentale"*), costituirà causa di inammissibilità della domanda.

7. La domanda di partecipazione al Bando deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

8. Successivamente, il Soggetto richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Richiesta di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo.

Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

9. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando, laddove previsto nei precedenti commi, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica

qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

10. Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online. Tale comunicazione riporta il numero identificativo (ID Domanda) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1. L'istruttoria delle domande presentate per la concessione dell'Agevolazione è effettuata in base alla procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. n. 123/98, secondo l'ordine cronologico di protocollazione delle stesse sul Sistema Informativo.

C.3 Istruttoria

C.3.1 Modalità e tempi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate viene effettuata dal Gestore e prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande di cui al successivo art. C.3.2 ("*Verifica di ammissibilità delle domande*") e una fase di valutazione di merito delle domande di cui all'art. C.3.3 ("*Valutazione delle domande*") a sua volta articolata in valutazione tecnica ed in valutazione economico-finanziaria.

2. A conclusione delle attività istruttorie, il Gestore ne presenta le risultanze al Responsabile di procedimento, il quale procede all'adozione dei provvedimenti di ammissione o rigetto delle domande, avvalendosi di un Nucleo Tecnico appositamente costituito con atto del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

3. L'istruttoria delle domande di partecipazione al Bando si conclude entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'articolo C.3.5 (*"Integrazione documentale"*).

C.3.2 Verifica di ammissibilità delle domande

1. La verifica di ammissibilità formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di partecipazione al Bando, il rispetto della tempistica e della procedura prevista, nonché l'assolvimento degli obblighi di bollo da parte del soggetto richiedente.

Il Gestore effettua l'istruttoria formale entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di protocollazione elettronica della domanda di partecipazione al Bando di cui al precedente art. C.1 (*"Presentazione delle domande"*), salvo sospensione dei termini per richiesta di integrazioni documentali di cui al successivo articolo C.3.5.

2. Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal termine della predetta fase, il Responsabile di procedimento dichiara con proprio decreto la eventuale non ammissibilità della domanda alla valutazione di cui al successivo art. C.3.3. (*"Valutazione delle domande"*) e provvede a darne comunicazione ai richiedenti.

C.3.3 Valutazione delle domande

1. La fase di valutazione delle domande, composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria, deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni solari dalla chiusura della verifica di ammissibilità formale, salvo sospensione dei termini per richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali di cui al successivo articolo C.3.5.

2. La valutazione tecnica ed economico-finanziaria dei Progetti viene effettuata sulla base di criteri elencati nella seguente griglia di valutazione:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	SOTTO-CRITERIO	Punteggio
VALUTAZIONE TECNICA			
Valutazione del Progetto	Sostenibilità e potenzialità del Progetto <i>(da 0 a 9)</i>	Congruità tra obiettivi dichiarati, strategia di Progetto e piano operativo <i>(da 0 a 7)</i>	da 0 a 25
		Adeguatezza dell'analisi di mercato <i>(da 0 a 2)</i>	
	Qualità tecnologica del Progetto <i>(da 0 a 4)</i>	Valore aggiunto <i>(da 0 a 2)</i>	
		Scalabilità <i>(da 0 a 1)</i>	
		Trasferibilità <i>(da 0 a 1)</i>	
	Qualità della copertura finanziaria del Progetto <i>(da 0 a 4)</i>	Modalità di copertura (debito, percentuale di mezzi propri) <i>(da 0 a 4)</i>	
	Analisi SWOT del posizionamento del Progetto rispetto al mercato <i>(da 0 a 8)</i>	Punti di forza <i>(da 0 a 2)</i>	
		Punti di debolezza <i>(da 0 a 2)</i>	
		Opportunità <i>(da 0 a 2)</i>	
		Minacce <i>(da 0 a 2)</i>	
Valutazione dell'innovazione legata al Progetto	Completezza e validità del percorso di sviluppo del Progetto (interno, con utilizzo di supporti esterni, ...) <i>(da 0 a 4)</i>	Contenuti progettuali (ricerca, sviluppo) <i>(da 0 a 4)</i>	da 0 a 30
	Livelli incrementali del Progetto rispetto allo stato dell'arte <i>(da 0 a 22)</i>		

		Tecnologie adottate (proprie del settore e provenienti da altri settori) <i>(da 0 a 4)</i>	
		Tipo di innovazione (incrementale, radicale) <i>(da 0 a 10)</i>	
	Elementi qualitativi: certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) <i>(da 0 a 2)</i>		
	Congruità dei tempi di realizzazione del Progetto <i>(da 0 a 2)</i>		
Valutazione del Capitale Umano della PMI e del Progetto	Qualità del management in relazione agli obiettivi e al contenuto del Progetto <i>(da 0 a 6)</i>	Capacità gestionale dell'azienda <i>(da 0 a 3)</i>	da 0 a 15
		Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del progetto <i>(da 0 a 3)</i>	
	Livello di miglioramento del profilo tecnico-scientifico-professionale del personale aziendale <i>(da 0 a 4)</i>	Formazione del personale aziendale <i>(da 0 a 2)</i>	
		Assunzione di figure professionali legate all'innovazione <i>(da 0 a 2)</i>	
	Qualità del team di Progetto <i>(da 0 a 5)</i>	Capacità tecnica dell'impresa proponente <i>(da 0 a 3)</i>	
		Presenza ricercatori <i>(da 0 a 2)</i>	
TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE TECNICA			Da 0 a 70
VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA			
Valutazione economico-finanziaria (sulla base della	A. Credit Scoring sulle Imprese consolidate tramite:		da 0 a 30
	Scoring economico finanziario		
	Analisi andamentale		
	B. Credit Scoring sulle Start up tramite l'analisi di:		

metodologia di assegnazione del Credit Scoring di cui alla D.G.R. n. 675/2018)	Potenzialità della start up	Competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico	
		Valutazione delle voci di ricavo del Progetto sulla base del business plan presentato	
		Valutazione delle voci di costo del Progetto sulla base del business plan presentato	
	Analisi economico-finanziaria	Analisi economico-finanziaria del budget standardizzato presentato	
TOTALE PUNTEGGIO VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA			da 0 a 30

TOTALE PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA	da 0 a 100
---	-------------------

3. La valutazione tecnica si articola in due momenti sequenziali. In primo luogo, viene verificata la coerenza del Progetto presentato con i requisiti di cui al precedente articolo B.2.1 (*“Caratteristiche dei Progetti”*) comma 2 lett. a) e b), ossia il riferimento ad una delle Macro-tematiche S3 di cui al punto A.1 par. 3 del Bando e l’effettiva finalizzazione all’introduzione di innovazione di prodotto e/o di processo coerente ed attinente con l’oggetto sociale e la classificazione di attività produttiva (primaria e/o secondaria) del soggetto richiedente.

In caso di esito negativo della verifica di coerenza, il Progetto non viene ammesso alla valutazione tecnica sulla base degli ambiti di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo e il Progetto non viene ammesso all’Agevolazione.

In caso di esito positivo della verifica di coerenza del Progetto, viene effettuata la valutazione tecnica del Progetto e del Soggetto sulla base degli ambiti di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Nell'ambito della valutazione tecnica, è altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto previste dal soggetto richiedente, con conseguente revisione delle spese ammissibili presentate (in termini di rideterminazione dei valori e riallocazione delle voci di spesa).

4. La valutazione economico-finanziaria viene effettuata sulla base di una Metodologia di assegnazione del Credit Scoring approvata con D.G.R. n. 675/2018 (e riportata sinteticamente all'Allegato D.13.2 al presente Bando) assegnando a:

- a) le Imprese consolidate un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 18;
- b) le Start up un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 100.

I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 0 a 18 o da 0 a 100 ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, sono riproporzionati in una scala da 0 a 30 all'interno della griglia di valutazione di cui al comma 2, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,50) all'unità.

Nell'ambito dell'istruttoria economico-finanziaria, vengono, altresì, effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio).

5. Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 675/2018, non sono in ogni caso ammissibili a Finanziamento, Progetti presentati da:

- a) Imprese consolidate che abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 8;
- b) Start up che:
 - i) abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 60, oppure
 - ii) abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring pari a zero determinato dalla rilevazione, nel corso dell'attività istruttoria, di una o più delle seguenti fattispecie:
 - i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Soggetto Gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di un'impresa collegata al soggetto richiedente);
 - ii. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di valutazione delle domande.

6. Non sono ammissibili all'Agevolazione, Progetti che abbiano conseguito:

- a) nell'ambito della valutazione tecnica, un punteggio inferiore a 16 punti relativamente all'ambito di valutazione "Valutazione dell'innovazione" legata al Progetto;
- b) nell'ambito della valutazione complessiva, un punteggio inferiore a 60 punti.

C.3.4 Definizione del quadro cauzionale

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione dell'Agevolazione e dalla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, il quadro cauzionale a copertura del Finanziamento, conformemente all'art. 2, comma 2, della L.r. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 675/2018, è determinato dal punteggio attribuito al soggetto richiedente nell'ambito della valutazione economico-finanziaria di cui al successivo articolo C.3.3 ("*Valutazione delle domande*"), al quale corrisponde una specifica classe di rischio.

2. La valutazione economico-finanziaria e la conseguente attribuzione della classe di rischio avviene secondo la metodologia standard di valutazione del rischio di cui all'Allegato A della sopracitata D.G.R. e riportata all'Allegato D.13.2 al presente Bando, che viene effettuata sulla base dei seguenti modelli:

- a) "Credit scoring su dati storici" da applicarsi alle Imprese consolidate come definite all'art. D.11 ("*Definizioni e glossario*"), lett.g);
- b) "Credit scoring per start-up" da applicarsi alle Start up così come definite all'art. D.11 ("*Definizioni e glossario*"), lett.w).

3. Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, alle Imprese consolidate valutate con il modello di "Credit Scoring su dati storici" viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale, come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Esito/Quadro cauzionale	Punteggio
1	Ammissibile senza Garanzia	≥ 14
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	$\geq 10; < 14$
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	$\geq 8; < 10$

4. Analogamente, alle Start up valutate con il modello di “Credit Scoring per start-up” viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale, come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Esito/Quadro cauzionale	Punteggio
1	Ammissibile senza Garanzia	>=85
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	>=70; <85
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	>=60; <70

5. In attuazione della sopracitata D.G.R. n. 675/2018, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario – Dlgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Testo Unico Bancario;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario (ex Dlgs. 13/8/2010 n.141);
- c) fidejussione rilasciata da impresa differente rispetto al soggetto richiedente (cd. “impresa sponsor”). L'impresa sponsor deve:
 - i) essere un soggetto tenuto al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati;
 - ii) avere un Credit Scoring finale, determinato sulla base della metodologia di cui alla citata D.G.R. n. 675/2018, pari o superiore a 14 punti;
 - iii) avere il MOL (Margine Operativo Lordo, come definito nella Metodologia di Credit Scoring) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Codice Civile, voce Attivo, lettera C, numero III, paragrafo 6) – limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità – e voce Attivo, lettera C, numero IV), pari o superiori all'importo del Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

L'impresa sponsor potrà prestare al massimo una fidejussione nell'interesse di un unico Soggetto beneficiario ammesso a Finanziamento a valere sul presente Bando.

- d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:
- i) iscritta all'elenco dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) e, nello specifico, iscritta alla Sezione I (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo);
 - ii) in possesso di rating (con giudizio in ambito "*Investment grade*"), rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento di cui al successivo art. C.4.1 ("*Adempimenti post concessione: stipula del Contratto di Finanziamento*"), da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA² (N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009);
- e) Garanzie reali nella forma di *cash collateral* ovvero di pegno su titoli emessi esclusivamente dallo Stato Italiano.

6. Ai sensi della predetta D.G.R. è altresì possibile presentare:

- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo ammesso in sede di concessione a copertura del Finanziamento;
- b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale stabilito in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo.

7. Con riferimento ai Finanziamenti "ammessi con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso", il Soggetto beneficiario potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento alternativamente:

- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo indicato nel decreto di concessione;

oppure

- b) Garanzia a integrale copertura della quota del Finanziamento da erogarsi a titolo di anticipazione, impegnandosi a presentare in allegato alla domanda di erogazione del saldo di cui all'art. C.4.3 ("*Caratteristiche della fase di rendicontazione*") del Bando, pena la decadenza

² European Securities and Markets Authority.

della concessione, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

8. Per il rilascio delle Garanzie saranno resi disponibile sul sito del Gestore le opportune indicazioni relative ai contenuti minimi obbligatori.

C.3.5 Integrazione documentale

1. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti, nell'ambito della verifica di ammissibilità e della valutazione delle domande, i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali per il completamento dell'attività istruttoria si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando.

C.3.6 Concessione dell'Agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. A conclusione della fase di valutazione delle domande di cui al precedente art. C.3.3, il Soggetto gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento, comprensivi dell'esito delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia, della proposta di Finanziamento concedibile, accompagnata, se richiesto, dall'elenco delle tipologie di Garanzie acquisibili, anche a seguito della verifica dei requisiti di una potenziale impresa sponsor, come previsto al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*). Si precisa che un esito negativo circa la verifica dei requisiti di una potenziale impresa sponsor comporta l'obbligo di acquisire un'altra tipologia di Garanzia tra quelle previste nel succitato articolo C.3.4.

2. Entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della proposta del Gestore, il Responsabile del procedimento, avvalendosi di un Nucleo tecnico e salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e di antimafia, approva con proprio decreto le domande ammesse (decreto di concessione) e non ammesse all'Agevolazione e procede alla successiva pubblicazione sul BURL, sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

3. A seguito del decreto di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà ai soggetti richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione all'Agevolazione, gli elementi sostanziali riguardanti il Finanziamento.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'Agevolazione

C.4.1 Adempimenti post concessione: stipula del contratto di Finanziamento

1. Con la comunicazione di cui al precedente articolo C.3.6 comma 3, è richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro i 45 (quarantacinque) giorni solari successivi alla data di ricezione della medesima la seguente documentazione:

- a) in versione elettronica tramite il Sistema Informativo:
 - i) copia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale in caso di soggetti sottoscrittori del contratto di Finanziamento diversi dal legale rappresentante e copia della procura conferita ai sensi di legge;
 - ii) dichiarazione attestante la costituzione di una Sede operativa (rilevabile da visura camerale)/Luogo di esercizio prevalente (rilevabile dal modello dell'Agenzia delle Entrate di cui alla successiva lett. vii)) attiva in Regione Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando, nella quale realizzare il Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;
 - iii) dichiarazione attestante la data di avvio del Progetto, debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante; si rammenta che il Progetto dovrà concludersi entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell'Agevolazione;
 - iv) nel caso di concessione con richiesta di Garanzia per l'intero importo del Finanziamento concesso, eventuale richiesta di esercitare l'opzione di frazionamento della garanzia medesima come previsto al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 7 lettera b) rilasciando garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione di cui al successivo articolo C.4.2;
 - v) nel caso di Garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione secondo quanto previsto al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*), comma 5 lett. d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con

giudizio in ambito di “investment grade”) rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento, da un’agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l’ESMA (European Securities and Markets Authority);

vi) in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante;

vii) nel caso di liberi professionisti, copia del modello dell’Agenzia delle Entrate “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” e la relativa ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello;

b) in caso di concessione con richiesta di Garanzia in funzione del quadro cauzionale connesso al Credit Scoring di cui all’articolo C.3.4 (“*Definizione del quadro cauzionale*”), il/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l’intero importo del Finanziamento concesso o parte di esso, alternativamente:

i) sottoscritto/i digitalmente o elettronicamente dal contraente (il Soggetto beneficiario) e dal garante da caricare sul Sistema Informativo; oppure

ii) sottoscritto/i con firma olografa dal contraente e dal garante, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all’indirizzo indicato sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Dalla data di acquisizione della documentazione completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni solari alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto beneficiario previa verifica dell’assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto beneficiario e la stipula del contratto sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza della concessione.

3. Qualora il Soggetto beneficiario non invii la documentazione richiesta entro 180 giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente articolo C.3.6 comma 3, il Gestore ne invierà comunicazione al Responsabile del procedimento, che provvederà a dichiarare la decadenza della concessione.

C.4.2 Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento è erogato dal Gestore in 2 (due) soluzioni:

- a) prima tranche a titolo di anticipazione:
 - i) fino ad un massimo del 70% del Finanziamento per i Soggetti beneficiari che a seguito della valutazione economico-finanziaria di cui al precedente articolo C.3.3 (*"Valutazione delle domande"*) conseguono una Classe di rischio 1 secondo le disposizioni previste al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 3 o comma 4;
 - ii) fino ad un massimo del 50% del Finanziamento per i Soggetti beneficiari che a seguito dell'istruttoria economico-finanziaria di cui al precedente articolo C.3.3 (*"Valutazione delle domande"*) conseguono una Classe di rischio 2 o 3 secondo le disposizioni previste al precedente articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 3 o comma 4;
- b) tranche a saldo, a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale sull'esito del Progetto e della rendicontazione finale, trasmesse nella modalità indicata al successivo articolo C.4.3.

2. Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento di cui al precedente articolo C.4.1 e verifica di:

- a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
- b) l'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia.

3. Il Gestore effettua l'erogazione della tranche a saldo a seguito della relativa richiesta corredata dalla rendicontazione del Progetto di cui al successivo articolo C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*) comma 1 e previa verifica:

- a) dei risultati e degli obiettivi raggiunti sulla base della relazione finale;
- b) della rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di Progetto, dalla quale emerga altresì il rispetto di:

- i) la realizzazione del Progetto per un importo non inferiore al 70% delle spese ammesse con provvedimento regionale;
- ii) le soglie percentuali eventualmente previste per tipologia di spesa all'articolo B.3 (*"Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità"*);
- c) dell'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni solari) nei pagamenti relativi a rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni solari; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, il Gestore procederà con la risoluzione del contratto;
- d) della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), valido al momento dell'erogazione;
- e) dell'esito favorevole della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia;
- f) dell'esito della verifica ai sensi della L. n. 124/2017, art. 1 commi 125-129 rispetto alla tranche erogata a titolo di anticipazione, ove applicabile.

Il Soggetto gestore provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'acquisizione e verifica di tutta la documentazione completa di cui al successivo articolo C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*) comma 1. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto beneficiario.

4. La spesa a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 è ammissibile se sostenuta e quietanzata entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario: la presentazione della richiesta di erogazione della tranche a saldo delle spese, corredata dalla relativa rendicontazione, potrà essere trasmessa entro e non oltre il termine massimo del 31 marzo 2023.

5. In caso di accertata irregolarità contributiva in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

6. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia e della L. n.124/2017 comporta altresì la decadenza della concessione.

C.4.3 Caratteristiche della fase di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione della tranche a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari, tramite il Sistema Informativo utilizzando la modulistica e le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo medesimo.

2. In particolare, il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

- a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;
- b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui al precedente art. B.3 (*"Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità"*) ad eccezione della tipologia "spese generali" (di cui all'art. B.3 comma 2 lett. e));
- c) un'idonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate all'art. D.1.3 (*"Obbligo di pubblicizzazione dell'iniziativa"*) del Bando;
- d) in caso di variazione delle informazioni trasmesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando relativamente agli esponenti del Soggetto beneficiario, il modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- e) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia come previsto all'articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 7 lettera b), una copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso ovvero una copia di nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento;
- f) nel caso di liberi professionisti, copia del modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA" e la relativa ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione del suddetto modello.

La richiesta di erogazione corredata dalla suddetta documentazione deve essere presentata entro 90 (novanta) giorni solari dal termine di realizzazione del Progetto indicato all'articolo B.2.2 (*"Durata dei"*

Progetti) del Bando e comunque entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi pena la decadenza della concessione.

3. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Qualora il Soggetto beneficiario risulti iscritto ad altri Enti previdenziali o casse (diversi da INPS, INAIL), copia del documento rilasciato dal soggetto competente attestante la regolarità della posizione contributiva del beneficiario deve essere allegata alla documentazione di cui al precedente comma 2.

4. In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- a) essere giustificate da fatture/documenti giustificativi originali conservati dai Soggetti beneficiari, e rendicontati in copia conforme all'originale, che devono recare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "Linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca & Sviluppo" e riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), generato e comunicato da Regione Lombardia; in caso di fatturazione elettronica tale dicitura deve essere inserita nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa; le spese sostenute prima della comunicazione del CUP dovranno riportare il codice ID di Progetto fornito dal Sistema Informativo al momento della presentazione della domanda;
- b) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto beneficiario a partire dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi degli articoli B.2.2 ("*Durata dei Progetti*") e art. B.3 ("*Spese ammissibili e soglie minime e massime*") comma 4, tenendo conto di eventuali proroghe concesse;
- d) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui al precedente articolo B.3 ("*Spese ammissibili e soglie minime*")

e massime") e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo.

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

I Soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto, ai sensi dell'articolo 125, comma 4 lett. b) del Regolamento 1303/2013.

5. Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente.

C.4.4 Rideterminazione dell'Agevolazione

1. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'Agevolazione concessa.

2. Le diminuzioni delle spese totali ammesse di Progetto non devono superare la percentuale del 30% (trenta per cento) rispetto all'importo approvato con decreto del Responsabile del procedimento, anche in sede di variazione di Progetto, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo, pena la decadenza della concessione.

3. Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore all'Agevolazione concessa con provvedimento regionale, si procede alla rideterminazione dell'Agevolazione medesima ad un importo pari alla spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione in coerenza con quanto disposto all'art. B.1.2 (*"Entità e forma dell'Agevolazione"*).

4. Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore alla spesa ammessa con provvedimento regionale ma comunque superiore all'Agevolazione concessa, quest'ultima non è oggetto di ridetermina.

5. Ogni eventuale rideterminazione dell'Agevolazione viene approvata tramite decreto del Responsabile del procedimento.

La Regione si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco, al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'Agevolazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

D.1.1 Obblighi generali dei Soggetti beneficiari

1. Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:

- a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità agli obiettivi del Progetto approvato;
- b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione e che eventuali variazioni di spesa rispettino i limiti previsti agli artt. C.4.2 (*"Modalità e tempi di erogazione dell'Agevolazione"*), C.4.3 (*"Caratteristiche della fase di rendicontazione"*) e C.4.4 (*"Rideterminazione dell'Agevolazione"*);
- c) avere una Sede operativa attiva in Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento e al momento della richiesta di erogazione della tranche a saldo;
- d) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Finanziamento, la documentazione di spesa;
- e) non cumulare l'agevolazione prevista dal presente Bando con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ottenute per le medesime spese;
- f) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso a Finanziamento di cui all'art. B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*), ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- g) collaborare ed accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto, sia durante che successivamente alla stessa e prestare tutta la collaborazione necessaria;
- h) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del Dlgs. n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla

completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa;

- i) presentare Garanzie idonee rispetto alle indicazioni contenute nel presente Bando e per l'importo del Finanziamento indicato nel decreto di concessione del Finanziamento medesimo in caso di esercizio di frazionamento della Garanzia come previsto all'articolo C.3.4 (*"Definizione del quadro cauzionale"*) comma 7 lett. b);
- j) per le sole imprese, indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129;
- k) presentare la richiesta di erogazione della tranche a saldo a valere sul Finanziamento concesso entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto indicato all'articolo B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*) del Bando.

D.1.2 Obblighi informativi dei Soggetti beneficiari

1. I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì a:

- a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore:
 - i) eventuali variazioni di Progetto (variazioni delle attività di Progetto, variazioni delle spese, proroghe) nei termini e nelle condizioni indicate al successivo articolo D.3 (*"Variazioni e Proroghe dei termini"*);
 - ii) eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto Beneficiario stesso intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - iii) eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento intervenute dopo la sottoscrizione del contratto di Finanziamento; in tali ipotesi il Soggetto Beneficiario dovrà accompagnare la comunicazione con tutta la documentazione concernente l'intervenuta operazione societaria, al fine di consentire le necessarie verifiche sul soggetto subentrante;
- b) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia o dal Gestore, le informazioni necessarie per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite e rese note da Regione Lombardia;

- c) fornire una scheda di sintesi del Progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- d) rilasciare una liberatoria per la pubblicizzazione del Progetto sulla piattaforma regionale Open Innovation (www.openinnovation.regione.lombardia.it).

D.1.3 Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad evidenziare - secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" (disponibile all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it, sezione Comunicare il Programma) in tutte le forme di pubblicizzazione ivi previste - che il Progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 - articoli 4 e 5.
2. Nello specifico, il Soggetto Beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili all'indirizzo www.ue.regione.lombardia.it - Sezione Comunicare il Programma.
3. Il Soggetto Beneficiario deve fornire idonea documentazione fotografica delle forme di pubblicizzazione realizzate nelle modalità sopra indicate, da allegare alla richiesta di erogazione della tranche a saldo di cui al precedente articolo C.4.3.
4. Maggiori informazioni e approfondimenti, possono essere richieste all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinuncia, risoluzione del contratto di Finanziamento e decadenza

D.2.1 Rinuncia

1. Il Soggetto Beneficiario ha facoltà di rinunciare all'Agevolazione concessa sino al momento antecedente la stipula del contratto di Finanziamento. Successivamente ha la facoltà di risolvere il contratto.
2. Per comunicare la rinuncia, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore. In tal caso Regione Lombardia prenderà atto della rinuncia, adottando, per l'effetto, apposito provvedimento di decadenza della concessione.

D.2.2 Risoluzione del contratto di Finanziamento

1. Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto dell'obbligo generale di cui al precedente articolo D.1.1 comma 1, lett. h) (Antiriciclaggio);
 - b) indebita percezione del Finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario accertata in sede giudiziale;
 - c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
 - d) assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento o alle procedure concorsuali (di cui alla legge fallimentare aggiornata con le modifiche apportate D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180, dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, dalla legge 232 del 11 dicembre 2016 e dal D.Lgs 18 maggio 2018 n.54) e alla liquidazione volontaria;
 - e) interdittiva antimafia;
 - f) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, riscontrata al momento dell'erogazione del saldo del Finanziamento (articolo C.4.2 comma 3 lett. c).
2. Nel caso di cui alla precedente lettera c), il Soggetto Gestore invia formale comunicazione al beneficiario, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1186 del Codice Civile, per esigere il pagamento delle rate di finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di finanziamento per inadempimento. Esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, in caso di mancato pagamento, Regione Lombardia procede conseguentemente al recupero delle somme erogate (articolo D.2.4).

D.2.3 Decadenza

1. Regione Lombardia dispone la decadenza, totale o parziale, della concessione per:

- a) mancato rispetto degli adempimenti post concessione entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari, di cui al precedente art. C.4.1 comma 3;
- b) irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di Finanziamento del Soggetto beneficiario gestiti da Finlombarda, di cui all'articolo C.4.1 comma 2;
- c) variazioni societarie che comportino per il Soggetto beneficiario il venir meno:
 - i. dei requisiti soggettivi previsti dal Bando (art. A.3) fino all'erogazione del saldo;
 - ii. dei requisiti previsti dalla DGR n. 675/2018 e richiamati nel precedente art. C.3.4;
- d) mancato rispetto di uno o più obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.1 comma 1.

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere c), d), il Gestore, a seguito del provvedimento di decadenza della concessione, provvede a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale (qualora sia stata erogata l'Agevolazione in tutto o in parte).

3. Nei casi di cui al precedente art. D.2.2, lettere a), b), d), e) f), Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore, provvederà a dichiarare la decadenza della concessione.

D.2.4 Recupero delle somme erogate

1. Nei casi di decadenza dall'agevolazione o di risoluzione contrattuale, esperiti i tentativi di recupero da parte del Gestore, Regione Lombardia procede al recupero delle somme, ai sensi della L.R. 14 luglio 2003, n.10.

2. Gli importi dovuti sono inoltre incrementati degli interessi, come previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 123/1998.

3. In caso di intervenuto fallimento del Soggetto beneficiario, ai sensi del punto D.2.2 lettera d), ai fini del recupero delle somme erogate dalla Pubblica Amministrazione, il provvedimento di decadenza dalla concessione (art. D.2.3 comma 3) vale quale revoca per il riconoscimento del privilegio su tali somme, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Dlgs. n. 123/1998.

D.3 Variazioni e Proroghe dei termini

1. Successivamente al decreto di concessione del Finanziamento, il Soggetto beneficiario avrà facoltà di presentare tramite Sistema Informativo richieste o comunicazioni di variazione inerenti il Progetto ammesso o il Soggetto beneficiario medesimo.

2. Le richieste di variazioni di Progetto possono includere:

- a) variazioni delle attività del Progetto ammesso;
- b) variazioni in diminuzione delle spese di Progetto ammesse, esclusivamente qualora si verifichi uno scostamento pari o superiore al 20% del totale (nel rispetto delle soglie percentuali previste per tipologia di spesa all'articolo B.3); analoghe variazioni in diminuzione che risultassero inferiori alla soglia del 20% non necessitano di specifica autorizzazione;
- c) tempi di realizzazione; in tal caso la richiesta di proroga rispetto alla durata massima di realizzazione del Progetto di cui al precedente art. B.2.2 (*"Durata dei Progetti"*), deve essere accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti non imputabili al Soggetto beneficiario medesimo, che abbiano comportato un ritardo nell'inizio o nell'esecuzione del Progetto; tale relazione deve contenere, tra l'altro, il cronoprogramma aggiornato delle attività e l'ammontare delle spese ammesse sostenute sino alla data della richiesta di proroga (titoli di spesa emessi e quietanzati o in corso di quietanza).

Tutte le richieste di variazione dovranno essere presentate in corso di realizzazione del Progetto e, comunque, sino a 60 (sessanta) giorni solari prima dal termine ultimo previsto dal sopra citato art. B.2.2.

Qualora sia necessario procedere alla ridetermina dell'Agevolazione concessa, verranno applicate le stesse modalità di cui al precedente articolo C.4.4 (*"Rideterminazione dell'Agevolazione"*).

La variazione richiesta potrà essere concessa dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa istruttoria da parte del Gestore, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla richiesta fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti.

3. Le comunicazioni di modifiche anagrafiche e di variazioni societarie possono includere:

- a) informazioni fornite in fase di presentazione della domanda (modifiche anagrafiche);
- b) il subentro di un nuovo soggetto, a seguito di operazioni societarie (variazioni societarie).

Le variazioni societarie potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento, previa istruttoria da parte del Gestore, entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, previa verifica da parte del Gestore del rispetto dei requisiti:

- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo del Finanziamento;
- b) previsti dalla metodologia Credit Scoring ai sensi della DGR n. 675/2018, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.

4. Le specifiche modalità di gestione delle richieste di variazione saranno dettagliate in Linee Guida di Variazione disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e del Gestore (www.finlombarda.it).

D.4 Ispezioni e controlli

1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dal contratto nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1. I Soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei Progetti agevolati.

2. I Soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del Progetto.

3. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- il numero di Soggetti beneficiari che ricevono di un'Agevolazione finalizzata all'introduzione di prodotti che costituiscono una novità per il beneficiario medesimo;
- il numero di Soggetti beneficiari che ricevono un sostegno;

- il numero di brevetti derivanti dalla ricerca direttamente finanziata;
- il numero di posti di lavoro creati (di cui uomini e di cui donne).

4. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della L. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Struttura Trasformazione digitale e Finanza per l'Innovazione e la Ricerca della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.13.3 al presente Bando.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L., sul Portale Istituzione di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) Sezione Bandi (www.bandiservizirl.it), sul sito della Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito del Gestore (www.finlombarda.it).

2. Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente link ed al seguente indirizzo di posta elettronica:

- www.openinnovation.regione.lombardia.it/FF2020RS, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al Bando;
- infopratica.FF2020RS@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle domande ammesse all'Agevolazione.

3. Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

4. Per rendere più agevole la partecipazione al Bando, in attuazione della L.r. 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "Ricerca & Sviluppo"
DI COSA SI TRATTA	La Linea intende favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle PMI o liberi professionisti in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo e territoriale lombardo.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI o liberi professionisti lombardi
DOTAZIONE FINANZIARIA	30 milioni di Euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Finanziamento a medio-lungo termine con risorse a valere esclusivamente sul fondo regionale con un tasso pari allo 0,5% fisso.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni, aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione, sono concesse secondo il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014, art. 25 c. 2 lettere b) e c) e 28.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativo a sportello
DATA APERTURA	12:00 del 6 giugno 2019
DATA CHIUSURA	Sino ad esaurimento della dotazione finanziaria
COME PARTECIPARE	La domanda di partecipazione al Bando dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, sulla piattaforma regionale Bandi online disponibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it
CONTATTI	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online contattare il numero verde 800.131.151

	attivo da lunedì a sabato, esclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Per informazioni relative al Bando: www.openinnovation.regione.lombardia.it/FF2020RS Per informazioni relative alle domande ammesse: infopratica.FF2020RS@finlombarda.it
--	--

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti relativi al Bando è tutelato ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Tale diritto – riconosciuto in funzione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire in particolare la trasparenza di quest'ultima – consiste nella facoltà di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del Bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

3. Per la consultazione o la richiesta di copie – conformi o in carta libera – è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, Struttura Trasformazione digitale e Finanza per l'innovazione e la ricerca Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it

4. La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel Decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;

- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari ad Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

5. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

6. L'accesso agli atti avviene con le modalità e i tempi previsti nel Dlgs. n. 33/2014 e dell'art. 16 della L.r. n.1/2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".

D.10 Altre informative

1. Si rende noto che l'Agevolazione di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del Dgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

D.11 Definizioni e glossario

1. Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **"Agevolazione o Finanziamento"**: l'Agevolazione concessa in attuazione del presente Bando ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
- b) **"Avvio del Progetto"**: la data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del Soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente la realizzazione del Progetto conformemente alla definizione di "avvio dei lavori" prevista all'art. 2 comma 23 del Reg. (UE) 651/14 con il quale si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (es: ordine d'acquisto, contratto, documento di consegna etc.), a seconda di quale condizione si verifichi prima (ad eccezione dei costi di ammortamento e dei costi per il personale, funzionali alle attività di Progetto);
- c) **"Bando"**: il presente avviso, con i relativi allegati, attuato nel quadro del D.lgs. n. 123/98;

- d) **“Equivalente sovvenzione lordo o ESL”**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
- e) **“Finlombarda o Soggetto Gestore o Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it) la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del fondo FRIM FESR 2020, sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l’attuazione dell’iniziativa e l’erogazione e la gestione dei Finanziamenti;
- f) **“Garanzia”**: garanzia rilasciata dai soggetti indicati all’articolo C.3.4 (*“Definizione del quadro cauzionale”*) comma 5 del Bando sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n.675/2018. La garanzia rilasciata per un importo pari al 100% ovvero al 50% del valore del Finanziamento concesso (sia sulla quota capitale sia sulla quota interessi), si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al piano di ammortamento;
- g) **“Impresa consolidata”**: si intende la PMI o il libero professionista che disponga di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando (ossia con almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente);
- h) **“Impresa in difficoltà”**: l'impresa che, ai sensi dell’articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la

deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE³⁴ e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

- ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- i) **"Innovazione a favore della PMI"**: attività finalizzata a tutelare i risultati di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite il deposito e la convalida di un brevetto effettuati nel periodo di realizzazione del Progetto al fine di favorire l'introduzione di innovazione all'interno della PMI;
- j) **"Linea"**: la Linea di intervento FRIM FESR 2020 Ricerca & Sviluppo è uno strumento finanziario istituito in attuazione dell'Azione *"Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione"*

attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca", Obiettivo Specifico "Incremento dell'attività di innovazione delle imprese" dell'Asse prioritario I "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e successive riprogrammazioni approvate rispettivamente con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 293 del 12 febbraio 2015, Decisione n. (CE) 4222 del 20 giugno 2017 e Decisione n. (CE) 5551 del 13 agosto 2018.;

- k) **"Libero professionista"**: soggetto dotato di partita IVA, che svolge un'attività economica corrispondente alla definizione di impresa così come riportata all'art. 1 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651 del 2014, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo;
- l) **"Luogo di esercizio prevalente"**: sede nella quale il libero professionista svolge, in via prevalente, la propria attività professionale, attiva in Regione Lombardia al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento, ai sensi dell'articolo C.4.1 (*"Adempimenti post concessione: stipula contratto di Finanziamento"*) del Bando e nella quale verrà realizzato il Progetto di cui all'articolo B.2 (*"Progetti finanziabili"*) del Bando medesimo;
- m) **"PMI"**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014;
- n) **"Progetto"**: il progetto di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di tutela dell'innovazione relativo alle *Aree di specializzazione* di cui all'articolo A.1 (*"Finalità e obiettivi"*) e all'Allegato "A" del Bando, per il quale si richiede l'Agevolazione;
- o) **"Decadenza dal beneficio del termine"**: situazione di cui all'art. 1186 del Cod. Civ., al ricorrere della quale il Soggetto Gestore invia al beneficiario formale comunicazione per esigere il pagamento delle rate di finanziamento in una unica soluzione, a seguito del venir meno delle condizioni dell'originario contratto di finanziamento per inadempimento, causato dal mancato pagamento di due rate consecutive;
- p) **"Decadenza della concessione"**: è la fattispecie che determina il venir meno della cessazione dell'agevolazione a causa dell'inadempimento degli obblighi previsti dal bando e dal relativo

- contratto di finanziamento. La stessa può riguardare l'intera somma oggetto dell'agevolazione o parte di essa. Nel primo caso si definisce "totale" e nel secondo caso si definisce "parziale";
- q) **"Ricerca industriale"**: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di "Sviluppo sperimentale";
- r) **"Sede operativa"**: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, attiva al momento della sottoscrizione del contratto di Finanziamento, ai sensi dell'articolo C.4.1 ("Adempimenti post concessione: *stipula del contratto di Finanziamento*") del Bando, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale verrà realizzato il Progetto di cui all'articolo B.2 ("*Progetti finanziabili*") del presente Bando;
- s) **"Sistema Informativo"**: il sistema informativo di Regione Lombardia Bandi online per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiservizi.it;
- t) **"Soggetto beneficiario"**: il soggetto destinatario dell'Agevolazione concessa a valere del presente Bando, ossia la PMI/libero professionista che, a seguito della presentazione di un progetto di ricerca, sviluppo e tutela dell'innovazione, viene ammesso a Finanziamento di cui al presente Bando;
- u) **"Spesa effettivamente sostenuta e quietanzata"**: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto beneficiario tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente;
- v) **"Sviluppo sperimentale"**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla

documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- w) **“Start up”**: si intende la PMI o il libero professionista che non sia in possesso di almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
- x) **“Termine di realizzazione del Progetto”**: la data di conclusione del Progetto corrispondente all'ultimo titolo di spesa effettivamente sostenuto e quietanzato dal Soggetto beneficiario entro i termini massimi previsti per la realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2.2 (*“Durata dei Progetti”*) del presente Bando.

2. Ai fini dell'interpretazione del presente Bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.12 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche	Riferimenti
Presentazione della domanda su BandiOnLine	Apertura: ore 12:00 del 6 giugno 2019 Chiusura: sino ad esaurimento della dotazione finanziaria	www.bandiservizi.it
Esito della valutazione delle domande presentate	Entro 120 giorni solari dalla presentazione della domanda di partecipazione al Bando	
Durata dei Progetti	18 mesi da decreto di concessione salvo proroga sino a 6 mesi	
Stipula dei contratti di Finanziamento	Entro 180 giorni solari dalla data di comunicazione del Gestore di richiesta della documentazione	
Rendicontazione della tranche a saldo	Entro 90 giorni solari dal termine di realizzazione del Progetto	
Erogazione	Anticipo: a seguito della stipula del contratto di Finanziamento Saldo: entro 60 giorni solari dall'acquisizione di tutta la documentazione inerente la rendicontazione della tranche a saldo.	

D.13 Allegati**ALLEGATO D.13.1 - Programmi di lavoro “Ricerca e innovazione” delle Aree di specializzazione declinate nella Strategia di specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia**

Le sette *Aree di specializzazione* individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)” sono state declinate in Macrotematiche nella D.G.R. n. 5843/2016 avente ad oggetto i Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2017-2018. Nello specifico, le Macrotematiche individuate vengono di seguito elencate:

AEROSPAZIO

- AS1 Piattaforme aeronautiche del futuro
- AS2 Sistemi ed equipaggiamenti innovativi
- AS3 Applicazioni e tecnologie dallo spazio per la società
- AS4 Sviluppo e Innovazione Tecnologica per lo Spazio
- AS5 Protezione nello spazio e dallo spazio
- AS6 Nuove piattaforme tra la terra e lo spazio

AGROALIMENTARE

- AG1 Sistemi produttivi per la sostenibilità delle biorisorse
- AG2 Ingredienti sostenibili per un'industria alimentare competitiva
- AG3 Alimenti sicuri per un consumo sostenibile
- AG4 Alimenti ad alta efficienza nutrizionale

ECO-INDUSTRIA

- AE 1 Generazione e gestione distribuita dell'energia
- AE2 Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili

AE3 Sistemi di accumulo di energia

AE4 Infrastrutture per la mobilità elettrica

AE5 Illuminazione intelligente

AE6 Tecnologie e materiali del sistema dell'edilizia

AE7 Tecnologie per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dell'acqua, dell'aria e dei rifiuti

CV1 Processi catalitici sostenibili per applicazioni industriali (*chimica sostenibile*)

CV2 Creazione di bioraffinerie per ottenere prodotti a valore aggiunto da colture *no food* e da biomasse da scarto (*bioeconomia*)

CV3 Bioeconomia del futuro

INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI

ICC 1 Digitalizzazione, rilievo 3D e realtà virtuale

ICC2 Conservazione e manutenzione dei beni culturali e del patrimonio artistico

ICC3 Strumentazione e sensoristica per la diagnostica e la sicurezza dei Beni Culturali

ICC4 Moda e Design

ICC5 Esperienze coinvolgenti, sicure e partecipative dei contenuti creativi

INDUSTRIA DELLA SALUTE

IS1 Benessere

IS2 Prevenzione

IS3 Invecchiamento attivo

IS4 Disabilità e riabilitazione

IS5 Diagnostica

IS6 Nuovi approcci terapeutici

MANIFATTURIERO AVANZATO

MA1 Produzione con processi innovativi

MA2 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi

MA3 Sistemi di produzione ad alta efficienza

MA4 Manufacturing per prodotti personalizzati

MA5 Sistemi manifatturieri per la sostenibilità ambientale

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MS1 Nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro

MS2 Efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei trasporti

MS3 Sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità sostenibile

MS4 Sicurezza nella mobilità di persone e merci

ALLEGATO D.13.2 - Metodologia di Credit Scoring

Di seguito viene sintetizzata la metodologia per l'attribuzione del punteggio ai fini della valutazione economico finanziaria dei soggetti richiedenti (vedasi articolo C.3.3. del Bando) dettagliata nella D.G.R. n. 675/2018.

A. Modello di "credit scoring su dati storici" da applicarsi ai alle Imprese consolidate ossia ai soggetti richiedenti che dispongano di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando (ossia con almeno due bilanci ovvero due dichiarazioni fiscali ovvero documentazione equipollente)

La metodologia di assegnazione del "**Credit Scoring su dati storici**" si basa su un c.d. scoring economico-finanziario che, integrato con l'analisi andamentale, genera il punteggio finale. Per la precisione:

- a) lo **scoring economico-finanziario** misura il profilo di rischio economico-finanziario del Soggetto beneficiario attraverso l'analisi dei dati di bilancio ovvero di dati contabili consuntivi riferiti al biennio precedente tenendo conto della capacità del beneficiario di essere in equilibrio economico e finanziario, di gestire il debito e di generare flussi di cassa;
 - b) l'**analisi andamentale** consiste nell'attribuzione di un punteggio che tiene conto della capacità di gestione del debito, delle pregiudizievoli e degli eventi negativi, delle dinamiche finanziarie dei precedenti rapporti con il Soggetto gestore al fine di approfondire il diverso profilo di rischio riscontrato del beneficiario prendendo in considerazione elementi ulteriori rispetto all'analisi quantitativa effettuata sui dati contabili.
 - c) lo **scoring finale** è la sintesi dello scoring economico-finanziario e dell'analisi andamentale.
- a) Con riferimento allo **scoring economico-finanziario**, per i:

- **Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio** ed in possesso di almeno due bilanci approvati (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.) alla data di presentazione della domanda³;
- **Soggetti in contabilità ordinaria** non tenuti al deposito del bilancio di esercizio e in possesso di almeno due bilanci contabili chiusi e di due dichiarazioni fiscali presentate (ad esempio Ditte Individuali, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) alla data di presentazione della domanda nonché di prospetti contabili economici e patrimoniali (ovvero Bilancini contabili chiusi e con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti);
- **Soggetti in contabilità semplificata** non tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due situazioni economiche chiuse e di due dichiarazioni fiscali presentate (ad esempio DI, SNC, SAS, Liberi professionisti, ecc.) alla data di presentazione della domanda; nonché di prospetti contabili economici e patrimoniali (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale con dicitura 'Definitivo' generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti);

il Credit Scoring viene determinato sulla base dei seguenti *ratios*:

1. PN / CI: rapporto tra Patrimonio Netto e Capitale Investito;
2. PFN / MOL: rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Margine Operativo Lordo;
3. PFN / PN: rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto.
4. AC / PC: rapporto tra attività patrimoniali a breve (Attivo circolante) e passività patrimoniali a breve (Passivo circolante);
5. ROI: rapporto tra Risultato Operativo e Capitale Investito;
6. MOL / VdP: rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

dove:

- **AC**: somma delle attività patrimoniali a breve, voce C (al netto degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e della voce D dell'Attivo patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile

- **PC**: somma delle passività patrimoniali a breve, voce D (al netto degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) + voce E del Passivo patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile;
- **CI**: capitale investito, totale Attivo patrimoniale;
- **MOL**: margine operativo lordo, calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile a cui vengono sommati gli ammortamenti, gli accantonamenti e le svalutazioni. Per le società costituite in forma cooperativa, il MOL è calcolato al lordo dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;
- **VdP**: Valore della produzione, totale voce A del Conto economico (all'articolo 2425 del Codice Civile);
- **ROI**: return on investment, pari al rapporto tra il reddito operativo (calcolato come differenza tra valore e costi della produzione definito dallo schema di cui all'articolo 2425 del Codice Civile) e il capitale investito (CI) come sopra definito;
- **PN**: totale patrimonio netto, inteso come totale voce A) del Passivo di Stato Patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, al netto di Crediti Vs soci per versamenti ancora dovuti e di eventuale distribuzione di utili/dividendi ai soci;
- **PFN**: posizione finanziaria netta, si intende la somma algebrica delle attività e delle passività di natura finanziaria intese come (i) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria, (ii) l'importo derivante dalla somma delle voci di cui allo stesso articolo 2424 Cod.Civ., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) (limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità) e voce Attivo, lettera C numero IV.
- **MLT**: debiti finanziari in essere a medio/lungo termine, ovvero la sommatoria dell'importo esigibile oltre l'esercizio successivo delle passività di natura finanziaria (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 1-2-3-4-5-8-9-10-11 e 11-bis queste ultime quattro voci limitatamente alle poste di natura finanziaria) e dei debiti tributari e contributivi scaduti e/o rateizzati come da Nota integrativa o da prospetti contabili (voci di cui all'art. 2424 Cod.Civ., voce Passivo, lettera D) numeri 12 e 13 limitatamente agli importi scaduti e/o rateizzati come da Nota integrativa e da prospetti contabili).

Ai *ratios* sopraindicati possono essere attribuiti dei punteggi compresi tra zero e 3 (tre) punti come di seguito riportato:

SISTEMA DI CREDIT SCORING

Punti	PN / CI (1)	PFN / MOL	PFN / PN	AC / PC	ROI (2)	MOL / VdP
3	> 20%	<=0,8	<= 1,8	> 1,3	> 9%	> 13%
2	>12% ; <= 20%	> 0,8 ; <= 2,5	> 1,8 ; <= 2,2	> 0,9 ; <= 1,3	> 6% ; <= 9%	> 8% ; <= 13%
1	> 5% ; <= 12%	> 2,5 ; <= 3,5	> 2,2 ; <= 2,6	> 0,7 ; <= 0,9	> 3% ; <= 6%	> 3% ; <= 8%
0	<= 5%	> 3,5 (o se MOL<=0)	> 2,6 (o se PN<=0)	<= 0,7	<= 3%	<= 3% (o se VdP=0)

- (1) Per le imprese appartenenti al settore dei servizi e del commercio il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 1,50 per tenere conto delle loro peculiarità
- (2) Per le imprese appartenenti al settore dei servizi e del commercio il rapporto ottenuto viene corretto sulla base di un moltiplicatore pari a 0,70 per tenere conto delle loro peculiarità

per un punteggio totale compreso tra zero e 18 punti.

Gli indicatori quantitativi sopra rappresentati sono stimati sulla base dei dati dei bilanci approvati alla data di presentazione della domanda. Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell'assegnazione del Credit Scoring) di cui all'articolo C.3.3. (*"Valutazione delle domande"*) del Bando, il soggetto richiedente approvi un nuovo bilancio e ne dia evidenza, tale documento potrà essere utilizzato ai fini dell'istruttoria economico-finanziaria.

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio: il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio degli ultimi due esercizi, con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio.

- Per i **Soggetti tenuti in regime contabile dei minimi o di contabilità forfettaria in possesso di almeno** due ultime dichiarazioni fiscali (modello "Unico") presentate alla data di presentazione della domanda sulla base di un prospetto standard adeguatamente documentato⁴, il Credit Scoring viene determinato sulla base dei seguenti indici:

⁴ Resta inteso che, laddove tra la data di presentazione della domanda e la data di chiusura dell'istruttoria economico-finanziaria (ai fini dell'assegnazione del credit scoring) il soggetto richiedente presenti una nuova dichiarazione fiscale, e ne dia evidenza, quest'ultima potrà essere utilizzata ai fini della valutazione economico-finanziaria.

Punti	MOL / OOFF.	MOL / Fatturato.
9	$\geq 1,6$	$\geq 6,4\%$
6	$\geq 1,2 ; < 1,6$	$\geq 4\% ; < 6,4\%$
3	$\geq 0,8 ; < 1,2$	$\geq 2,4\% ; < 4\%$
0	$< 0,8$	$< 2,4\%$

che evidenziano rispettivamente:

- la copertura degli oneri finanziari (il cui importo deve risultare da documenti contabili del soggetto richiedente);
- l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato;

Il punteggio ottenibile per i soggetti in regime contabile dei minimi o in regime di contabilità forfettaria, è quindi compreso tra zero e 18 punti.

b) Nell'ambito dell'**analisi andamentale** vengono analizzati alcuni elementi atti ad approfondire il livello di rischio associato al mercato di riferimento, la dinamica dei rapporti intrattenuti con il sistema finanziario e a verificare la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto richiedente e dei soci. Tale analisi consente di apportare una variazione del punteggio dello scoring statistico, eventualmente azzerandolo in presenza di elementi di rilevante criticità.

Gli elementi oggetto di analisi sono rappresentati da:

1. **Variazione ricavi:** verifica il trend della variazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi agli ultimi 2 anni, come risultanti dai dati contabili relativi agli ultimi n. 3 esercizi chiusi (in assenza di n. 3 esercizi non si assegna alcun punteggio);
2. **Rapporto Utilizzato / Accordato limitatamente ai rischi autoliquidanti e a revoca** (sulla base della media dei valori degli ultimi 12 mesi come da Centrale Rischi disponibile al momento dell'analisi);
3. **Sconfini rilevanti in Centrale Rischi:** considera la presenza o meno negli ultimi 12 mesi di irregolarità nella Centrale Rischi (sconfinamenti in supero (in assenza di margini), continuativi e non giustificati, nelle categorie di rischio a revoca e/o di rate scadute e non pagate sui finanziamenti rateali in essere);

4. Presenza di protesti sul soggetto richiedente, sui soci (con partecipazioni dirette e/o indirette pari almeno al 25%) e/o gli amministratori;
5. Presenza di eventi negativi negli ultimi 5 anni (fallimenti - procedure concorsuali – vedi Allegato 3) sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del cap. soc. (nel caso di società di persone a carico dei soci con cariche rilevanti – vedi Allegato 4) e/o sugli amministratori, ovvero su società controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Cod.Civ.;
6. Presenza di altre Pregiudizievoli di conservatoria (ipoteca giudiziale/pignoramento, ipoteca legale, domanda giudiziale – vedi Allegato 5) non cancellati o per cui non sia comprovata l’avvenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. (nel caso di società di persone a carico dei soci con cariche rilevanti – vedi Allegato 4) e/o sugli amministratori
7. Presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di una società controllata e/o collegata ai sensi dell’art. 2359 del Cod.Civ. al soggetto richiedente);
8. Mancata restituzione da parte del soggetto richiedente (ovvero da parte di una società controllanti, controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Cod.Civ. al soggetto richiedente) di contributi/finanziamenti gestiti da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed oggetto di provvedimento di revoca.

L’analisi andamentale può assumere il valore massimo di +2 punti di score e minimo -18 punti di score, nei casi più gravi come di seguito rappresentato.

Analisi andamentale		
Indicatore	Valore	
Variazione annua ricavi	Stabile (1 esercizio crescita, 1 esercizio calo)	0
	In crescita (2 esercizi crescita)	1
	In diminuzione (2 esercizi calo)	-1
Rapporto Utilizzato / Accordato (Autoliquidanti e a Revoca)	Basso (< 0,35)	1
	Medio (0,35 <= R <= 0,78)	0
	Elevato (> 0,78)	-1
Sconfini in Centrale Rischi (ultimi 12 mesi)	Non rilevanti	0
	Rilevanti	-5
	Sofferenze	-17
Protesti sul richiedente, sui soci e/o amministratori	Non presenti	0
	Sui soci e/o amministratori	-2
	Sul richiedente	-17
Presenza di Eventi negativi (fallimenti - procedure concorsuali) sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. e/o sugli amministratori (ad eccezione di cariche di mera vigilanza), ovvero su società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente	Non presenti	0
	Sul richiedente	-10
	Su almeno un soggetto ad eccezione del richiedente (per ogni singolo evento)	-3
Presenza di Altri Pregiudizievoli non cancellati o per cui non sia comprovata l'avenuta cancellazione in fase di istruttoria, sul soggetto richiedente, sui soci con almeno il 25% del c.s. e/o sugli amministratori	Assenza di pregiudizievoli	0
	Sui soci e/o amministratori	-1
	Sul richiedente	-3
Presenza di insoluti su linee di credito gestite da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente (ovvero di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente)	Non presenti	0
	Su società controllanti, controllate e/o collegate	-4
	Sul richiedente	-17
Mancata restituzione da parte del soggetto richiedente (ovvero da parte di una società controllata e/o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. al soggetto richiedente) di contributi/finanziamenti gestiti da Finlombarda, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed oggetto di provvedimento di revoca	Non presenti	0
	Su società controllanti, controllate e/o collegate	-8
	Sul richiedente	-17

Eventuali ulteriori elementi di rischio non compresi tra quelli sopra elencati e rilevati nel corso della valutazione, potranno concorrere alla determinazione dell'esito, indipendentemente dal credit scoring attribuito.

c) Lo **scoring finale** è la sintesi dello scoring economico-finanziario e dell'analisi andamentale e può variare tra zero (peggiore valutazione) e 18 punti (migliore valutazione).

Il processo che, partendo dallo scoring statistico, permette di giungere al scoring finale è il seguente:

- allo scoring economico-finanziario viene sommato algebricamente lo score dell'analisi andamentale prevedendo un cap a 18 punti e un floor a zero punti. Il punteggio risultante da tale operazione costituisce il Credit Scoring finale;
- è ammesso il valore del Credit Scoring con decimali, senza alcuna approssimazione né per eccesso né per difetto, ma con troncamento al secondo decimale.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia ammissibile (il credit scoring è pari o superiore a 8 punti), si dovrà determinare l'importo massimo finanziabile sulla base del seguente rapporto:

Rata / CF \leq 0,75

dove:

- **Rata:** pari all'impegno annuo in quota capitale previsto per l'ammortamento dell'intervento finanziario (considerando un piano di ammortamento standard con rata all'italiana sulla base della durata richiesta nella domanda di finanziamento).
- **CF:** è il cash flow sintetico relativo all'ultimo esercizio (il cash flow sintetico è calcolato come somma di Utile Netto e ammortamenti. Per le società costituite in forma cooperativa, il CF è calcolato tenendo conto dei "ristorni", ai sensi dell'art. 2545-sexies del cod.civ. e del "vantaggio cooperativo", cioè del vantaggio economico dei soci nei rapporti economici con la cooperativa, desunto dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa;).

Nel caso in cui tale rapporto superi il limite indicato, si procederà alla riduzione del Finanziamento a un importo che consenta il rispetto del limite sopra indicato, a condizione che l'importo massimo finanziabile non sia inferiore al 50% dell'importo richiesto a titolo di Finanziamento. Nel caso di un importo massimo finanziabile inferiore al 50% dell'importo richiesto, si proporrà la pratica con esito negativo.

B. Modello di "credit scoring per start-up" da applicarsi ai soggetti richiedenti che non dispongano di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando

Gli indicatori quantitativi utilizzati sono i seguenti quattro *ratios* calcolati per ciascun esercizio (annualità) del budget, ad eccezione del primo:

1. rapporto tra i mezzi propri (Patrimonio Netto e finanziamenti soci) e il capitale investito;
2. rapporto tra il flusso di cassa (generato nell'esercizio) al servizio del debito e la somma delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine rimborsate nell'esercizio (comprehensive di quota capitale e quota interessi);
3. rapporto tra l'eccedenza del valore della produzione rispetto al "punto di pareggio" (ovvero il valore della produzione che permetterebbe di coprire i costi fissi) ed il valore della produzione medesima;
4. rapporto tra Margine Operativo Lordo e Valore della Produzione.

L'applicazione dei *ratios* sopra descritti comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 (zero) e 5 (cinque) sulla base della seguente tabella:

Punti	(PN + Fin. Soci) / Capitale investito	Flusso di cassa al servizio del debito / Rate fin. MLT	Margine di sicurezza rispetto al punto di pareggio	MOL / Vdp
5	> 30%	> 2,0	> 30%	> 18%
4	> 25%; <= 30%	> 1,5; <= 2,0	> 20%; <= 30%	> 16,5%; <= 18%
3	> 20%; <= 25%	> 1,3; <= 1,5	> 15%; <= 20%	> 13%; <= 16,5%
2	> 12%; <= 20%	> 1,2; <= 1,3	> 10%; <= 15%	> 8,0%; <= 13%
1	> 5%; <= 12%	> 1,0; <= 1,2	> 5%; <= 10%	> 3,0%; <= 8,0%
0	<= 5%	<= 1,0	<= 5%	<= 3,0% (o se VdP=0)

La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun *ratio* con riferimento a ogni singolo esercizio prospettico esaminato consente di ottenere il punteggio assegnato al singolo esercizio prospettico.

Il punteggio totale sarà dato dalla media ponderata del punteggio di tutti gli esercizi prospettici (ad eccezione del primo), con un fattore di ponderazione che valorizzi maggiormente il risultato dell'ultimo esercizio prospettico:

- il punteggio totale ottenibile sulla base dei *ratios* sopradescritti è quindi compreso tra 0 (zero) e 20 (venti) punti;
- Il punteggio così ottenuto sarà poi oggetto di "normalizzazione" (al fine di riportarlo su una scala da zero a trenta) applicando la seguente formula:

Punteggio analisi economico-finanziaria = punteggio totale ottenuto sulla base dei ratios moltiplicato per 1,50 (uno virgola cinquanta)

- non saranno ammessi a intervento finanziario, le iniziative che abbiano conseguito un punteggio relativo all'analisi economico-finanziaria, inferiore a 12 (dodici) punti, senza procedere ad effettuare l'analisi delle potenzialità della Start up (vedi infra).

La valutazione economico-finanziaria è integrata dall'analisi delle potenzialità della Start up effettuata sulla base della documentazione relativa alla start-up medesima, cui sarà assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 70 (settanta) punti, sulla base di n. 3 sottocriteri:

- i) la valutazione delle competenze imprenditoriali, professionali, manageriali maturate in precedenti iniziative imprenditoriali ovvero professionali, e/o competenze maturate in precedenti esperienze lavorative o di altra natura curriculare nel settore specifico di attività del soggetto richiedente;
- ii) la valutazione delle voci di ricavo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente;
- iii) la valutazione delle voci di costo del progetto sulla base della documentazione fornita dal soggetto richiedente.

Qualora il Credit scoring dovesse risultare inferiore a 60 (sessanta) punti non sarà possibile concedere il Finanziamento.

Resta inteso che qualora nel corso dell'attività istruttoria si rilevi una o più delle seguenti fattispecie, l'analisi economico-finanziaria si concluderà con esito negativo, con l'assegnazione di un punteggio complessivo pari a zero punti:

1. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente⁵ (ovvero di un'impresa collegata⁶ al soggetto richiedente);
2. presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni sul soggetto richiedente per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria.

⁵ Il soggetto richiedente su cui sono effettuate le verifiche sopra elencate è inteso come l'impresa/il professionista che presenta domanda di partecipazione al Bando e i relativi eventuali soci (con quote/partecipazioni pari almeno al 25%) e amministratori, effettivi o dichiarati nella domanda di accesso.

⁶ Un'impresa si ritiene collegata quando il soggetto richiedente ne possiede almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto.

ALLEGATO D.13.3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 per il Bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "RICERCA & SVILUPPO"

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dal DLGS 30/06/2003 n. 196 e dal DLGS 10/08/2018 n. 101 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Regione Lombardia.

1. Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Ne consegue che i dati personali saranno utilizzati dagli uffici regionali nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa: adempimenti connessi al procedimento amministrativo per la valutazione dei progetti relativi al bando Linea di intervento FRIM FESR 2020 "Ricerca & Sviluppo" ai fini della concessione ed erogazione, nonché ai fini delle ispezioni e dei controlli.

2. Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

3. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Regione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

4. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

5. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail:

rpd@regione.lombardia.it

6. Ambito di comunicazione e diffusione

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, Autorità giudiziarie, consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. Nello specifico i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

I Suoi dati inoltre, vengono trattati da Finlombarda S.p.A. in qualità di ente gestore della misura e da Lipisa quale soggetto gestore del sistema informativo BANDI ON LINE.

7. Trasferimento dei dati personali all'estero

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Tempi conservazione dei dati

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

9. Diritti dell'interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Regione Lombardia, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it.

D.G. Politiche sociali, abitative e disabilità

D.d.s. 15 maggio 2019 - n. 6809

P.O.R. FSE 2014-2020 Integrazione dei termini di chiusura dell'avviso di cui al d.d.g. n. 2554 del 26 febbraio 2018, ad oggetto: «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INNOVAZIONE SOCIALE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo sociale Europeo, e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- la d.g.r. n. 3017 del 16 gennaio 2015 all'oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo(PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- la d.g.r. n. 4390 del 30 novembre 2015 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 - I Aggiornamento»;
- la d.g.r. n. 524 del 17 settembre 2018 avente ad oggetto «Piano di rafforzamento amministrativo FASE II (PRA - FASE II) 2018-2019 relativo ai Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020»;
- il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione CE del 17 dicembre 2014C (2014)10098 final e la relativa modifica approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 20 febbraio 2017 C (2017) 1311 final e con Decisione del 12 giugno 2018 C (2018) 3833, in particolare l'Azione 9.3.3 dell'Asse II «Inclusione e lotta alla povertà»;
- il Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura adottato con d.c.r.IX/64 del 10 luglio 2018 che individua tra i risultati attesi dell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, in particolare relativamente al sostegno a famiglie vulnerabili in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale;
- la d.g.r. n. 3206 del 26 febbraio 2015 ad oggetto «Programmazione dei percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità» ed il relativo decreto n. 8654 del 20 ottobre 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per lo sviluppo di interventi a favore di giovani e persone, anche abusatori di sostanze, in situazione di grave marginalità;
- la d.g.r. n. 5289 del 13 giugno 2016 avente oggetto «Completamento territoriale dei percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità» ed il relativo decreto n. 6534 del 7 luglio 2016 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per garantire la possibilità, anche ai territori non coperti con il precedente provvedimento, di realizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità»;
- la d.g.r. n. 6343 del 13 marzo 2017 con oggetto «Nuova misura per implementare e modellizzare percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità, anche con problemi di abuso» ed il relativo decreto n. 3297 del 24 marzo 2017 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di capitalizzazione degli interventi sperimentali a favore di giovani e persone in situazione di grave marginalità»;
- la d.g.r. n. 5451/2016 «Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 22 gennaio 2015 »;

Vista la d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017 ad oggetto «Finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusio-

ne sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità» con la quale si prevede, in un arco di tempo limitato, di garantire la realizzazione di interventi utili a fornire gli elementi di base per il consolidamento di quanto emerso dalla realizzazione e capitalizzazione delle iniziative di cui agli Avvisi precedenti a favore di giovani e adulti in situazione di marginalità ed esclusione sociale;

Visto il decreto attuativo n. 2554 del 26 febbraio 2018, della d.g.r. sopra citata, avente ad oggetto: «Approvazione, ai sensi della d.g.r. n. 7601 del 20 dicembre 2017, dell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il consolidamento di percorsi di inclusione sociale a favore di persone, giovani e adulte, a grave rischio di marginalità»;

Considerato che l'Avviso pubblico ha previsto che tutte le attività progettuali dovranno al più tardi concludersi entro il 26 agosto 2019 e produrre la rendicontazione finale entro il 26 ottobre 2019;

Preso atto che i progetti sono partiti in date differenti e, nel corso della loro realizzazione, hanno avuto sostituzioni di personale e conseguenti modifiche di budget tra i partner, attribuibili alle modifiche degli assetti organizzativi definiti in sede di presentazione dei progetti all'interno del partenariato;

Ritenuto pertanto necessario garantire la possibilità di prevedere, a seguito di esplicita richiesta, un ulteriore termine per la conclusione delle attività al 31 dicembre 2019, al fine di consentire il raggiungimento dei risultati previsti dai progetti senza ulteriori oneri;

Precisato che per gli Enti autorizzati ad usufruire della ulteriore scadenza, si intendono modificati anche i termini relativi sia all'eventuale presentazione dell'ultima variazione budget che relativamente alla rendicontazione finale, come di seguito specificato:

- nei 45 giorni precedenti la data di conclusione del progetto devono essere comunicate le eventuali variazioni;
- entro 60 giorni dalla conclusione delle attività, ovvero entro il 29 febbraio 2020, deve essere presentata la rendicontazione finale;

Stabilito inoltre che la richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività dovrà essere effettuata dall'Ente capofila, con le modalità specificate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro e non oltre il 7 giugno 2019;

Richiamate la l.r. 20/2008 nonché i primi Provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta Regionale dell'XI Legislatura con i quali:

- è stata istituita la Direzione generale Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità;
- è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Innovazione Sociale a Marina Matucci per le materie oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

Precisato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prevedere un ulteriore termine per la conclusione delle attività di progetto al 31 dicembre 2019 al fine di consentire il raggiungimento dei risultati previsti senza ulteriori oneri;

2. di autorizzare la presentazione di esplicita richiesta di proroga del termine di conclusione delle attività da parte dell'Ente capofila secondo le modalità specificate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, entro e non oltre il 7 giugno 2019;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione Bandi;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marina Matucci

ALLEGATO A



**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE**

Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo

ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'

INTEGRAZIONE DEI TERMINI DI CHIUSURA DELL'AVVISO

(DDS N. 2554 DEL 26 FEBBRAIO 2018)

La richiesta, completa di tutti gli allegati, dovrà formalmente essere inviata, all'indirizzo pec famiglia@pec.regione.lombardia.it e, per conoscenza, all'indirizzo email asseinclusionefse@regione.lombardia.it, entro il 7 giugno 2019, con le seguenti modalità:

1. lettera di richiesta motivata, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'Ente capofila (o suo delegato) indicante la precisazione che tale proroga non impatta sui risultati previsti di progetto;
2. cronoprogramma aggiornato indicante tempi e attività, suddivisi per partner, che saranno oggetto di proroga e quota di costi corrispondente;

D.G. Sicurezza,

D.d.s. 13 maggio 2019 - n. 6604

Misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari: modalità di presentazione della domanda, modulistica e documentazione da allegare - tipologie di spese scolastiche e universitarie ammissibili a contributo (l.r. 24/2017 e d.g.r. 1345/2019)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SICUREZZA STRADALE, IMMIGRAZIONE, LEGALITÀ

Viste:

- la legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 «Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta», volta, tra l'altro, a rafforzare le misure di assistenza e di aiuto a favore delle vittime di un atto terroristico;
- la d.g.r.n. 1345 del 4 marzo 2019, che:
 - ha definito gli importi massimi, le tipologie di danno e di spesa ammissibili, le modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei contributi, a titolo assistenziale, a favore delle vittime del terrorismo, nonché le procedure per la gestione operativa del «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e le modalità e condizioni per la sospensione degli obblighi tributari;
 - ha demandato alla competente Direzione Generale la definizione delle modalità di presentazione della domanda di contributo, della relativa modulistica, con la specificazione della documentazione da allegare, e della tipologia delle spese scolastiche ed universitarie ammissibili, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, compreso il dettaglio della disciplina aiuti applicata;

Ritenuto, in attuazione delle suddette disposizioni, di definire le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la relativa modulistica e la documentazione da allegare;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, Risultato atteso 254. Ter.3.2 «Iniziativa di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione dell'educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo»;

Preso atto che il «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e il «Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche», previsti, rispettivamente, ai commi 1 e 6 bis dell'art. 7 della l.r. n. 24/2017, per le finalità di sostegno finanziario alle persone fisiche e alle attività produttive, presentano le seguenti dotazioni finanziarie:

- € 30.000,00, con copertura al capitolo 12948 «Fondo per le vittime del terrorismo (cittadini)» del bilancio 2019;
- € 30.000,00, con copertura al capitolo 14163 «Fondo per le vittime del terrorismo - attività economiche in investimento» del bilancio 2019;

Considerato che, in attuazione della l.r. n. 17/2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea» e, in particolare, dell'art. 11 bis, la citata d.g.r. n. 1345/2019 prevede, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, che svolgono attività economica, che:

- il contributo regionale sia concesso ed erogato nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013), del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013), come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 22 febbraio 2019), nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 28 giugno 2014), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- gli aiuti de minimis concessi a norma dei suddetti Regolamenti possano essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri Regolamenti, nel rispetto dell'art. 5 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e, in particolare, l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, il Capo III «Obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti» e il Capo IV «Verifiche operate tramite il Registro nazionale aiuti»;

Dato atto che, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, che svolgono attività economica, le misure di sostegno di cui trattasi non sono rivolte ai settori esclusi di cui all'art. 1.1 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014;

Considerato che, sempre con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, qualora la concessione dell'aiuto individuale de minimis chiesto nella domanda di contributo comporti il superamento dell'aiuto concedibile, nel rispetto dei massimali previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e dal Regolamento (UE) n. 717/2014, si potrà procedere a rideterminare l'entità dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, come previsto dall'art. 14, comma 4, del d.m. n. 115/2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Ritenuto che gli stessi soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso alle misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo, debbano sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, informando su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari all'interno della nozione di impresa unica di cui all'art. 2.2 di ciascuno dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014, e attestando di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 di ciascuno dei Regolamenti stessi;

Ritenuto che, per le attestazioni di cui sopra, gli stessi soggetti debbano utilizzare la modulistica approvata in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome in data 12 giugno 2014, come riportata in allegato al presente decreto;

Dato atto che, per i contributi concessi in de minimis, la competente struttura regionale provvederà agli adempimenti in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 8 «Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc», 9 «Registrazione degli aiuti individuali» e 14 «Verifiche relative agli aiuti de minimis» del d.m. n. 115/2017, per le finalità di cui all'art. 17 «Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti» del decreto medesimo;

Dato atto che l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014, sarà svolta dal dirigente della competente struttura regionale;

Vista la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 (Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»);

Dato atto che la competente Direzione Generale «Sicurezza», al fine di assicurare la protezione dei dati personali che potranno essere acquisiti in sede di ricevimento di domande di contributo, presentate dai soggetti interessati, ha attivato le procedure di cui alla policy in materia di privacy by design (art. 25 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita»), previste dalla d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018, in esito alle quali saranno individuati il livello di rischio e, in relazione a questo, le misure da applicare per l'adeguata gestione dei dati personali;

Visti la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

VISTI, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

DECRETA

per le motivazioni specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1) di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante: «Misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari: modalità di presentazione della domanda, modulistica e documentazione da allegare - tipologie di spese scolastiche e universitarie ammissibili a contributo (reg. reg. n. 1/2019)», comprensivo di allegati 1, 2 e 3;

2) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente provvedimento si provvede, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 6 bis, della l.r. n. 24/2017, con il «Fondo in favore delle vittime del terrorismo» e con il «Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche», le cui dotazioni finanziarie trovano copertura, rispettivamente:

- al capitolo 12948 «Fondo per le vittime del terrorismo (cittadini)» del bilancio 2019, per € 30.000,00;
- al capitolo 14163 «Fondo per le vittime del terrorismo - attività economiche in investimento» del bilancio 2019, per € 30.000,00;

3) di stabilire che, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, che svolgono attività economica:

- il contributo regionale è concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013), del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013), come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 22 febbraio 2019), nonché del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea del 28 giugno 2014), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sugli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) di ciascuno dei Regolamenti medesimi;

4) di dare atto che l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014, sarà svolta dal dirigente della competente struttura regionale;

5) di dare atto che, al fine di assicurare la protezione dei dati personali che potranno essere acquisiti in sede di ricevimento di domande di contributo, presentate dai soggetti interessati, è stata attivata le procedure di cui alla policy in materia di privacy by design (art. 25 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita»), previste dalla d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018, in esito alle quali saranno individuati il livello di rischio e, in relazione a questo, le misure da applicare per l'adeguata gestione dei dati personali;

6) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Alberto Bernini

Allegato A)

Misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari: modalità di presentazione della domanda, modulistica e documentazione da allegare - tipologie di spese scolastiche e universitarie ammissibili a contributo (D.G.R. n. 1345/2019)

1. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di accesso alle misure di sostegno, conseguenti e connesse all'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo, verificatosi a decorrere dall'anno 2017, è presentata, alla Direzione Generale "Sicurezza", Struttura "Sicurezza stradale, immigrazione, legalità", utilizzando l'apposita modulistica (allegati nn. 1, 2 e 3 al presente documento), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), nonché scaricabile dal sito istituzionale di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e obbligatoriamente sottoscritta da uno dei soggetti indicati al paragrafo 2. dell'allegato alla D.G.R. n. 1345/2019.

2. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegate copia di un documento di identità del soggetto sottoscrittore dell'istanza, in corso di validità, e la documentazione (ad es.: fatture quietanzate, ricevute fiscali, bonifici bancari, ecc..) attestante il pagamento delle spese sostenute.

Per le spese relative alle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa o canone di locazione relativo all'abitazione principale, devono essere allegati, altresì, il contratto di acquisto dell'immobile e il contratto di concessione del mutuo o il contratto di locazione.

Gli esercenti un'attività economica o una libera arte o professione devono anche allegare una perizia asseverata da parte di un tecnico iscritto a pertinente albo professionale, che attesti i danni subiti.

3. Modalità di consegna della domanda

La domanda è presentata con una delle seguenti modalità:

- **Servizio postale**, indirizzando a Regione Lombardia – Direzione Generale “Sicurezza” – Struttura “Sicurezza stradale, immigrazione, legalità” - Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di accesso alle misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo (D.G.R. n. 1345/2019)”.

- **Posta Elettronica Certificata (PEC)**, indirizzando al seguente indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

Sia la domanda, debitamente sottoscritta, che tutti gli allegati devono essere inoltrati in formato PDF@.

Nell'oggetto dell'*e-mail* deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di accesso alle misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo (D.G.R. n. 1345/2019)”.

- **Consegna a mano** al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia – Palazzo Lombardia, via Restelli, n. 2, 20124 - Milano oppure presso gli Sportelli delle sedi territoriali regionali e negli orari di seguito indicati:

- BERGAMO - Via XX Settembre 18/A
- BRESCIA – Via Dalmazia, 92/94
- COMO – Via Luigi Einaudi, 1
- CREMONA – Via Dante, 136
- LECCO – Corso Promessi Sposi, 132
- LEGNANO – Via XX Settembre, 26
- LODI – Via Haussmann, 7
- MANTOVA – Corso Vittorio Emanuele, 57

- MONZA – via Grigna, 13
- PAVIA – Viale Cesare Battisti, 150
- SONDRIO – Via Del Gesù, 17
- VARESE – Viale Belforte, 22

da lunedì a giovedì : 9,00 - 12,30/14,30 - 16,30

venerdì: 9,00 / 12,30

4. Responsabile del procedimento e accesso ai documenti amministrativi

Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura "Sicurezza stradale, immigrazione, legalità" della Direzione Generale "Sicurezza". Gli atti connessi al procedimento di cui trattasi sono custoditi e visionabili presso la Struttura "Sicurezza stradale, immigrazione, legalità" della Direzione Generale "Sicurezza" – Piazza Città della Lombardia, 1 – 20124 Milano.

L'eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi dovrà essere presentata in conformità alla legge 241/1990 e alla legge regionale 1/2012.

5. Informazioni e contatti

Informazioni relative alla misura contributiva in oggetto e agli adempimenti ad essa connessi possono essere richieste alla Struttura "Sicurezza stradale, immigrazione, legalità", contattando i seguenti recapiti telefonici:

02 67658488.

6. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (GDPR)

Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali raccolti (dati anagrafici nome cognome, residenza ed eventuali dati sensibili e giudiziari) saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. n. 24/2017.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sicurezza.

In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Allegato 1

**Domanda di accesso alle misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo
(D.G.R. n. 1345/2019)***(fac-simile di domanda presentata dalla vittima del terrorismo e o da persona delegata)*

Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Sicurezza
Struttura Sicurezza stradale, immigrazione,
legalità
Piazza Città di Lombardia, 1
MILANO

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il
....., codice fiscale,
residente in(Prov.....), C.A.P.,
via/piazza....., n.,
recapito telefonico,
e-mail

(ovvero, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata):

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il
....., in forza di delega scritta, conferita in data dalla
vittima del terrorismo, Signor/a nato/a a il
....., codice fiscale,
residente in(Prov.....), C.A.P.,
via/piazza....., n.,
recapito telefonico,
e-mail

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, articoli 46 e 47, consapevole che, così come previsto dall'art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia

DICHIARA

- ✓ di essere stato riconosciuto vittima del terrorismo, con n. del *(indicare la tipologia del provvedimento emesso, numero e data)*, emesso da....., *(indicare la competente Autorità statale che ha emesso il provvedimento di riconoscimento di vittima del terrorismo)*, in relazione all'evento, di cui è stato vittima, avvenuto in, in data *(indicare luogo e data)*;
- ✓ che, al momento dell'evento, era residente a *(indicare luogo e indirizzo)*.

(ovvero, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata):

- ✓ che il/la Signor/a è stato/a riconosciuto/a vittima del terrorismo, con n. del *(indicare la tipologia del provvedimento emesso, numero e data)*, emesso da..... *(indicare la competente Autorità statale che ha emesso il provvedimento di riconoscimento di vittima del terrorismo)*, in relazione all'evento, di cui è stato vittima, avvenuto in, in data *(indicare luogo e data)*;
- ✓ che, al momento dell'evento, il/la Signor/a , vittima del terrorismo, era residente a *(indicare luogo e indirizzo)*.

DICHIARA ALTRESÌ

di presentare la domanda:

- per spese proprie della vittima del terrorismo, conseguenti e connesse all'evento che ne ha comportato il riconoscimento *(indicare tipologia di spesa e relativo importo, nonché motivazione della spesa)*:

.....

- per spese, conseguenti e connesse all'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo, sostenute dai familiari che, al momento dell'evento stesso, erano anagraficamente conviventi con la vittima o destinatari di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima medesima *(specificare nominativo del familiare, grado di parentela, eventuale ammontare dell'assegno di mantenimento o alimentare, tipologia di spesa e relativo importo, nonché motivazione della spesa)*:

.....

- che non sono state percepite per le suddette spese rimborsi assicurativi o altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche;
- che sono state percepite per le suddette spese rimborsi assicurativi o altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche, di seguito specificati *(indicare l'importo ricevuto e il soggetto che lo ha erogato)*:

.....

DICHIARA INFINE

- di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;

- ✓ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
- ✓ di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

DICHIARA INFINE

(ovvero, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata):

che la vittima del terrorismo, al momento della presentazione della domanda:

- ✓ non ha riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
- ✓ non é stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
- ✓ non é stata sottoposta a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

CHIEDE ALTRESÌ

- la sospensione degli obblighi tributari, limitatamente ai tributi regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), per tre periodi d'imposta, oltre a quello in corso alla data dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo relativamente ai seguenti soggetti di imposta e alle seguenti imposte (*indicare nome, cognome, codice fiscale e luogo di residenza del soggetto di imposta e le imposte relativamente alle quali si chiede la sospensione del pagamento*):

.....
.....
.....

Informativa

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, costituiscono tributi propri regionali:

- a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) le tasse sulle concessioni regionali;
- c) le tasse automobilistiche regionali;
- d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- e) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- f) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- g) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- h) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
- i) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP;
- j) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
- k) l'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.

Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

ALLEGA

i seguenti documenti, a corredo della domanda:

- provvedimento di riconoscimento di vittima del terrorismo ;
- documentazione attestante le spese sostenute;
- copia di un documento di identità, in corso di validità, della vittima del terrorismo e, in caso di delega, del delegato, oltre al documento di delega;
- in caso di richiesta del contributo per spese sostenute da uno o più familiari, atto/i di delega conferita dal/dai familiare/i e rispettivo/i documento/i di identità, in corso di validità.

Data**Firma***Nome e cognome leggibile*

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (GDPR)

1. Trattamento dei dati personali

Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti (dati anagrafici nome cognome, residenza ed eventuali dati sensibili e giudiziari) saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. n. 24/2017.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

4. Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

5. Responsabile del trattamento:

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sicurezza.

6. Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il sottoscritto, letta l'Informativa, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del GDPR, il proprio consenso affinché Regione Lombardia proceda al trattamento, anche informatizzato, dei propri dati personali / sensibili / giudiziari.

Data

Firma

Nome e cognome leggibile

Allegato 2

Domanda di accesso alle misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo (D.G.R. n. 1345/2019)

(fac-simile di domanda presentata dal familiare della vittima del terrorismo o da suo delegato)

Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Sicurezza
Struttura Sicurezza stradale, immigrazione,
legalità
Piazza Città di Lombardia, 1
MILANO

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il
....., codice fiscale,
residente in (Prov.....), C.A.P.,
via/piazza....., n.,
recapito telefonico,
e-mail
.....,
in qualità di familiare della vittima del terrorismo, Signor/a....., nato/a a
....., il

(ovvero, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata):

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il
....., in forza di delega scritta, conferita in data dal
Signor/a....., nato/a a

Il....., codice fiscale.....,
residente in(Prov.....), C.A.P.,
via/piazza....., n.,
recapito telefonico
e-mail
*(se i familiari deleganti sono più di uno, indicare l'anagrafica di ciascuno, secondo
il dettaglio sopra indicato)*
in qualità di familiare/i della vittima del terrorismo, Signor/a....., nato/a a
....., il

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, articoli 46 e 47, consapevole che, così come previsto dall'art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia

DICHIARA

- ✓ che il/la Signor/aè stato/a riconosciuto/a vittima del terrorismo, con n. del *(indicare la tipologia del provvedimento emesso, numero e data)*, emesso da..... *(indicare la competente Autorità statale che ha emesso il provvedimento di riconoscimento di vittima del terrorismo)*, in relazione all'evento, di cui è stato vittima, avvenuto in, in data *(indicare luogo e data)*;
- ✓ che, al momento dell'evento, il/la Signor/a era residente a *(indicare luogo e indirizzo)*

DICHIARA INOLTRE

che, al momento dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo:

- era anagraficamente convivente con la vittima stessa, con il seguente grado di parentela:
- era destinatario di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima del terrorismo, con il seguente grado di parentela:

(ovvero, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata):

che, al momento dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo:

- il/i familiare/i era/erano anagraficamente convivente/i con la vittima stessa, con il seguente grado di parentela:
- il/i familiare/i era/erano destinatario/i di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima del terrorismo, con il seguente grado di parentela:

DICHIARA ALTRESÌ

di presentare la domanda:

- per spese proprie, conseguenti e connesse all'evento che ha comportato il riconoscimento della vittima del terrorismo *(indicare tipologia di spesa e relativo importo, nonché motivazione della spesa):*

.....

- per spese, conseguenti e connesse all'evento che ha comportato il riconoscimento della vittima del terrorismo, sostenute da altri familiari / dai familiari della vittima del terrorismo, che, al momento dell'evento, erano anagraficamente conviventi con la vittima o destinatari di un assegno di mantenimento o alimentare a carico della vittima medesima, dai quali è stato delegato a richiedere il contributo *(specificare nominativo del*

familiare delegante e grado di parentela, eventuale ammontare dell'assegno di mantenimento o alimentare, tipologia di spesa e relativo importo nonché motivazione della spesa.):

.....
.....
.....

- che non sono state percepite per le suddette spese rimborsi assicurativi o altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche;
- che sono state percepite per le suddette spese rimborsi assicurativi o altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche, di seguito specificati: *(indicare l'importo ricevuto e il soggetto che lo ha erogato)*

.....
.....
.....

DICHIARA INFINE

- ✓ di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
- ✓ di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
- ✓ di non essere stato sottoposto a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

DICHIARA

(solo se la domanda è presentata nell'interesse del/dei familiare/i della vittima del terrorismo)

che il/ familiare/i, nell'interesse del/i quale/i si chiede il contributo, al momento della presentazione della domanda:

- ✓ non ha/hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni. Non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o la revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
- ✓ non è stato/sono stati dichiarato/i delinquente/i abituale/i, professionale/i o per tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;
- ✓ non è stato/sono stati sottoposto/i a una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

CHIEDE

la concessione del contributo regionale di complessivi €.....

Si riportano gli estremi bancari per l'accredito del contributo, ove concesso, intestato al familiare della vittima del terrorismo, beneficiaria del contributo:

IBAN:

□□	□□	□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
		(CIN)	(ABI)	(CAB)	(NUMERO CONTO)

Si riporta il codice fiscale del familiare della vittima del terrorismo, beneficiaria del contributo:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

CHIEDE ALTRESÌ

- la sospensione degli obblighi tributari, limitatamente ai tributi regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), per tre periodi d'imposta, oltre a quello in corso alla data dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo relativamente ai seguenti soggetti di imposta e alle seguenti imposte (*indicare nome, cognome, codice fiscale e luogo di residenza del soggetto di imposta e le imposte relativamente alle quali si chiede la sospensione del pagamento*):

.....
.....
.....

Informativa

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, costituiscono tributi propri regionali:

- a) l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- b) le tasse sulle concessioni regionali;
- c) le tasse automobilistiche regionali;
- d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- e) la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- f) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- g) l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
- h) l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;
- i) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP;

j) *l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;*

k) *l'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.*

Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

ALLEGA

i seguenti documenti, a corredo della domanda:

- provvedimento di riconoscimento di vittima del terrorismo;
- documentazione attestante le spese sostenute;
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del familiare della vittima del terrorismo e, in caso di delega, del delegato, oltre al documento di delega;
- in caso di richiesta del contributo per spese sostenute da altro/i familiare/i, atto/i di delega conferita dal/dai familiare/i e rispettivo/i documento/i di identità, in corso di validità.

Data

Firma

Nome e cognome leggibile

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (GDPR)

1. Trattamento dei dati personali

Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti (dati anagrafici nome cognome, residenza ed eventuali dati sensibili e giudiziari) saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. n. 24/2017.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

4. Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

5. Responsabile del trattamento:

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sicurezza.

6. Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il sottoscritto, letta l'Informativa, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del GDPR, il proprio consenso affinché Regione Lombardia proceda al trattamento, anche informatizzato, dei propri dati personali /sensibili / giudiziari.

Data

Firma

Nome e cognome leggibile

Allegato 3

**Domanda di accesso alle misure di sostegno a favore delle vittime del terrorismo
(D.G.R. n. 1345/2019)**

(fac-simile di domanda presentata dagli esercenti un'attività economica o una libera arte o professione)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il
....., codice fiscale,
residente in (Prov.....), C.A.P.,
via/piazza....., n.,
recapito telefonico,
e-mail
.....,
in qualità di esercente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, di seguito
specificata.....con sede in(indicare
luogo e indirizzo)

(ovvero, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata):

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il
....., in forza di delega scritta, conferita in data dal
Signor/a....., nato/a a
Il....., codice fiscale.....,
residente in (Prov.....), C.A.P.,
via/piazza....., n.,
recapito telefonico,

e-mail

esercitante un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, di seguito specificata.....con sede in(indicare luogo e indirizzo)

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, articoli 46 e 47, consapevole che, così come previsto dall'art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia

DICHIARA

di avere subito un danno alla propria attività in conseguenza di un atto individuato come terroristico con n. del (indicare la tipologia del provvedimento emesso, numero e data), emesso da..... (indicare la competente Autorità statale che ha emesso il provvedimento di riconoscimento dell' evento come terroristico), avvenuto in, in data (indicare luogo e data);

DICHIARA ALTRESÌ

di presentare la domanda:

- per spese conseguenti e connesse all'evento terroristico (indicare tipologia di danno e importo spesa):

.....
.....
.....

- che non sono state percepite per le suddette spese rimborsi assicurativi o altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche;

- che sono state percepite per le suddette spese rimborsi assicurativi o altre misure di ristoro di analoga natura, quali contributi statali o di altre amministrazioni pubbliche, di seguito specificati: *(indicare l'importo ricevuto e il soggetto che lo ha erogato)*

.....

che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____% (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

DICHIARA INOLTRE

- a) al momento dell'evento terroristico, di:
 - a1) avere la sede legale od operativa nel territorio regionale ovvero, per le libere arti o professioni, esercitarvi l'attività, come da dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate;
 - a2) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, amministrazione controllata, cessazione di attività, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) al momento della presentazione della domanda, di:
 - b1) svolgere un'attività che non risulti cessata;

- b2) essere iscritti al Registro Imprese delle Camere di Commercio territorialmente competenti o all'Albo delle Società Cooperative ovvero, per le libere arti o professioni, essere in possesso della partita IVA che identifica l'attività svolta;
- b3) possedere capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero non essere stati destinatari della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione¹; non essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche², secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- b4) essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- b5) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da comunicazione che dovrà essere resa alla Regione sulla composizione della compagine societaria e su ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
- b6) essere in regola con la normativa fiscale e tributaria statale e regionale, nonché con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b7) rispettare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008;
- b8) essere in regola con la normativa antimafia, non sussistendo nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia);
- b9) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui al d.lgs. 231/2007.

¹ Da verificare attraverso il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato (artt. 31 e 32 D.P.R. 313/2002).

² Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

CHIEDE

la concessione del contributo regionale di complessivi €.....

Si riportano gli estremi bancari per l'accredito del contributo, ove concesso, intestato al familiare della vittima del terrorismo, beneficiaria del contributo:

IBAN:

□□	□□□□	□	□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
		(CIN)	(ABI)	(CAB)	(NUMERO CONTO)

Si riporta il codice fiscale del familiare della vittima del terrorismo, beneficiaria del contributo:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

CHIEDE ALTRESÌ

- la sospensione degli obblighi tributari, limitatamente ai tributi regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali), per tre periodi d'imposta, oltre a quello in corso alla data dell'evento che ha comportato il riconoscimento di vittima del terrorismo relativamente ai seguenti soggetti di imposta e alle seguenti imposte (*indicare nome, cognome, codice fiscale e luogo di residenza del soggetto di imposta e le imposte relativamente alle quali si chiede la sospensione del pagamento*):

.....

Informativa

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, costituiscono tributi propri regionali:

- a) *l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;*
- b) *le tasse sulle concessioni regionali;*
- c) *le tasse automobilistiche regionali;*
- d) *il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;*
- e) *la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale;*
- f) *la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;*
- g) *l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;*
- h) *l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano;*
- i) *la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP;*
- j) *l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;*
- k) *l'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.*

Decorsa la sospensione, il pagamento dei tributi può essere effettuato in forma rateale, senza applicazione di sanzioni né interessi.

ALLEGA

i seguenti documenti, a corredo della domanda:

- provvedimento di riconoscimento di vittima del terrorismo;
- se dovute, dichiarazione/i sostitutiva/e per la concessione di aiuti in *de minimis* ai sensi dei Regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014, utilizzando la modulistica allegata;
- documentazione attestante le spese sostenute;
- atto/i di delega conferita da uno o più familiari della vittima del terrorismo;
- copia di un documento di identità, in corso di validità, del familiare della vittima del terrorismo e, in caso di delega, del delegato, oltre al documento di delega.

Data

Firma

Nome e cognome leggibile

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (GDPR)

1. Trattamento dei dati personali

Il "GDPR 2016/679", in armonia con quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

2. Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti (dati anagrafici nome cognome, residenza ed eventuali dati sensibili e giudiziari) saranno trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di cui alla l.r. n. 24/2017.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

4. Titolare del trattamento:

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

5. Responsabile del trattamento:

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sicurezza.

6. Diritti dell'interessato:

In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il sottoscritto, letta l'Informativa, esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del GDPR, il proprio consenso affinché Regione Lombardia proceda al trattamento, anche informatizzato, dei propri dati personali /sensibili / giudiziari.

Data

Firma

Nome e cognome leggibile

REGIME DI AIUTO IN 'DE MINIMIS'

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. n. 24/2017, le agevolazioni previste dalla presente misura saranno concesse ed erogate ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi di detti Regolamenti, in particolare, tale regime prevede che:

• Paragrafo 2 dell'art. 3 (Aiuti «de minimis»):

- per i beneficiari che rientrano nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- per i beneficiari che rientrano nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 20.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- per i beneficiari che rientrano nell'applicazione del Regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare € 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa

acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Se un beneficiario svolge più attività nei campi di applicazione dei tre Regolamenti citati, potrà ricevere il contributo nei limiti dei massimali previsti dai singoli Regolamenti. Lo stesso contributo, complessivamente, non potrà, comunque, superare quanto previsto ai sensi dell'art. 5 di ciascun Regolamento:

Art. 5 (Cumulo): gli aiuti *de minimis*, concessi a norma dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014, possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

- Paragrafo 2 dell'art. 2 (Definizioni) di ciascun Regolamento: per “impresa unica” s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- Art. 6 (Controllo) di ciascun Regolamento: è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

I Regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e n. 717/2014 non devono applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la

costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Qualora la concessione dell'aiuto individuale *de minimis* chiesto nella domanda di contributo comporti il superamento dell'aiuto concedibile, nel rispetto dei massimali previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, e dal Regolamento (UE) n. 717/2014, si potrà procedere a rideterminare l'entità dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile, come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.M. n. 115/2017 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*".

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS'
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dalla Misura in oggetto

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis', come modificato dal Regolamento n. 316/2019, nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e **della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

DICHIARASezione A – Natura dell'impresa

- che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente³, altre imprese.
- che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (*anno fiscale*) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

³ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁵.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ⁶	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ⁷	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;

che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;

che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.

che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

⁴ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁵ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

⁶ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013, come modificato dal Reg. n. 316/2019 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁷ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ⁸	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

Allegato I

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegare alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e dalla misura.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito dalla misura si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dalla misura, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se la misura consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in 'de minimis'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dalla misura, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

ALLEGATO II
**MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O
CONTROLLATA**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

 In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dalla presente misura:

Misura	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento n. 316/2019, 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA⁹

1.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ¹⁰	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ¹¹	
1								
2								
3								
TOTALE								

⁹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

¹⁰ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013, come modificato dal Reg. n. 316/2019 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

¹¹ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

Il **sottoscritto**, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS' AGRICOLA

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dalla presente misura:

Misura	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento n. 316/2019, 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (**Allegato I**);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹², altre imprese.
- che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹² Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹³;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹⁴.

¹³ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

¹⁴ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ¹⁵	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ¹⁶	
1								
2								
3								
TOTALE								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi **«costi ammissibili»** l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

¹⁵ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013, come modificato dal Reg. n. 316/2019 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

¹⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹⁷	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Per le Grandi Imprese:

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-**;

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/____

(Luogo)

(Data)

(Firma)

¹⁷ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

ALLEGATO I

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'¹⁸

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime 'de minimis' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti 'de minimis' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione 'de minimis' si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri

¹⁸ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e dalla misura.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 3 par.7 del Reg. (UE) 1408/13, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito dalla misura si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 par. 8 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 4.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 2.000 € in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 7.000 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 6.000 €

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 13.000 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3 par.9 del reg 1408/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. Tali sezioni potranno variare sulla base della tipologia e delle scelte a monte contenute negli atti amministrativi (es. che tipo di de minimis applicare incide sul campo di applicazione, prevedere o escludere il cumulo incide sulla sezione relativa, la presenza o meno di tipologia di aiuti quali prestiti / garanzie incide sulla presenza o meno della relativa sezione)

Sezione C: Campo di applicazione

Il regolamento 1408/2013/UE, così come specificato all'articolo 1, si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tuttavia lo stesso articolo riporta alcune eccezioni, ovvero che non possono essere comunque concessi de minimis per:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Si precisa che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti de minimis diversi (ad es. n. 1407/2013, c.d. regolamento de minimis generale con massimale 200.000 € o n.

717/2014 regolamento de minimis pesca con massimale 30.000 €) si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in de minimis come specificato ai par. 2 e 3 dell'art. 1 del reg. (UE) 1408/2013¹⁹

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se la misura consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 (regolamento de minimis generale con massimale 200.000 €, o del regolamento (UE) n. 717/2014 (regolamento della pesca con massimale 30.000 €) a concorrenza del massimale previsti in tali regolamenti. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente la misura può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio: un'impresa operante nel settore della produzione primaria ha ricevuto un finanziamento in esenzione per investimenti ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 art. 14. L'intensità massima, ovvero la percentuale di sostegno, per quel finanziamento viene stabilita dalla misura al 40%. Si presenta il caso in cui il valore dell'investimento è pari a 20.000€ e il valore della concessione è pari al 8.000€ però gli viene erogato solo il 50% (4000 €) Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi (ovvero concessione 8000 € e erogazione 4000 €). Per la stessa voce di costo l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari ad altri 4000€, ovvero solo fino al raggiungimento dell'intensità prevista dal regime di aiuto per quella stessa spesa.

¹⁹ 2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 717/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dalla misura, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso sotto forma di prestito o garanzia, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche se, per quanto riguarda il settore agricolo, il riferimento più aggiornato è quello previsto in allegato I del Regolamento (UE) 702/2014-

NB: gli atti amministrativi, a scelta della Direzione proponente, in caso di de minimis potrebbero prevedere anche due tipologie di scelte facoltative (in quanto non espressamente previste nel Reg. UE 1408/13, ma comunque inseribili come criteri di selezione) di cui tenere conto in istruttoria ossia:

- esclusione delle imprese in difficoltà o ai sensi del diritto fallimentare o ai sensi dell'art. 2 n. 14 del Regolamento (UE) 702/2014; ovvero ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C 249/01)
- esclusione delle imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o non accantonato in apposito conto aiuti illegali come statuito da specifiche decisioni della Commissione UE e per le quali è pendente un ordine di recupero in Italia.

In caso di tali decisioni, la misura dovrà contenere la relativa documentazione con autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.

I dati così raccolti verranno conferiti nel registro nazionale pertinente al fine delle verifiche sul massimale come richiesto dall'art. 52 della Legge 234/2012.

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 487 del 10 maggio 2019

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Presa d'atto di economie sul finanziamento già concesso del settore agricoltura e agroindustria, provvedimento n. 167

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Visto il decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 4 dicembre 2017, n. 172 - sino alla data del 31 dicembre 2020.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono

stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono rese disponibili risorse finanziarie per la concessione del contributo relative alle domande presentate ai sensi della stessa Ordinanza e distinte;

- in euro 12 milioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera B della presente ordinanza limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- in euro 158 milioni, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale 4 novembre 2016, n. 262;
- in euro 7,1 milioni, di cui all'articolo 11 comma 1 bis del d.l. n. 74/2012 come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1 aprile 2015 - n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3 comma 1 lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'ordinanza n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria è il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti altresì:

- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il successivo decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- il decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visti i decreti del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria:

- n. 12993 del 13 settembre 2018 e n. 4928 del 9 aprile 2019 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 141.384,60 e di € 58.144,94 a saldo per un totale di € 199.529,54, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'Ordinanza n. 169 del 30 novembre 2015, modificata con le ordinanze

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

- n. 210 del 14 marzo 2016, n. 217 del 29 marzo 2016 e n. 361 del 28 dicembre 2017, per l'intervento presentato dalla SOCIETA' AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO S.s. (ID51709075), P.IVA 00480050202, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 7971 del 9 agosto 2016, n. 15806 del 7 dicembre 2017, n.8951 del 19 giugno 2018 e n.5443 del 16 aprile 2019 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 205.536,16, € 244.399,97, € 212.583,19 e di € 161.904,28 a saldo per un totale di € 824.423,60, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 196 del 15 febbraio 2016, modificata con l'ordinanza n. 336 del 30 giugno 2017, per l'intervento presentato dalla CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI QUISTELLO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (ID51898675), P.IVA 00157040205, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - n. 5449 del 16 aprile 2019 con cui si approva la rendicontazione finale di € 45.362,79, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 244 del 2 settembre 2016 per l'intervento presentato da FERRARI ARIANNA (ID53559245), C.F. FRRRNN88B61E897O, così come riportato nell'allegato «A» alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - n. 10011 del 10 agosto 2017, n. 10386 del 30 agosto 2017, n. 426 del 16 gennaio 2018 e n. 4980 del 09 aprile 2019 con cui si approvano le rendicontazioni parziali e finale rispettivamente di € 112.098,40, € 153.137,51, € 30.997,59 e di € 78.350,67 a saldo per un totale di € 374.584,17, determinando un importo da liquidare inferiore a quanto concesso con l'ordinanza n. 244 del 2 settembre 2016, modificata con l'ordinanza n. 273 del 2 dicembre 2016, per l'intervento presentato da FERRARI ANGELO (ID40555594), P.IVA 01251800205 e C.F. FRRNGL57E30E897D, così come riportato nell'allegato «A» alla presente Ordinanza, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle economie a seguito della liquidazione del contributo a saldo, ai singoli beneficiari, così come riportate nell'allegato «A» alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2. di dare mandato agli istituti di credito interessati (Banca Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi di Siena e Credito Emiliano) di procedere alla restituzione delle somme residue dopo il pagamento del saldo contributo, indicate nella colonna «Economia» dell'allegato «A» alla presente ordinanza, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., nei modi e nei termini previsti dalla vigente Convenzione ABI-CdP, e successivamente di dare comunicazione alla scrivente Struttura Commissariale;

3. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'istruttoria competente, agli istituti di credito interessati di cui al punto n.2, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e ai beneficiari del contributo di cui all'allegato «A»;

4. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Allegato A

Contributi del settore Agricoltura e Agroindustria

ECONOMIE a seguito della liquidazione del contributo finanziato con l'art. 26 dell'Ordinanza n. 13/2013 –D.L. 95/2012 art. 3 bis

N.	Id progetto	P. IVA/CF richiedente	Ragione sociale	Comune	Contributo ammesso (€)	Contributo rideterminato (€)	Importo liquidato (€)	Economia (€)	Istituto di Credito di riferimento
1	51709075	00480050202	SOCIETA' AGRICOLA ZANELLA FELICE, CARLO E ELVEZIO S.s.	GONZAGA	199.550,83	199.529,54	199.529,54	21,29	CREDITO EMILIANO
2	51898675	00157040205	CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI QUISTELLO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	QUISTELLO	830.846,39	824.423,60	824.423,60	6.422,79	MONTE DEI PASCHI DI SIENA
3	53559245	FRRRNN88B61E8970	FERRARI ARIANNA	SAN BENEDETTO PO	45.470,45	45.362,79	45.362,79	107,66	BANCA INTESA SANPAOLO
4	40555594	01251800205/ FRRNGL57E30E897D	FERRARI ANGELO	SAN BENEDETTO PO	374.589,38	374.584,17	374.584,17	5,21	BANCA INTESA SANPAOLO
TOTALE ECONOMIE								€ 6.556,95	

Serie Ordinaria n. 20 - Venerdì 17 maggio 2019

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 488 del 14 maggio 2019

Ordinanza 394 del 15 giugno 2018 - beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione - approvazione progetto relativo al «Intervento di riparazione e di miglioramento sismico della chiesa della beata vergine del carmine» della parrocchia Arcipretale Plebana S. Maria Assunta - di Sabbioneta - BAC-ID09

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2020, con legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;

- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Province interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).

Visto l'art. 10, comma 15 ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l'art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 e successivamente dall'art. 6 sexies del d.l. 43/2013, prevedeva che - a supporto dei Commissari - potesse essere costituita apposita Struttura Commissariale composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Viste

- l'ordinanza n. 226 del 9 giugno 2016 con cui il Commissario Delegato avvia il procedimento di salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano ancora danneggiati a causa del sisma 2012 suddividendolo in una FASE 1, consistente nella raccolta di manifestazioni di interesse e nella loro valutazione, ed una FASE 2 di perfezionamento della FASE 1.

- l'ordinanza n. 299 del 24 marzo 2017 con cui il Commissario Delegato:

- approva l'elenco di 19 beni immobili di interesse storico culturale a rischio di compromissione ammessi alla FASE 2, tra cui l'immobile in oggetto;

- dispone le modalità per l'approvazione dei progetti;

- approva lo schema di «Convenzione tra il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione» con cui viene affidata alla Soprintendenza l'individuazione delle priorità di intervento entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione stessa (30 maggio 2017).

- l'ordinanza n. 363 del 22 gennaio 2018 con cui il Commissario Delegato:

- prende atto delle priorità di intervento individuate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova;

- stanZIA, per dare una prima attuazione all'Ordinanza, risorse pari ad € 20.000.000,00, di cui € 13.687.969,44 per il finanziamento degli interventi aventi priorità ELEVATA proposti dal Comune di Gonzaga e dal Comune di Mantova;
- stabilisce le modalità con cui poter richiedere fino al 5% di un anticipo sulle spese di progettazione;

- nomina il «Gruppo di Lavoro per la valutazione dei Progetti relativi ai beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova».

Vista da ultimo l'Ordinanza n.394 del 15 giugno 2018 con cui il Commissario Delegato:

- prende atto degli esiti, trasmessi con nota n. 1259 del 4 marzo 2018 del Soggetto Attuatore, inerenti alla ricognizione effettuata dalla Struttura Commissariale sugli interventi aventi priorità ALTA, MEDIA e BASSA in attuazione al punto 8. dell'ordinanza 22 gennaio 2018, n.363;

- fornisce la copertura finanziaria alle stime di spesa ad oggi disponibili, per complessivi € 39.200.000,00;

- conferma le disposizioni, se non specificamente modificate, emanate con le precedenti Ordinanze sopra richiamate e, per le modalità operative, con il decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 come aggiornato dal decreto n. 139/2017.

Dato atto che:

- con la presentazione dell'iniziale scheda di segnalazione di intervento è stata comunicata la realizzazione di un primo intervento di messa in sicurezza della facciata, per un importo pari ad € 60.000,00, interamente eseguito con contributi privati nel 2017/2018;

- la Parrocchia Arcipretale Plebana S. Maria Assunta, appartenente alla Diocesi di Cremona e proprietaria dell'immobile, ha quindi presentato in data 26 marzo 2019 il progetto esecutivo per il completamento delle opere di «Intervento di riparazione e di miglioramento sismico della Chiesa della Beata Vergine del Carmine», per un costo di € 211.000,00;

- la Struttura Commissariale, alla luce della documentazione pervenuta agli atti ed in attesa della conferma della tipologia di intervento da parte della Soprintendenza, se di mera messa in sicurezza ovvero di ripristino, ha valutato come ammissibile un contributo provvisorio complessivo a carico del Commissario Delegato come segue:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO		QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
LAVORI IN APPALTO	€ 162.617,62		€ 162.617,62
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 16.261,76		€ 16.261,76
IMPREVISTI 10%	€ 16.261,76		€ 16.261,76
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 16.261,76		€ 16.261,76
ARROTONDAMENTI			€ -
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 211.402,90	(A)	€ 211.402,90
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:			
RIMBORSO ASSICURATIVO		(B)	
COFINANZIAMENTO	€ -	(C)	€ 10.000,00
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 211.402,90	(D)	€ 201.402,90

Preso atto che il progetto di cui all'oggetto è stato approvato nella seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 17 aprile 2019.

Preso atto del fatto che il riconoscimento del contributo, come sopra quantificato, comporta un superamento di € 78.421,26 rispetto al monte risorse massimo di assegnato di € 39.200.000,00 per l'attuazione degli interventi a favore dei Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione, fissato dalla citata Ordinanza Commissariale n.394.

Ritenuto conseguentemente opportuno elevare la copertura finanziaria riservata all'attuazione degli interventi individuati dalla più volte citata Ordinanza n.394, garantendo al contempo anche un margine di riserva oltre l'importo stimato, in vista di possibili casi analoghi e più precisamente nel seguente modo:

- quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'art.13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;
- quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'art.1, comma 444°, della Legge n.208/2015, capitolo 7452.

Ritenuto altresì che il quadro tecnico economico sopra riportato comporta un contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato per l'intervento argomento del presente atto pari a € 201.402,90 e trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015, capitolo 7452.

Richiamate

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore 17 marzo 2016, n.47, come da ultimo modificato dal Decreto del Soggetto Attuatore del 25 settembre 2017, n. 139.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Recepite integralmente le premesse

1. di approvare il finanziamento al progetto esecutivo presentato dalla Parrocchia Arcipretale Plebana S. Maria Assunta dal titolo «intervento di riparazione e di miglioramento sismico della chiesa della beata vergine del Carmine» - ID n.9;

2. di elevare la copertura finanziaria riservata all'attuazione degli interventi individuati dall'Ordinanza Commissariale n.394, garantendo al contempo anche un margine di riserva oltre l'importo stimato di spesa aggiornato, sostituendo integralmente i punti elenco in calce al Punto 4. del dispositivo della medesima Ordinanza Commissariale nel seguente modo:

- «quanto a € 33.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015, capitolo 7452;
- quanto a € 7.000.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Commissario ai sensi dell'art. 1, comma 444°, della legge n.208/2015, capitolo 7452.»;

3. di stabilire che il contributo provvisorio complessivo, a carico del Commissario Delegato, per il progetto di cui al precedente punto 1. ammonta ad € 201.402,90 e che lo stesso trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

4. di trasmettere copia del presente atto al dalla Parrocchia Arcipretale Plebana S. Maria Assunta, in via dell'Assunta, 5, Sabbiotona (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana